

961718

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 8

961719

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.40. BRULLO Vito. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile, assieme a Salvatore DI GREGORIO, del reato di cui all'art.378 c.p. (capo 427), per avere aiutato Nicolo' MAUGERI a sottrarsi alle ricerche dell'autorita' di polizia, avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che il reato e' stato commesso il 24 luglio 1982 e pertanto esso e' estinto per prescrizione.

La relativa declaratoria va immediatamente adottata non essendovi agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti lo stesso DI GREGORIO aveva ammesso di avere appreso dal BRULLO la notizia delle ricerche del MAUGERI e di avere avvertito quest'ultimo, per incarico dell'altro, con una telefonata (intercettata e contestata).

10.41. BRUNO Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile, oltre che dei reati di omicidio volontario nella persona di Stefano GALLINA e di tentato omicidio in danno di Maria SIMONETTA (capi 131, 132, 133, trattati nel par.6.15), anche dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e, con la concessione delle attenuanti generiche, condannato alla pena di anni venticinque di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pronunzie accessorie.

E' stato proposto appello, in primo luogo, nell'interesse dello stesso imputato (rimasto latitante ed arrestato in un fase avanzata del dibattimento di secondo grado), sul rilievo della non adeguatezza delle risultanze probatorie sia sotto il profilo della vicenda di omicidio (nei termini esaminati nella sede richiamata), sia, per quanto qui interessa, sulla base della considerazione che la prova della pretesa affiliazione al sodalizio mafioso sarebbe stata ricavata esclusivamente in via induttiva dalla, pur contestata, partecipazione all'omicidio stesso.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi della concessione delle attenuanti generiche; mentre il procuratore generale ha dedotto che non poteva essere applicata la regola della continuazione fra reato associativo e reati-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti



conclusioni.

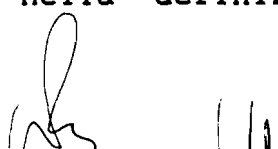
Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione del BRUNO e' stata compiutamente esaminata, sotto il profilo della responsabilita' per l'omicidio ed il tentato omicidio ascrittigli, nella sede gia' richiamata, alla quale occorre fare dunque integrale rinvio per quanto concorrera' qui a definire il contesto probatorio quanto alle residue imputazioni.

Giova comunque ricordare come le conclusioni di quelle indagini, univocamente pervenute alla sicura individuazione della responsabilita' dell'imputato per il delitto premeditato (di guisa che, per le ragioni ivi esposte, non si giustificavano neppure le attenuanti concesse, giusta doglianza del procuratore della Repubblica), avessero messo in luce come il ruolo attribuito al BRUNO nel quadro della organizzazione di esso era stato quello di contribuire a fermare, alla stregua di un occasionale automobilista di passaggio, la vittima designata intralciandone il percorso nel momento in cui si accingeva a passare con la sua auto attraverso uno stretto passaggio lasciato ai margini di un finto incidente stradale.

Giova pure ribadire come le corrispondenti risultanze processuali non abbiano consentito di stabilire con certezza la causale del delitto, pur genericamente inquadrabile in un contesto di guerra di mafia nella cosca di Cinisi, e cioe' soprattutto a causa del non esattamente definito schieramento del GALLINA negli assetti mafiosi conseguiti alla "deposizione" di Gaetano BADALAMENTI e connotati

dall'affidamento della reggenza a quell'Antonino BADALAMENTI, a sua volta destinato ad essere ucciso (in un quadro, anche qui, tutt'altro che univoco quanto ai veri retroscena del delitto, teoricamente attribuibile, nel caso del GALLINA, sia alla iniziativa del gruppo dominante, diretta ad eliminare uno degli altri alleati del vecchio capo deposto, nel cui ambito pare che la vittima con buona probabilita' si collocasse, sia ad una pure possibile punizione di gruppi alleati, a fronte di un tradimento o di un non bene manifestato atteggiamento di collaborazione).

Per quanto qui interessa, occorre ripetere pure che non vi e', contrariamente a quanto assunto dalla difesa, il rischio di una perversa circolarita' della prova (perche' l'una, sull'omicidio, sosterebbe l'altra, concernente l'associazione per delinquere, e quest'ultima a sua volta offrirebbe argomenti di sostegno alla prima, di guisa che in realta' l'una e l'altra avrebbero un fondamento arbitrario); anzi, come questa corte ha avuto modo di ribadire nella sede piu' volte richiamata (e che qui deve intendersi ovviamente ripetuta per intero), le carenze probatorie circa la causale del delitto (che in primo grado era stata effettivamente agganciata alla, per vero apodittica, proposizione che siccome il GALLINA faceva parte del gruppo di Gaetano BADALAMENTI solo i "corleonesi" potessero averne decretato la morte, e cio', appunto, senza indagare su quali potessero essere stati il vero ruolo della vittima e le sue vere responsabilita' di fronte ai suoi assassini) non potevano neppure influire in modo decisivo nella definizione della



responsabilita' del BRUNO, comunque processualmente accertata sul piano della materiale consumazione del delitto.

Di guisa che, a questo punto, occorre coerentemente puntualizzare che il residuo procedimento logico esperibile, quello cioè tendente a ricavare dalla comprovata partecipazione all'omicidio (di mafia) la prova dell'appartenenza al sodalizio associativo, se non autorizza una sicura, quasi automatica, conclusione, non e' tuttavia precluso da alcuna esigenza processuale ma e' anzi imposto dalla coerente valutazione di tutte le risultanze probatorie.

Orbene, i primi giudici e la pubblica accusa in questo grado di giudizio hanno indicato, come elementi sintomatici dell'affiliazione del BRUNO al sodalizio mafioso, una serie di elementi indiziari, che tuttavia a questa corte non appaiono esaustivi.

In primo luogo, si e' dedotto che, secondo le fonti di questo processo (e in particolare in base alle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO), un omicidio rientrante nella strategia della guerra di mafia non poteva essere commesso che da un affiliato; di guisa che la proposizione d'accusa non risulterebbe fondata su un mero sillogismo costruito su una premessa incontrollata.

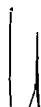
Si e' poi messo l'accento sulla lunga latitanza dell'imputato, iniziata lo stesso giorno dell'omicidio GALLINA (1 ottobre 1981) e conclusasi solo a seguito di un'operazione di polizia oltre nove anni dopo, in pendenza

delle ultime fasi del giudizio di appello, ma dalla quale dovrebbe desumersi che il BRUNO aveva certamente beneficiato di notevoli protezioni.

Perfino l'accertata disponibilita' di diverse persone (come BIONDO e VITALE) ad offrire un falso alibi per costui, starebbe a testimoniare un ben specifico livello di inserimento nel sodalizio mafioso.

Se non che tali, per vero perspicue, proposizioni non consentono tuttavia di raggiungere, a giudizio di questa corte, un accettabile livello di certezza.

Soccorrono, innanzitutto le gia' richiamate considerazioni in ordine alla non chiarita causale dell'omicidio GALLINA (per esempio, neppure confidata da Gaetano BADALAMENTI a BUSCETTA); e da questo e' lecito ricavare una variet  di ipotesi, ma che non convergono tutte a definire un'immagine del BRUNO come di un personaggio sicuramente inserito. E se pure di stampo mafioso fosse stato il delitto, l'inserimento dell'imputato nel sodalizio, anche con salvezza delle verita' rivelate da BUSCETTA e da CONTORNO, potrebbe anche non essere imposto dalla partecipazione ad esso; ben potendosi prospettare, alla stregua di esperienze ricavabili aliunde, la possibilita' di un apporto occasionale, o per la prima volta (e tanto sarebbe testimoniato, nella specie, dallo stato di incensuratezza dell'imputato, dedito ad un'attivita' imprenditoriale), da parte di chi aspira all'affiliazione ma deve dimostrare lealta', disponibilita' e capacita' operative (di modo che, insomma, l'affiliazione avrebbe



fatto sèguito all'omicidio).

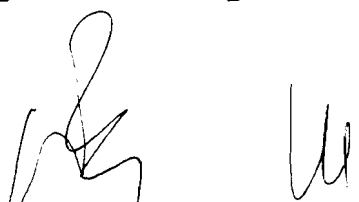
Coerentemente, la stessa latitanza dell'imputato successiva al delitto, che (per quanto, come si e' detto nel par.6.15, non puo' essere rivolta a danno dell'imputato sul piano della prova, almeno) sul piano logico-indiziario puo' pure implicare la necessita' del godimento di un appoggio logistico, ottimamente apprestato dall'organizzazione mafiosa, finisce con lo svalutarsi come elemento di sicura affidabilita' di fronte alle considerazioni precedenti; ed in particolare in relazione alla ipotizzata possibilita' di un affiliaimento successivo (riguardo al quale, cioe', il delitto avesse perfino un significato propedeutico). Perche', anche in quest'ultimo caso, resterebbe il dubbio su una partecipazione solo occasionale alla vita associativa, almeno fino al momento del delitto, ossia della "prova"; laddove gli sviluppi successivi, quelli che appunto dovrebbero connotarsi di un piu' stretto rapporto di contiguita', quanto meno come giusta remunerazione per il sacrificio versato a favore dell'organizzazione (e il processo dimostra diversi casi di affiliazione successiva al compimento di delitti), non interessano la presente indagine, la quale e' limitata alla condotta del BRUNO fino al delitto GALLINA (e tanto va espressamente ribadito per ogni eventuale futuro fine di giustizia).

Peraltro (ribadendosi, marginalmente, lo scarso rilievo del contributo offerto da favoreggiatori di non comprovata estrazione mafiosa), una tale idea ricostruttiva troverebbe conferma nel fatto che nessuno dei "pentiti", nemmeno quelli

che hanno riferito gli sviluppi piu' recenti di "cosa nostra" (come MARINO MANNOIA), hanno detto di conoscere il BRUNO; e una cosi' singolare concordanza (trascurando BUSCETTA, il cui silenzio probabilmente e' reso non limpido dalla dubbia posizione del suo referente Gaetano BADALAMENTI) non puo' essere senza significato. Quanto meno, appunto, deve poter implicare un'eventuale crescita mafiosa del personaggio, dopo e in esito al delitto.

Non puo' essere dunque condiviso il convincimento espresso dai primi giudici e tanto puo' affermarsi anche in un contesto processuale in cui, come si e' detto nella piu' volte richiamata trattazione dell'omicidio, si e' negato qualsiasi presupposto legittimante la concessione delle attenuanti generiche (invece riconosciute dalla corte di primo grado). Perche', come e' evidente, perfino il dato, inopportunamente messo in rilievo nella sentenza impugnata, relativo alla personalita' dell'imputato finisce con l'attestare, all'opposto, un maggiore disvalore della condotta medesima, appunto riferita ad un soggetto che con il mondo della criminalita' nulla dovrebbe avere in comune ma che pure si determina ad omicidi premeditati per scopi del tutto estranei alla sua sfera di interessi (e tale giudizio non sarebbe diverso neppure ipotizzando la passiva soggezione all'intimidazione ed alla sopraffazione mafiosa, che implica a sua volta una ragionata scelta morale).

La pena da infliggere, dunque, per l'omicidio ed il tentato omicidio e' quella legale dell'ergastolo, con le

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

statuizioni accessorie; mentre va pronunciata assoluzione
per i capi 1 e 10.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'W', located below the text.

10.42. BRUSCA Bernardo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) nonche' delle imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22) ed e' stato condannato alla pena complessiva di anni ventitre' di reclusione e lire 200 milioni di multa; e' stato inoltre assolto, con varie formule, da tutte le imputazioni di omicidio originariamente ascrittegli.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo che le accuse erano basate sulle inattendibili rivelazioni dei "pentiti" e che comunque non soltanto non autorizzavano neppure il dubbio circa la responsabilita' per gli omicidi, in dipendenza di una pretesa partecipazione alla "commissione" di "cosa nostra", ma neppure giustificavano le pronunzie afferenti all'adesione al sodalizio mafioso e quelle riguardanti il traffico degli stupefacenti.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello in ordine alle assoluzioni per gli omicidi, deducendo che dalle univoche risultanze processuali il BRUSCA era stato indicato come autorevole componente della "commissione".

Anche il procuratore generale ha formulato analoghe doglianze, oltre a quelle, di ordine generale, concernenti la continuazione fra reato associativo e reati-scopo e il regime delle aggravanti per le imputazioni di stupefacenti (questioni, appunto, esaminate in via generale).



Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione di questo imputato e' stata gia' esaminata nella parte VI a proposito delle imputazioni di omicidio; ed a questa bisogna fare dunque rinvio (in particolare, alla trattazione riepilogativa di cui al par.6.30) non soltanto per richiamare le ragioni che hanno indotto la corte stessa a mandare assolto il BRUSCA da tutte le accuse corrispondenti alla strategia di sangue della guerra di mafia, ma soprattutto, per quanto qui interessa, per ricavare gli argomenti indiretti di supporto probatorio circa l'incontestabile inserimento dello stesso nel sodalizio mafioso e con il rango dirigenziale che le fonti gli hanno univocamente attribuito.

Giova, comunque, ricordare che tutti i "pentiti" escussi nel processo hanno concordemente riferito che la "famiglia" di San Giuseppe Jato (una localita' vicino a Palermo) era retta da Antonio SALAMONE (cioe' da quel personaggio, per certi versi ambiguo, che - come si ricordera' - era stato uno dei referenti-informatori di BUSCETTA, pur in un contesto di contraddizioni che, ad ogni buon fine, questa corte ha messo in luce nel par.6.1. e nel par.6.30); ma che, siccome costui si era rifugiato in Brasile, sostanzialmente mancando per lunghi periodi, il suo posto, nella "famiglia" e nella "commissione" (di cui appunto il SALAMONE era membro autorevole), era stato preso appunto dal BRUSCA, uomo fedele ai "corleonesi".

In questi termini si era espresso innanzitutto BUSCETTA, il quale aveva anzi ricordato (ma questo potrebbe rientrare in quel quadro di complacenti reticenze del "pentito", spesso motivato ad attenuare l'immagine delle persone che gli erano state piu' vicine, onde accreditare, come si e' detto nel par.3.3, una propria, ma scopertamente inconsistente, tesi di "mafia buona") come in realta' il BRUSCA fosse andato anche al di la' del "mandato" che il SALAMONE gli aveva lasciato, che avrebbe dovuto essere di semplice sostituzione in "commissione", avendo infatti consolidato un suo prestigio personale, vieppiu' cementato dagli stretti rapporti con i "corleonesi", ossia con i "vincenti" della guerra di mafia, e cosi' avendo finito con il prendere sue decisioni senza che il SALAMONE stesso potesse previamente interloquire; tanto piu' che quest'ultimo pare che avesse a sua volta promesso solidarieta' a BONTATE per il suo progetto di eliminare RIINA (ff.450215-450229).

Anche CONTORNO aveva indicato nel BRUSCA il "capo" della "famiglia" di San Giuseppe Jato, nonche' componente della "commissione" (ff.456544 segg.- 456556); anzi i primi giudici avevano osservato come trapelasse l'attendibilita' del "pentito", che non aveva avuto contezza della posizione del BRUSCA, come sostituto del SALAMONE, dal fatto che lo stesso in realta' era un personaggio meno inserito nelle segrete cose del sodalizio mafioso.

La corte di primo grado aveva poi rilevato come perfino DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni (di cui si e'



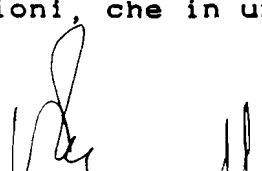
ampiamente parlato nei par.6.1 e 6.5, alle quali sedi si rinvia integralmente), avesse indicato proprio il BRUSCA come uno dei piu' importanti alleati (una vera e propria "base") in Sicilia di Luciano LEGGIO e dei "corleonesi" in generale; e come, ancora, anche attraverso le dichiarazioni di Benedetta BONO, convivente del mafioso COLLETTI, fosse emersa la particolare familiarita' di costui, vicino ai "corleonesi", con il BRUSCA, espressa addirittura in termini di effusioni, in quel contesto ambientale assai significative (ff.486575 segg.).

Il processo aveva peraltro evidenziato, ad abundantiam, eloquenti riscontri in primo luogo in alcune intercettazioni telefoniche, delle quali in questa sentenza si e' fatto cenno nelle sedi prima richiamate, e dalle quali era emersa una certa tensione nell'ambito del sodalizio, connotata dalla particolare posizione assunta dal SALAMONE (il quale, come si ricordera', sarebbe stato alla fine indotto dai consociati siciliani a compiere un gesto clamoroso in Brasile, interpretato come la possibile soppressione di BUSCETTA, ma che - per le ragioni che non e' opportuno ripetere - potrebbe avere avuto un obiettivo diverso; certo e' comunque, ripetesì, che quel personaggio aveva ritenuto piu' conveniente tornare segretamente in Italia e costituirsi ai carabinieri: ivi).

Quanto a queste intercettazioni, la difesa si e' invero prodigata a dimostrare che il "Bernardo" di cui alle telefonate (decifrato da BUSCETTA come appunto Bernardo BRUSCA) era invece tutt'altra persona; che le questioni in

discussione erano in realta' controversie di vicinato per ragioni di acqua; e che lo "zio Stefano" del quale gli interlocutori parlavano (... "cosi' come non abbiamo detto nulla per lo zio Stefano"...) non era il BONTATE ma il vicino in lite (e cioe' il discorso non significava che il gruppo di San Giuseppe Jato, nelle persone dei vari BRUSCA, SALAMONE, BONO, sarebbe stato passivamente consenziente all'omicidio del BONTATE stesso).

Ma, a parte ogni altro rilievo (desumibile dalle considerazioni richiamate), la corte giudica perfino eccessivo ogni sforzo difensivo cosi' tendente a svalutare il contenuto di quelle telefonate, tanto univoco e' comunque il contesto probatorio; pur non potendosi negare come una semplice lettura della trascrizione delle stesse telefonate (per es.: ff.085568 segg.) faccia trasparire l'esistenza di una ben grave situazione di conflitto. Basta riferirsi ad alcune frasi (... "si puo' campare cosi'?...; ... "mi risulta che questo signore va dicendo che mio fratello getta fuori a quell'altro..."; ... "dobbiamo cercare di riparare, non di nascondere..."), oltre che allo stesso fatto che gli interessati alla "questione" si dovessero tutti incontrare, data l'importanza dell'affare ("senti a me, in questa situazione io vengo semplicemente per una chiarificazione di verita', perche' se Dio ne libera e' stato come dice Pinuzzu o come dice qualche altro, io verrei in un'altra maniera..."), per comprendere la evidente portata della conversazione, tutt'altro che afferente a marginali questioni di vicinato (questioni, che in un certo ambiente



non costituiscono affatto oggetto di alcuna apprensione, tanto facilmente possono essere risolte), ed invece proiettata nelle tensioni riguardanti gli assetti mafiosi (nei quali, come si e' detto, si era innestata appunto la tesi del possibile "tradimento" del SALAMONE agli occhi dei "corleonesi").

I primi giudici avevano poi messo in luce come significativi argomenti si potevano ricavare da un assegno da lire 16 milioni, emesso dal fratello dell'imputato, e che era stato individuato nel corso di indagini afferenti a personaggi gravitanti nell'organizzazione mafiosa e dedita al traffico di stupefacenti (gli assegni circolari emessi con quella provvista erano stati negoziati da un certo Pasquale LICCARDO, che era al centro di un giro di assegni al quale erano interessati personaggi siciliani, come Filippo MARCHESE, Mario GELARDI, Stefano BONTATE, Michele e Salvatore GRECO, Salvatore MAFARA, e napoletani agli stessi "vicini", come Michele ZAZA e Lorenzo NUVOLETTA).

Quanto, poi, al traffico di stupefacenti, i primi giudici avevano fatto leva sulle dichiarazioni di BUSCETTA, che aveva indicato il BRUSCA come uno dei piu' attivi trafficanti del settore (f.450252), e di CONTORNO, il quale aveva raccontato di avere appreso da Mario MARCHESE (infra, par.10.230) che lo stesso gestiva una raffineria anche per conto del BRUSCA (ff.456663-456680-456694), ed aveva precisato, in singolare assonanza con gli accertamenti bancari, che costui aveva partecipato a riunioni presso la tenuta dei NUVOLETTA per il coordinamento (prima del

contrabbando, poi) del traffico di stupefacenti (passim).

Il quadro probatorio, così sintetizzato, era dunque tale da consentire di affermare con certezza il ruolo del BRUSCA nel sodalizio criminoso e nell'organizzazione degli stupefacenti; ed è stato ulteriormente rafforzato dalle nuove acquisizioni probatorie, sopravvenute nel giudizio di appello.

In particolare, CALDERONE ha ampiamente confermato che il BRUSCA, da lui riconosciuto per fotografia, era il componente della "commissione" che interveniva al posto di Antonino SALAMONE e che anzi lui stesso aveva incontrato nella tenuta "Favarella" di Michele GRECO in occasione di riunioni della "commissione regionale". Il collaboratore ha pure confermato, ed il rilievo è assai significativo in relazione alle precedenti acquisizioni, che il BRUSCA era stato da lui incontrato anche a Napoli in ambienti a suo tempo dediti al contrabbando ed assieme a personaggi che, secondo le risultanze di questo processo, si erano poi dedicati all'ingente traffico di stupefacenti (Nunzio LA MATTINA, Nicola MILANO, Giovanni BONTATE, ed altri).

Anche MARINO MANNOIA non ha avuto alcuna esitazione nel ricordare gli stessi ruoli del BRUSCA, nei termini riferiti dagli altri collaboratori.

A fronte di un materiale probatorio così univoco e convergente, non può esservi dunque dubbio dell'inserimento del BRUSCA, ad alto livello dirigenziale (capo-mandamento, rappresentante nella "commissione"), nel sodalizio di tipo mafioso e nell'organizzazione dedita al traffico di



stupefacenti, senza pero' l'analogo livello direttivo, come hanno esattamente ritenuto i primi giudici.

Le risultanze esaminate non offrono, tuttavia, la prova certa della responsabilita' dell'imputato per specifici episodi di traffico di stupefacenti, pur intuitivamente desumibili dalla sua presenza nel giro medesimo. Di tal che appare conforme a giustizia pronunziare, nel dubbio, assoluzione dal capo 22, cosi' modificando la statuizione della corte di primo grado.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni undici di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

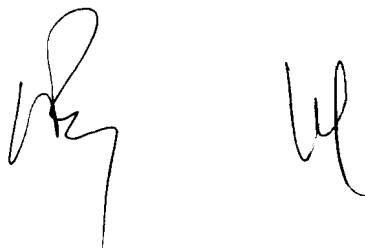
Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni nove e mesi otto di reclusione, in cio' restando

implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene al reato di cui all'art.75 legge stupefacenti, la pena puo' essere determinata ex novo in anni sei e mesi quattro di reclusione e lire 120 milioni di multa (p.b.art.75, c.2= a.5 £.90 mil.+ aggr. c.4).

La pena complessiva e' dunque quella di anni sedici di reclusione e lire 120 milioni di multa, alla quale conseguono le statuizioni accessorie determinate dai primi giudici in base ad esatti criteri legali e di valutazione della personalita' e della pericolosita' dell'imputato, desumibile dalle risultanze esaminate.



961738

10.43 BRUSCA Giovanni - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 e con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22; ha proposto appello per conseguire l'assoluzione con formula piena. Ha proposto appello il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10 e rilevando che gli elementi di responsabilita' erano stati adeguatamente messi in luce dai primi giudici nella sentenza impugnata (il procuratore generale non ha fatto seguire motivi al proposto appello).

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte, che non possono essere condivise le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici in ordine all'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica.

Per vero, quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, i primi giudici avevano in primo luogo osservato che BUSCETTA, nel descrivere la composizione della "famiglia" mafiosa di San Giuseppe Jato, il cui capo effettivo era Bernardo BRUSCA, padre dell'odierno imputato, vi aveva compreso anche il figlio di costui del quale pero' aveva detto di non ricordare il nome (f.450016).

La corte di primo grado aveva, inoltre, ricordato che

anche Giuseppe DI CRISTINA (del quale si e' parlato nei par. 6.1 e 6.5, ai quali di rinvia) aveva ricordato come nell'ambiente della criminalita' organizzata fosse comparso diverse volte il figlio minore di Bernardo BRUSCA, il quale faceva da autista a Bernardo PROVENZANO (ff.283499 segg.).

I primi giudici avevano, infine, ricordato come il BRUSCA fosse stato riconosciuto dai carabinieri nel momento in cui si accingeva a uscire dall'abitazione di certo Giovanni GRIZAFFI, nipote di Salvatore RIINA, come e' noto, capo carismatico del gruppo dei cosiddetti "corleonesi" (f.282875).

La sentenza di primo grado aveva pure osservato che la stessa Benedetta BONO, convivente dell'esponente mafioso Carmelo COLLETTI, del quale si e' in altra sede parlato, aveva riferito di aver visto il COLLETTI stesso salutare affettuosamente, abbracciandolo, il BRUSCA (f.486579). Se non che i primi giudici, nel riesaminare i dati cosi' acquisiti al processo, avevano formulato il dubbio della affiliazione del BRUSCA al sodalizio mafioso sul rilievo della non univocita' delle indicazioni da parte delle fonti esaminate. Avevano, in particolare, osservato che l'indicazione del BUSCETTA era alquanto vaga dal momento che il BUSCETTA che, come si e' detto, non aveva potuto precisare il nome del figlio del BRUSCA da lui indicato, si era limitato ad una indicazione generica e questa indicazione diventava ancora piu' perplessa per il fatto che i figli del BRUSCA erano, in realta', tre.

I primi giudici avevano poi osservato che altrettante



perplessita' scaturivano dalla rivelazione del DI CRISTINA, il quale, nel parlare del figlio minore del BRUSCA, aveva indicato che costui potesse chiamarsi "Pino"; sicche' i primi giudici, nel rilevare che il BRUSCA aveva tre figli, del quale il minore si chiamava Enzo Salvatore ed era nato nel 1968, dunque troppo giovane per essere la persona di cui parlava DI CRISTINA nelle sue rivelazioni, avevano concluso che fosse presumibile che il DI CRISTINA stesso intendesse riferirsi proprio a Giovanni BRUSCA che pero' era il secondogenito.

Ma, in questo contesto, la corte di primo grado non giudicava dunque sufficientemente convergenti gli elementi di giudizio.

Se non che, osserva questa corte, che le perplessita' espresse dai primi giudici non hanno fondamento.

Ed invero, come risulta dagli atti (f.455789), il BRUSCA aveva tre figli: Emanuele, Giovanni ed Enzo Salvatore. Quest'ultimo, come giustamente osservato dai primi giudici, essendo nato nel 1968, era tuttavia troppo giovane per potere essere la persona descritta dal DI CRISTINA, sicche' la deduzione che la rivelazione si riferisse a Giovanni BRUSCA e cioe' all'odierno imputato appare alquanto convincente.

Ma in realta', il quadro probatorio e' stato completato in modo esauriente in questo dibattimento dalle sopravvenute dichiarazioni di MARINO MANNOIA il quale, nel delineare la composizione delle famiglie mafiose, a proposito della "famiglia di San Giuseppe Jato", ha

ricordato come Bernardo BRUSCA fosse stato capo mandamento in sostituzione di Antonino SALOMONE ed ha ricordato come, a seguito dell'arresto del BRUSCA, il posto di costui fosse stato preso proprio dall'odierno imputato. Tale rivelazione di MARINO MANNOIA e', peraltro, suffragata dall'indicazione di specifici episodi (tuttavia esulanti dal processo) riguardanti addirittura fatti di omicidio.

Ha ricordato in particolare il MARINO MANNOIA come in occasione di un omicidio che doveva essere eseguito nell'ambito della cosca, la richiesta di "permesso" fosse stata inoltrata tramite lo stesso Giovanni BRUSCA; anzi il collaboratore ha ricordato di avere assistito personalmente al colloquio tra Giovanni BRUSCA e Ignazio PULLARA' il quale era stato interpellato in quanto l'omicidio doveva svolgersi in zona di Santa Maria di Gesu' (e come si ricordera' il PULLARA' era stato nelle more nominato "reggente" della "famiglia" medesima).

Tali rivelazioni completano, dunque, in modo esauriente il quadro probatorio e consentono di dissipare quei dubbi che avevano individuato i primi giudici e che erano stati coerentemente rivolti a favore dell'imputato.

La corte ritiene dunque che occorre affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere. Per quanto attiene alla determinazione della pena, in applicazione dei principi di cui all'art.133 c.p. , la corte ritiene congrua la pena di anni sei di reclusione alla quale consegue il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante



la custodia cautelare nonche' la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed infine la misura di sicurezza detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, in relazione all'imputazione ritenuta (si rinvia ai par. 4.4. e 4.8 in ordine all'assorbimento nel reato di cui al capo 10 di quello di cui al capo 1 e in ordine alla eliminazione delle aggravanti contestate).

10.44 BUFFA Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre alle statuizioni accessorie. Ha proposto appello deducendo l'incosistenza delle fonti probatorie ed in particolare l'inattendibilita' dei "pentiti" in base alle cui rivelazioni era stato raggiunto il convincimento di colpevolezza. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di appello. Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che i primi giudici avevano ritenuto raggiunta la piena prova in ordine all'affiliazione del BUFFA al sodalizio criminoso denominato "cosa nostra" attraverso le rivelazioni, in primo luogo, di Salvatore CONTORNO il quale, nel corso degli interrogatori resi al giudice istruttore e al dibattimento di primo grado (ff.456536-456604-456665-456679-456683-013453 segg.), lo aveva indicato quale appartenente, assieme al fratello Vincenzo (di cui infra, par. 10.45), come componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli. Il CONTORNO aveva, in realta', riferito che i fratelli BUFFA, che lui conosceva fin da ragazzi, in quanto abitavano a breve distanza da casa sua, in seno all'organizzazione mafiosa avevano una



sorta di funzione ausiliaria consistente nel nascondere latitanti o fornire documenti, ovvero occultare armi o autovetture destinate ad imprese delittuose.

I primi giudici avevano poi osservato che anche CALZETTA (ff.402841 - 402856-402861 segg.) aveva parlato dei BUFFA come aggregati alle fazioni dei "vincenti" del sodalizio mafioso indicandoli come soci delle imprese edili di FEDERICO e, inoltre, imparentati con Carmelo ZANCA, Ignazio PULLARA', Stefano PACE ed altri associati.

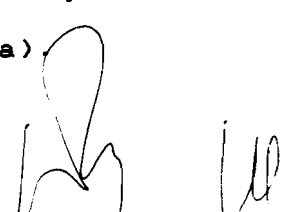
Per altro le concordi dichiarazioni di CONTORNO e di CALZETTA avevano trovato riscontro negli accertati rapporti dell'imputato con i predetti. Ma il particolare che attestava in modo assai eloquente la fondatezza dell'accusa riguardava l'accertata partecipazione dell'imputato alla sostituzione di una porta blindata dall'abitazione di Antonina CONTORNO (madre dei fratelli GRADO e zia dello stesso "pentito" CONTORNO. Era stato infatti lo stesso CONTORNO, nel corso delle sue rivelazioni, a raccontare che il Vincenzo BUFFA, il quale abitava nello stesso immobile ove era sito l'appartamento della zia e profittando dell'assenza di quest'ultima, aveva dato incarico al fratello Francesco, e cioè all'odierno imputato, di sostituire la porta blindata con un'altra lasciando perfino alcuni proiettili su un tavolo con evidente scopo di intimidazione (f.456569).

Gli accertamenti dei carabinieri (f.488788 segg.) avevano infatti confermato che Francesco BUFFA aveva effettivamente eseguito tale operazione. Tanto era in

particolare emerso attraverso le deposizioni di Stefano MARICCHIOLO, maresciallo dei carabinieri in congedo, il quale (f.459494) aveva riferito di avere notato (intorno al dicembre 1981, ma al giudice istruttore aveva detto che il fatto era avvenuto nel dicembre del 1982), una insolita puzza di bruciato avvertibile fin dall'androne dello stabile e che qualche giorno dopo aveva trovato il BUFFA intento assieme a due operai a smontare la porta blindata in questione, e il teste aveva in particolare ricordato come il BUFFA si fosse giustificato asserendo di essere stato incaricato di tale lavoro proprio dal titolare dell'appartamento.

Ma il dato processualmente rilevante era che il BUFFA stesso aveva finito con l'ammettere il fatto nel corso dell'interrogatorio reso al dibattimento (f.115761) precisando di essersi però limitato ad assolvere ad un incarico conferitogli dal fratello Vincenzo senza alcuna spiegazione.

L'episodio raccontato appare, dunque, correttamente giudicato come particolarmente significativo di un contesto mafioso nel quale trovava appunto collocazione quella specie di "ritorsione" ai danni degli (associati che il Marino MANNOIA ha definito) "scappati" e la portata indiziante promana proprio dalla tipica manifestazione di sopraffazione mafiosa che è connaturata a comportamenti di quel genere e che non muta la sua essenza qualunque fosse stata la ragione di una simile iniziativa (ancorchè dunque i BUFFA avessero agito a tutela di una propria pretesa).



Se non che osserva la corte che a carico dello stesso imputato non è dato cogliere se non la responsabilità per questo fatto, non emergendo per contro la prova certa del suo inserimento nel sodalizio mafioso. Ed infatti, se è vero che CONTORNO lo aveva indicato come appartenente alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, è pure vero che tale indicazione appariva più esattamente riferibile a Vincenzo BUFFA, fratello dell'imputato (indicato da CONTORNO come partecipe del tentato omicidio in suo danno). Tanto che le residue risultanze processuali non solo sono rimaste vaghe ed imprecise (come le ricordate rivelazioni di CALZETTA, il quale si era limitato ad indicare il BUFFA come strettamente legato da vincoli di parentela ad altri associati mafiosi), ma hanno offerto una singolare smentita all'accusa le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (dopo aver ricordato che Vincenzo BUFFA, infra, par. 10.45, era "uomo d'onore") ha ribadito che l'odierno imputato era estraneo al sodalizio. Di tal che le risultanze processuali non consentono altre conclusioni che quelle di ritenere il BUFFA responsabile del reato di cui agli artt. 610-339 c.p., fattispecie che si è realizzata nell'avere l'imputato costretto la persona offesa a tollerare la sostituzione della porta dell'appartamento come espressione della sopraffazione mafiosa ed avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza, effettiva o supposta, sua e del fratello Vincenzo, ad associazione criminali di tipo segreto come "cosa nostra".

Giudica peraltro la corte che sia nella specie

ugualmente soddisfatta l'esigenza di rituale contestazione, dal momento che la condotta di violenza privata costituisce una delle tipiche manifestazioni della sopraffazione mafiosa, alla stregua cioè di uno dei momenti attraverso cui si estrinseca la piu' vasta espressione dell'intimidazione rivolta ai terzi da parte dei partecipanti al sodalizio. Le originarie imputazioni vanno, quindi, coerentemente modificate e all'imputato, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va inflitta la pena, ritenuta adeguata, di anni due e mesi otto di reclusione, con esclusione delle pene accessorie delle misure di sicurezza inflitte in primo grado, non giustificate dalla superiore pronuncia.

Considerato che l'imputato risulta avere integralmente scontato la pena come sopra inflitta, ne va ordinata la scarcerazione.



961748

10.45. BUFFA Vincenzo. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonchè di quelli di cui ai capi 101, 102, 103, 104 e 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA e fatti connessi) ed é stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa oltre statuizioni accessorie. Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo l'inconsistenza delle fonti di accusa accertatamente inquinate, comunque prive di validi riscontri processuali. Ha proposto, inoltre, impugnazione il procuratore generale, dolendosi della ritenuta continuazione tra il reato associativo e i reati-scopo giudicati in sentenza.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione del BUFFA quanto alle imputazioni relative al tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO, sono state esaminate nel paragrafo 6.11, al quale si rinvia, e dove é stata dimostrata la concorrente responsabilità dell'imputato in ordine a quei fatti.

Quanto alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, si osserva che vanno condivise ugualmente le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici.

Nella sentenza impugnata, infatti, si era evidenziata

come l'affiliazione del BUSCEMI al sodalizio criminoso risultasse provata soprattutto dalle rivelazioni di CONTORNO il quale lo aveva indicato (ff. 456562 segg. -456635 segg.) quale appartenente (come si era detto nel paragrafo precedente, insieme al fratello Francesco) alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli ed appunto corresponsabile dell'attentato al quale egli era miracolosamente ed avventurosamente scampato.

Il "pentito", richiamando i rapporti di parentela che legavano l'imputato a noti esponenti mafiosi come Carmelo ZANCA, Ignazio PULLARA', Stefano PACE, Giuseppe e Mario PRESTIFILIPPO ed altri, aveva ricordato che il BUFFA era solito offrire appoggio logistico ai latitanti, tanto che una volta aveva dato in prestito i propri documenti d'identità a Stefano BONTATE (fatti confidatigli dallo stesso interessato).

I primi giudici avevano inoltre fondato il proprio convincimento sulle rivelazioni di CALZETTA (ff.402841-402856-402861 segg.), il quale aveva confermato che il BUFFA era un mafioso imparentato con gli ZANCA e che faceva parte della cosiddetta mafia vincente essendo peraltro socio (di fatto) delle imprese edili di Domenico FEDERICO (circostanza, quest'ultima, pacificamente ammessa dall'imputato).

A parte i riscontri individuati negli espletati accertamenti bancari e dai quali era emerso come il BUFFA fosse al centro di un notevole giro di assegni che lo collegavano a persone come il FEDERICO, Nicolò GRECO, i



961750

PRESTIFILIPPO, nonchè i BISCONTI, OLIVERI, DI SALVO e PACE, tutti affiliati a "Cosa Nostra" o comunque ad essa collegati, la corte aveva giustamente attribuito notevole importantanza all'episodio della sostituzione della porta blindata dall'abitazione di Antonina CONTORNO (fatti di cui si è parlato nel paragrafo precedente laddove si è messo in luce come Francesco BUFFA avesse in realtà agito come esecutore della volontà del fratello Vincenzo).

Sulla base di tali elementi non può dunque revocarsi in dubbio che la corte di primo grado abbia correttamente ritenuto la responsabilità del BUFFA in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; e che le deduzioni difensive, tendenti a svalutare la portata indiziante delle acquisizioni medesime, siano destinate a mostrare la loro intrinseca debolezza.

Nel caso dell'odierno imputato, infatti, la già convincente indicazione promanante dai "pentiti" non solo ha trovato ulteriore supporto nelle nuove rivelazioni soppravvenute nel giudizio di appello (laddove da una parte, CALDERONE - pag.65 dich. istr.- ha riconosciuto l'imputato per fotografia e d'altra parte MARINO MANNOIA ha confermato che il BUFFA era appunto un "uomo d'onore", ancorchè "posato" da qualche tempo; cosa che però non gli aveva impedito di ricevere "qualche incarico delicato"); ma soprattutto nei due episodi certamente univoci e significativi dell'appartenenza al sodalizio mafioso, quali la sostituzione della porta (tipico atto di sopraffazione mafiosa) e prima di ogni altro lo stesso tentato omicidio in

danno del CONTORNO.

Quanto a quest'ultimo episodio (al quale il BUFFA aveva partecipato come dimostrato nella sede richiamata) non può sottacersi come esso si inserisca proprio in uno dei più rilevanti momenti della guerra di mafia degli anni ottanta.

Va dunque confermato il convincimento espresso dai primi giudici anche in ordine alla ritenuta continuazione tra il reato associativo ed il reato scopo (questione esaminata in via generale nel paragrafo 4.6, al quale si rinvia, ivi restando assorbite le doglianze della pubblica accusa).

Per quanto attiene alla determinazione della pena, poichè non vi è doglianza del pubblico ministero sul punto della specifica graduazione, questa va calcolata detraendo dalla misura stabilita dai primi giudici (peraltro secondo corretti parametri) l'aumento figurativamente riferibile alla continuazione per il reato di cui all'art.416 c.p. che invece, come si è dimostrato nel par. 4.4, rimane assorbito nella condotta del reato di cui all'art.416-bis c.p.. La pena pertanto va determinata in anni quattordici e mesi sei di reclusione ferme restando le statuizioni accessorie.

Il reato di cui al capo 105 va dichiarato estinto per prescrizione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are a smaller, more compact cursive mark to its right.

961752

10.46. BUSCEMI Salvatore - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre statuizioni accessorie, con il condono della pena nella misura di un anno. L'imputato è stato altresì assolto dai capi 13 e 22, concernenti il traffico di stupefacenti, per insufficienza di prove, nonché da tutti gli altri reati ascrittigli con formula piena.

Ha proposto, in primo luogo, appello l'imputato deducendo l'inconsistenza del materiale probatorio acquisito, sostanzialmente fondato sulle inattendibili rivelazioni dei "pentiti".

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, insistendo per l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai capi 13 e 22 della rubrica e deducendo che la responsabilità dell'imputato si ricavava attraverso gli stessi argomenti di prova esaminati dai primi giudici e in particolare attraverso i rapporti con esponenti mafiosi che erano scaturiti nel processo.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi della esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il

convincimento dei primi giudici in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato quanto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ed all'assoluzione dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti.

Per vero, quanto alle imputazioni associative, i primi giudici avevano ricavato la piena prova della responsabilità dell'imputato attraverso le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale (ff.450001- 450098 segg.) aveva indicato il BUSCEMI quale capo della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano e come successore di Salvatore INZERILLO, a seguito della sua uccisione (fatti risalenti all'origine della guerra di mafia: par. 6.7). Tale indicazione era stata resa vieppiù significativa in dipendenza della concorrente circostanza che, a seguito proprio della eliminazione dei capi responsabili delle spinte eversive contro la "commissione", questa aveva imposto la "reggenza" di personaggi di sicura e sperimentata lealtà (sul punto, per vero, l'illazione di cui al rapporto del 13 luglio 1982, secondo cui i BUSCEMI interessati allo scavo vicino al luogo del delitto avessero offerto appoggio logistico o comunque adesione al piano di eliminazione di INZERILLO, è rimasta sfornita di ulteriori riscontri).

Il convincimento dei primi giudici era stato inoltre sorretto dagli accertamenti bancari dai quali erano emersi gli stretti rapporti che il BUSCEMI intratteneva con grossi esponenti di "cosa nostra". In particolare era emerso che lo stesso era amministratore unico ed azionista di una società come la "Raffaello Immobiliare s.p.a.", di sospetta



estrazione; ma era stato giudicato significativo che il BUSCEMI avesse cambiato ventimila dollari senza avere saputo inizialmente giustificare la provenienza degli stessi ma precisando solo in appello di avere ricevuto quelle provviste in occasione di una non meglio precisata vendita di appartamenti.

La corte di primo grado aveva poi messo in luce una serie di rapporti cartolari intercorsi con Salvatore INZERILLO anche di cospicuo importo; ed inoltre con personaggi di sperimentato spessore mafioso come Rosario GAMBINO, Salvatore MONTALTO, Settimo MINEO, Tommaso CANNELLA e perfino con quel Vito CIANCIMINO che sarebbe divenuto un personaggio politico di sospettata continuità mafiosa.

Quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti la corte di primo grado aveva poi giudicato non sufficienti gli elementi di prova acquisiti, consistiti negli accertati rapporti con noti esponenti mafiosi il cui attivo inserimento nel traffico degli stupefacenti era peraltro provato (quale ad esempio Nunzio LA MATTINA, in compagnia del quale il BUSCEMI si era recato a Napoli nel febbraio del 1979); ed infatti essi soli non erano in grado di attestare la sicura matrice di quei rapporti come riferibili al traffico medesimo.

Orbene, a fronte di questi argomenti di prova le proposizioni difensive quanto all'accusa di appartenenza al sodalizio mafioso si sono accentrate nella scarsa attendibilità dei "pentiti" e nella, quanto meno equivoca, portata delle circostanze riferibili alle attività

imprenditoriali del BUSCEMI.

Quanto alle prime questioni, occorre fare rinvio alla generale trattazione delle problematiche connesse all'utilizzazione processuale delle chiamate in correità da parte dei collaboratori (onde si rinvia la parte III di questa sentenza e in particolare ai par. 3.1 e 3.2). Non può comunque sottacersi come quelle indicazioni abbiano trovato ulteriore ed eloquente riscontro non solo nelle indicazioni di CALDERONE, il quale (pag. 665 dich. istr..) ha riconosciuto in fotografia il BUSCEMI come quel costruttore facente parte della "famiglia" di Salvatore INZERILLO e presso di lui personalmente conosciuto; ma soprattutto in quelle di MARINO MANNOIA il quale ha confermato che il BUSCEMI era uno di quelli che aveva "tradito" INZERILLO ed era subito dopo divenuto il "rappresentante" di Passo di Rigano (ud. 5 gennaio 1990).

La evidente inconsistenza della tesi difensiva sul punto della associazione mafiosa si manifesta poi nella stessa spiegazione dei rapporti (personali e cartolari) già intrattenuti con l'INZERILLO da tempo risalente; laddove, nel proclamare che l'INZERILLO (dal quale da tutte le altre fonti processuali emerge lo spessore di capo mafioso di grosso calibro) fosse stato da lui assunto con mansioni di esattore per riscuotere i corrispettivi dovuti dai debitori per forniture di una cava, l'imputato ha finito con il confermare, nell'ingenuità del pretesto davvero incredibile, la incontestabile fondatezza dell'accusa (certamente quanto all'associazione mafiosa; ma in parte anche quanto alle



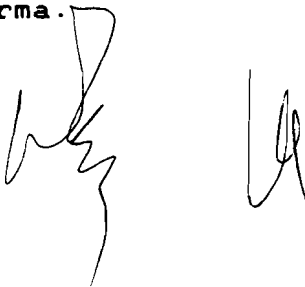
stesse imputazioni concernenti gli stupefacenti).

Per quanto invece attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti in ordine alle quali vi é impugnazione del pubblico ministero, questa corte ritiene che si debba, alla fine, condividere il dubbio espresso dai primi giudici. Ed invero l'accusa potrebbe giustificarsi alla stregua degli accertati rapporti con personaggi dediti al traffico di stupefacenti, ma soprattutto con Salvatore INZERILLO che, come é stato dimostrato (par. 6.1, 6.5, 6.7), era colui che coordinava il traffico del gruppo e distribuiva gli utili tra i "soci-finanziatori" (altro chè esattore per riscossioni commerciali). E questo potrebbe trovare riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, al dibattimento di appello, ha precisato che il BUSCEMI era appunto inserito nel traffico di stupefacenti diretto dall'INZERILLO.

Questa corte ritiene tuttavia che manchino adeguati riscontri di univocità dal momento che i rapporti economici vengono a confondersi nella prevalente attività imprenditoriale dell'imputato e il processo non ha evidenziato altri sicuri riferimenti. Anzi, come ha puntualmente messo in luce la difesa (con considerazioni che sono rimaste sostanzialmente non scalfite dalle opposte valutazioni dell'accusa) in sede di giudizio di prevenzione è stato definitivamente ed accertatamente stabilita la lecita provenienza del patrimonio del BUSCEMI alla stregua dei proventi risalenti alla cava origine dell'arricchimento economico prima del padre e poi dei figli.

Giudica pertanto la corte conforme a giustizia pronunciare formula assolutoria nei termini previsti dal nuovo sistema processuale.

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis c.p. si osserva che la stessa può essere congruamente determinata in anni sette di reclusione, tenuto conto delle doglianze sollevate dal procuratore generale sul punto e in considerazione del ruolo esponenziale dell'imputato nel sodalizio associativo; ferme restando le statuizioni accessorie già applicate ed escluso il condono non consentito dalla norma.



961758

10.47. CALAMIA Giuseppe. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) ed ha proposto impugnazione insistendo per l'assoluzione con formula piena.

Hanno proposto appello altresì il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere di cui ai capi 1 e 10, sul rilievo che CONTORNO avesse indicato il CALAMIA come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, perchè come tale gli era stato presentato da Nunzio LA MATTINA.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

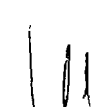
Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero meritano accoglimento. Ed infatti, i primi giudici avevano ritenuto non sufficientemente acquista la piena prova della responsabilità penale del CALAMIA ma avevano osservato che in effetti l'affiliazione di costui al sodalizio criminoso "cosa nostra" era stata esplicitamente affermata dal "pentito" Salvatore CONTORNO. Costui, nel corso degli interrogatori resi (ff.456550- 456665 segg.), lo aveva esattamente riconosciuto in fotografia e lo aveva indicato come uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova.

Il CONTORNO aveva ricordato di aver conosciuto il CALAMIA nel carcere di Termini Imerese nel 1970 e che successivamente gli era stato presentato come "uomo d'onore" da Nunzio LA MATTINA; e inoltre di avere appreso negli ambienti di "cosa nostra" che lo stesso era dedito ad attività illecite prima nel settore del contrabbando di tabacchi e si era successivamente convertito al traffico di stupefacenti nel gruppo di Nunzio LA MATTINA.

La corte di primo grado aveva poi rilevato come anche CALZETTA (f.402862) avesse riconosciuto il CALAMIA nella riproduzione fotografica ricordando di averlo visto scambiare significative effusioni con Carmelo ZANCA che, come é noto (infra par. 10.376) era un esponente di spicco della "famiglia" di Corso dei Mille.

Tuttavia, la corte medesima, giudicando generiche le superiori acquisizioni pur confermate dalle stesse ammissioni dell'imputato, il quale aveva riconosciuto di essere stato coinvolto nel contrabbando di sigarette e di essere stato detenuto nel carcere di Termini Imerese intorno al 1970 (come ricordato da CONTORNO), aveva concluso ritenendo insuperabile il dubbio circa l'appartenenza del CALAMIA al sodalizio mafioso (all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti).

Se non che, a giudizio di questa corte, le perplessità espresse dai primi giudici non appaiono giustificabili non soltanto alla stregua della generica credibilità dei collaboratori (nei termini diffusamente sperimentati nel processo e per le ragioni, e secondo i criteri, esposti



nella parte III di questa sentenza); ma soprattutto in considerazione anche delle nuove acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso ulteriore del processo.

Per vero, in primo luogo, appare opportuno evidenziare come le informazioni fornite dal CONTORNO fossero state rese in modo estremamente spontaneo (si legge in verbale al f.456550: "A questo punto l'imputato spontaneamente soggiunge: fra gli uomini d'onore che ancora non ho detto ricordo....CALAMIA o CALUMIA Giuseppe, anch'egli "sigaretтары" della famiglia di Porta Nuova, originario del quartiere Kalsa di Palermo. Trattasi di una persona di circa 55 anni..."); di guisa che era in re ipsa escluso qualsiasi condizionamento anche istintivo in ordine alla ipotizzata tendenza ad estendere le chiamate in correità nei confronti di quante più persone venissero sottoposte all'attenzione del collaboratore (tale essendo, come si é detto nelle parti richiamate, una diffusa perplessità difensiva circa il reale livello di attendibilità dei "pentiti").

Ma siffatte indicazioni avevano pure trovato riscontro nelle convergenti dichiarazioni di CALZETTA, che se é vero che aveva in definitiva riferito fatti obiettivamente non univoci, quali appunto le manifestazioni di affettuosa familiarità con personaggi di spicco come Carmelo ZANCA, é pure vero che aveva contribuito al tempo stesso a delineare il contesto ambientale nel quale l'imputato si muoveva (e che nei reati associativi assume un ruolo indiziario concorrente di portata non indifferente).

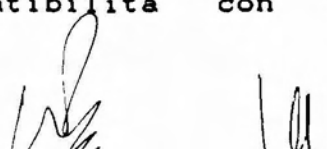
Di tal che la circostanza descritta anche se in sé

stessa priva di univoca valenza probatoria, nel confronto con le specifiche indicazioni di CONTORNO non poteva che assumere un peso rilevante.

Nè poteva attribuirsi alcun valore, come ha dedotto la difesa, al fatto che l'affiliazione del CALAMIA al sodalizio criminoso non fosse stata attestata da BUSCETTA, che pure faceva parte di quella "famiglia" di Porta Nuova; se è vero, come il processo ha ampiamente dimostrato anche nei risvolti più clamorosi (si vedano appunto le linee ricostruttive di cui al par. 3.3), che le rivelazioni di questo "pentito" sono state spesso inquinate da personali complacenze verso settori allo stesso vicini (se è vero, insomma, che le fonti esaminate non restano svalutate sia dalla ipotetica effettiva non conoscenza del CALAMIA da parte del BUSCETTA, sia dalla sua possibile propensione a tacere parte della realtà per imperscrutabili ragioni).

La fondatezza di questa diversa lettura delle risultanze processuali, in armonia con le doglianze dell'accusa, è stata poi, con convincente definitività, rafforzata dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento ha confermato che il CALAMIA era effettivamente un affiliato di "cosa nostra".

Per vero, la corte non ignora che questo "pentito" ha mostrato a sua volta incertezza nell'includere l'imputato nella "famiglia" di Porta Nuova o di Corso dei Mille; ma non può negarsi che il dato non solo non è, con buona evidenza, decisivo, ma che, alla fine, sia leggibile persino in termini di esatta compatibilità con le risultanze



processuali.

Ed infatti a parte la intuitiva irrilevanza di una inesatta conoscenza da parte del collaboratore della fazione di militanza dell'associato, non sfugge come l'incertezza sia nella specie giustificata proprio dalla stretta vicinanza ai gruppi di Corso del Mille (nei termini difatti confermati da CALZETTA) del CALAMIA, che invece era formalmente aggregato alla "famiglia" di Porta Nuova. E la certezza ribadita dal collaboratore al dibattimento (quando ha confermato di ricordare "perfettamente" che il CALAMIA fosse "uomo d'onore") rafforza il convincimento che questa corte ha ricavato dalle risultanze processuali.

L'imputato va dunque ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella trattazione generale, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni sei di reclusione, alla quale conseguono le spese del doppio grado del giudizio, nonchè la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'applicazione della misura di sicurezza detentiva imposta dalla norma e in dipendenza dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato.

La formula assolutoria per i capi 13 e 22, in ordine ai quali non vi é stata impugnazione del pubblico ministero, va adeguata ai nuovi criteri legali.

10.48. CALO' Giuseppe - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni ventitré di reclusione e lire duecento milioni di multa oltre a pena accessoria e misure di sicurezza. E' stato inoltre assolto, come si é rilevato in altra sede, da tutte le imputazioni concernenti gli omicidi attribuitigli, con formule varie.

Nei suoi confronti hanno proposto impugnazione sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale per insistere, come si é detto in altra sede, in ordine all'affermazione di responsabilità per gli omicidi originariamente ascrittigli.

Il procuratore generale ha dedotto, altresì, la scarsa entità della pena inflitta, nonché l'erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reati-scopo.

Ha proposto appello l'imputato dolendosi di tutte le statuizioni e chiedendo l'assoluzione da tutte le stesse.

I motivi di gravame dell'imputato si incentrano sostanzialmente, come si dirà in dettaglio, nella scarsa rilevanza delle fonti di prova acquisite.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per l'applicazione della massima pena in relazione alle



imputazioni di omicidio mentre la difesa ha concluso per l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato di grosso rilievo nel contesto dell'organizzazione mafiosa di cui si occupa il processo, è stata per buona parte esaminata nella specifica trattazione di tutti gli episodi di omicidio dei quali, come è noto, si era a lui dato carico sulla base dell'accertata appartenenza, peraltro in posizione altamente rappresentativa, alla "commissione".

L'integrale rinvio alle corrispondenti trattazioni e in particolare alle considerazioni riassuntive di cui al paragrafo 6.29, imposto dall'esigenza di non ripetere le valutazioni diffusamente esposte in quella sede, non può essere comunque disgiunto dalla necessaria avvertenza circa l'evidente integrazione con quelle risultanze che vanno ad esaminarsi allo specifico scopo di valutare la fondatezza dell'accusa circa le imputazioni di cui agli artt.416- bis e in ordine a quelle concernenti il traffico di stupefacenti e di verificarne la tenuta a fronte delle numerose e articolate proposizioni difensive. Molte delle quali (giòva ancora ripetere espressamente anche a proposito della posizione del CALO') sono state dirette a screditare la stessa metodologia di acquisizione delle prove e, in particolare, la valenza processuale della chiamata in correità, in riferimento allo spessore morale e psicologico dei pentiti e sono state, dunque, esaminate nelle corrispondenti trattazioni generali (specialmente nella

parte III di questa sentenza), alle quali si impone, per analoghe esigenze di sintesi, integrale richiamo ad integrazione delle complessive acquisizioni.

Difatti, gli argomenti difensivi, di stringente suggestione logica, ai quali le difese hanno affidato il compito di svalutare la costruzione accusatoria, hanno trovato tutti adeguata sistemazione nella approfondita analisi critica dei personaggi sulle cui rivelazioni da "pentiti" sono state basate le proposizioni accusatorie; laddove si é messo in luce, per doverosa esigenza di obiettiva ricostruzione, come costoro fossero magari soggetti di inquinata estrazione morale, certamente in buona misura animati da sentimenti di vendetta (ormai esprimibile solo negli schemi della collaborazione del processo), in qualche caso (come quelli di BUSCETTA e CONTORNO hanno dimostrato in modo emblematico) persino sospettabili di incompleta se non falsata rappresentazione della verità (rectius, di quelle verità "compromettenti" il loro ruolo, la loro posizione processuale e, in definitiva, la loro stessa immagine "di mafiosi buoni", in una accezione che é stato facile scoprire ed isolare), ma prevalentemente meritevoli di ottima considerazione almeno nel momento della rivelazione degli organigrammi del sodalizio criminoso.

Coerentemente si é visto (nelle sedi richiamate) come alcune reticenze di BUSCETTA, specificamente riguardanti il CALO', possano trovare spiegazione logica, come quelle relative alle vicende delle banconote (provenienti da sequestri di persona) che il CALO' avrebbe dato ad Antonio

21

BUSCETTA (episodio appunto che il "pentito" ha voluto riferire per mettere in buona luce il figlio, ma che non avrebbe avuto motivo di inventare in toto in un contesto di tante accuse lanciate a CALO'; ma nel quale può leggersi la rottura di una collaborazione criminosa, ad un certo punto interrotta dalle divergenti posizioni assunte dai suoi affiliati).

Si è visto (sia pure nella incidentalità imposta dal rispetto della ricognizione) come non siano neppure decisive le perplessità che scaturiscono dalle rivelazioni di BUSCETTA circa le discussioni avute con CALO' ai margini dell'omicidio del procuratore della Repubblica Gaetano COSTA (posto che, al di là delle sottolineature difensive circa i tempi degli avvenimenti, certo è che il "pentito" può non aver detto tutta la verità sulle responsabilità concorrenti a quelle di Salvatore INZERILLO, che non a caso costituiva uno dei poli principali della tensione degli anni ottanta in seno a "Cosa Nostra").

Si è detto, del pari, del valore da attribuire alle rivelazioni di BUSCETTA sull'incontro di BONTATE e INZERILLO da una parte e il CALO' dall'altra, in un "autogrill" sull'autostrada; si è visto come vanno lette pagine del processo come quelle della improvvisa attribuzione da parte di BUSCETTA a CALO' dell'omicidio di un personaggio ("Giannuzzu" LALLICATA) che il pentito prima non aveva mai rivelato pur essendo risalente. Si sono viste e commentate (anche in sedi come il paragrafo 6.22) persino le sottointese allusioni che i due personaggi si sono scambiate

nel corso del confronto esperito nel dibattimento di primo grado. Si é detto, e qui si ripete, come non sia pertinente la circostanza che il CALO' viveva a Roma per inferirne che non potesse partecipare alle riunioni di mafia e come anzi potrebbero pure ricavarsene spunti di segno contrario (anche sul rilievo, in ordine al quale molto l'accusa si é soffermata, che era processualmente certo che il CALO', che si faceva chiamare "Mario AGLIALORO", mantenesse frequenti contatti con Palermo).

Si é visto, in sintesi, come sia persino logico ritenere (coerentemente appunto alle proteste difensive) che personaggi come BUSCETTA e CONTORNO odiassero CALO' (BUSCETTA addirittura per l'istintiva e intollerabile gelosia verso l'uomo che lui stesso aveva iniziato alla mafia e che poi sarebbe divenuto capo della sua stessa "famiglia" di Porta Nuova); ma si é dimostrato come tali atteggiamenti meritevoli di attenta valutazione processuale, non svalutino le risultanze del processo più di quanto non sia dimostrabile (o non dimostrabile) nel generale contesto ricostruttivo.

Insomma, nella valutazione della posizione del CALO' occorre ritenere per ripetute tutte le considerazioni di carattere generale specifico già svolte nelle parti precedenti.

In ordine alla stessa, i primi giudici avevano dunque osservato come inequivocabilmente convergenti fossero le fonti di prova, in primo luogo, proprio attraverso le rivelazioni di tutti i "pentiti" le quali erano state



unanimi nell'attribuire al CALO' un ruolo di alto livello esponentiale nell'ambito del sodalizio criminoso, rivestito soprattutto nell'espletamento della carica rappresentativa nel massimo organo decisionale di "cosa nostra", che era, appunto, la "commissione".

Le rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO sono disseminate di numerosissime citazioni; tanto che, così come ogni tentativo di svalutazione non può che procedere attraverso la totale contestazione della generale utilizzabilità delle fonti (e tale è stato infatti, come si è detto, il precipuo obiettivo della difesa), allo stesso modo una pedissequa analisi di tutte finirebbe con l'apparire superflua (a tacer d'altro perchè, secondo i ripetuti criteri metodologici, una o più accertate reticenze, o inesattezze, o persino falsità, non renderebbero squalificate sul piano processuale le chiamate in correità sulla affiliazione alla associazione mafiosa).

Perfino Leonardo VITALE (quel "pentito" di cui si è altre volte ricordato come fosse stato sottovalutato, ritenuto pazzo e rivalutato soltanto dopo la sua uccisione) aveva indicato nel CALO' un grosso esponente del sodalizio (ff.452221 - 452235). Laddove il fatto che proprio il CALO' fosse stato uno dei soggetti usciti indenni dalle verifiche processuali di quelle pregresse rivelazioni, non può certo apportare argomenti utili alla difesa ma non può altresì costituire, evidentemente, causa di alcuna preclusione.

E così, anche Gennaro TOTTA (come si era ripetuto nelle sedi richiamate) aveva indicato l'esistenza di un

personaggio che si era trapiantato a Roma ma che costituiva uno dei più rappresentativi esponenti della mafia che, come si ricorderà, aveva dato ordine a vari associati nella carceri di eliminare gli "scappati" e, in primo luogo, CONTORNO: fatti, appunto, confermati dalle rivelazioni di altri "pentiti" minori a quel tempo detenuti.

Tutte le fonti, insomma, erano esattamente convergenti. Tanto che le nuove acquisizioni probatorie, venute in evidenza nel dibattimento di appello, hanno finito con il dimostrare ad abundantiam la fondatezza del contesto accusatorio delineato.

Basti vedere numerosissime indicazioni offerte da CALDERONE, il quale ha ricordato di averlo conosciuto negli anni settanta (quando ancora le cosche si dedicavano al contrabbando dei tabacchi), di averlo visto a Roma, a Favarella in numerose riunioni di mafia, e sempre con un ruolo altamente rappresentativo (pagg. 6, 92, 132, 137 segg., 157 segg., 168, 197, 282, 402 segg. dich. istr.).

Per non parlare poi delle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale non ha mancato di suggerire la posizione di protagonista del CALO' persino nella strategia della guerra di mafia.

E sufficiente, in verità, fare riferimento alle (già richiamate) considerazioni che questa corte ha svolto in modo riepilogativo nel paragrafo 6.29, dove anzi è fortemente emergente il dubbio che il CALO' potesse essere stato proprio uno dei diretti responsabili morali di tutti gli omicidi della faida degli anni ottanta; e dove le



perplessità che la corte ha rivalutato, nello scrupolo decisionale, in ordine alle dette responsabilità, non solo non intaccano ma anzi rafforzano il convincimento della sicura appartenenza del CALO' al sodalizio mafioso.

La corte di primo grado ha, inoltre, esattamente ritenuto il CALO' responsabile delle imputazioni concernenti gli stupefacenti non soltanto facendo leva sulle citate rivelazioni dei "pentiti", ma procedendo persino ad una puntuale ricostruzione di tutte le vicende della vita di questo singolare personaggio il quale, da modesto commesso di un negozio di tessuti, era divenuto, nel breve volgere degli anni, titolare di una consistente posizione economica e di una possidenza immobiliare senza pari.

Sono stati evidenziati, in particolare, gli investimenti effettuati (persino in Sardegna) tramite Luigi FALDETTA che, come questo processo dimostra (infra, par. 10.125), altro non era che uno strumento nella mani di CALO' per il reinvestimento dei proventi derivanti dalle sue illecite attività; ovvero quelli effettuati tramite quel Domenico BALDUCCI (nelle more ucciso) del quale sono stati messi in luce i dubbi rapporti con il CALO' (contrassegnati da passaggi di ingenti somme di denaro); ovvero ancora i rapporti con Guido CERCOLA (anche a proposito dell'acquisto di una villa in provincia di Rieti nella quale erano stati rinvenuti esplosivo, droga, armi, in un contesto che ha dato luogo a diverse vicende giudiziarie anche per stragi, a carico del CALO').

E sono stati evidenziati, altresì, i puntuali

riscontri raccolti nel processo circa le trattative condotte dai complacenti prestanome che agivano con la presenza misteriosa di quel "Mario" che altri non era che il CALO' (pag.4337 sentenza impugnata).

Il coinvolgimento del CALO' nel traffico degli stupefacenti era stato inoltre desunto dagli stessi accertati rapporti dell'imputato con Antonino ROTOLO (con il quale il CALO' é stato trovato nel momento del suo arresto il 26 marzo 1985) ed é sintomatico che le abitazioni del CALO' e di costui fossero state, addirittura, collegate da apparecchi rice-trasmittenti; ovvero con Lorenzo DI GESU', anche lui coinvolto in traffico di stupefacenti.

Peraltro, alle parole dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO, che avevano confermato che questa fosse la prevalente fonte di guadagno del CALO', si sono aggiunte in questa fase di appello le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA. Il primo, infatti, fra l'altro ha ricordato specifici episodi, uno dei quali, per il suo valore storico, merita di essere sottolineato. Secondo il CALDERONE (pagg.400 segg. dich. istr.) una volta lui stesso si era recato ad un incontro che aveva come oggetto il traffico di stupefacenti (lo stesso dichiarante aveva apprestato una certa somma per finanziarlo) e a questo avevano preso parte personaggi come SANTAPAOLA, BONTATE, Michele GRECO ed altri, i quali erano stati poi accompagnati in una villa in cui vi era Gerlando ALBERTI (dove c'era anche Pietro VERNENGO e forse anche Tommaso BUSCETTA), quando era poi sopraggiunto il CALO' al quale il denaro era stato alla fine consegnato.



Anche MARINO MANNOIA ha raccontato del risalente inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti ricordando, per esempio, come Giovanni BONTATE (il quale era in rapporti astiosi con il fratello Stefano) si fosse associato con Michele GRECO ed appunto con il CALO' (pag.34 dich. istr.); come una volta lui stesso avesse provveduto alla lavorazione di un consistente quantitativo di eroina (circa 70 Kg.), che Salvatore CONTORNO gli aveva detto che apparteneva a Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", Tommaso SPADARO e, appunto, a "Pippo" CALO' (tanto che, essendosi rivelata la merce di scarsa qualità, si era ottenuta una resa minore, cosa che aveva fatto sospettare a quelli, compresi il CALO', che vi fossero state sottrazioni; e dopo Stefano BONTATE, al quale lui aveva rivolto le sue proteste per quelle illazioni, gli aveva confermato che i predetti erano appunto gli interessati alla lavorazione eseguita).

Laddove, tutti questi fatti sono stati confermati al dibattimento dal collaboratore, sulla cui affidabilità, specie sul punto del traffico di stupefacenti, questa corte ha ampiamente motivato nel par. 3.11 al quale si rinvia.

Le evidenti convergenze probatorie impongono dunque di confermare le statuizioni dei primi giudici in ordine alle imputazioni in esame.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si é premesso nel paragrafo 4.4. - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al

quale - come si é motivato nel paragrafo 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 C.P., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette e mesi sei di reclusione. Se non che, il procuratore generale ha giustamente dedotto che in relazione al notevole spessore criminale del CALO' sarebbe stata appropriata una pena più severa. E questa corte non può che condividere le doglianze del requirente, sul rilievo che le risultanze probatorie nei termini come sopra riepilogati, impongono una più appropriata graduazione, proporzionata al ruolo direttivo e di primo piano dell'imputato (anche se in tale valutazione restano sostanzialmente assorbiti gli aumenti di pena da eliminare perchè illegittimamente inflitti in primo grado come specificato nella trattazione generale).

In applicazione dunque dei criteri di cui all'art.133 c.p. si ritiene congrua la pena di anni 9 di reclusione (p.b. 416 bis C.P. = 6 anni + aggr.); per le imputazioni concernenti gli stupefacenti la pena va invece stabilita in anni 14 di reclusione e lire 200 milioni di multa (p.b. art.74 = anni 8 e lire 120 milioni + aggr. 1/2 = a. 12 e 180 milioni + 81 cpv. per 75).

Vanno mantenute ferme le statuizioni accessorie di cui alla sentenza impugnata, giustificate dal regime legale della condanna e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato.



961774

10.49. CAMPANELLA Attilio - L'imputato é stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) unificati per continuazione e condannato alla pena di anni sette di reclusione e lire 18 milioni di multa oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto impugnazione dolendosi della insufficienza delle fonti probatorie.

Ha proposto, altresì, appello il procuratore generale in ordine alla errata individuazione delle aggravanti sulle imputazioni medesime.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va sostanzialmente confermata, con le precisazioni di ordine generale di cui alla parte quarta.

I primi giudici avevano infatti ricavato argomenti di prova, in primo luogo, dalle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva indicato il CAMPANELLA come "uomo di fiducia" dei fratelli GRADO, fornitori di eroina a Milano.

Nel precisare che l'eroina veniva fornita proprio da un certo "Attilio" presso un bar (Washington) di Milano, il "pentito" aveva descritto costui come un uomo di circa quarant'anni, palermitano e scuro di carnagione (f.504670). Il CONIGLIO aveva peraltro ricordato di avere consegnato circa quaranta milioni ai GRADO in pagamento di una

fornitura di cocaina presso l'ippodromo San Siro di Milano e che questa era stata appunto effettuata da Vincenzo GRADO tramite lo stesso Attilio (f.504743).

Tale persona, riconosciuta dal CONIGLIO in fotografia nelle sembianze dell'odierno imputato (ivi), era stata con certezza identificata dalle indagini dei carabinieri (ff.180070 segg.) come "un ex macellaio di Palermo emigrato a Milano da circa quindici anni, di agiate condizioni economiche ed amante dei cavalli". E lo stesso imputato non aveva neppure negato di conoscere il CONIGLIO ed anche i GRADO (f.015501), ancorchè ovviamente negando il contenuto illecito dei rapporti.

A giudizio della prima corte le dichiarazioni di CONIGLIO avevano poi trovato riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO, il quale aveva a sua volta indicato il CAMPANELLA appunto come un ex macellaio di Palermo amante dei cavalli che da quando si era trasferito a Palermo aveva cambiato completamente tenore di vita grazie alle illecite attività alle quali era dedito (f.485429).

Ed un eloquente riscontro obiettivo era stato, altresì, individuato nella intercettazione di una conversazione telefonica, dal tenore piuttosto equivoco, intervenuta tra certa "Elsa" e l'"Attilio", il quale cercava di "Salvino" (noto diminutivo del CONIGLIO) e al quale l'Elsa rispondeva informandolo che costui era andato a sbrigare una non meglio specificata "commissione", tuttavia esattamente compresa dall'interlocutore (fot.485449).

La deduzione aveva trovato puntuale conferma nelle



dichiarazioni di Elsa LODETTI identificata appunto per una delle due persone in questione, la quale aveva precisato che l'interlocutore "Attilio" era un uomo di circa cinquant'anni, di origine siciliana con capelli brizzolati e carnagione scura, che spesso andava al bar e chiedeva del CONIGLIO (f.180089).

Orbene, non vi é dubbio che alla stregua di queste risultanze ben giustificate debba apparire il convincimento dei primi giudici a fronte del quale le proposizioni difensive si sono accentrate nella scarsa portata intrinseca (di ciascuna) delle fonti di prova, ma ovviamente cercando di svalutare la complessiva e convergente valenza di esse nel reciproco completamento logico e storico.

Di guisa che non sfugge come sia del tutto inconsistente l'osservazione che, per esempio, ANSELMO non avesse mai riferito di traffici di stupefacenti; affermazione vera ma riduttivamente limitata alla consistenza intrinseca dell'acquisizione la quale, per contro, dimostra la sua portata probatoria integrandosi con gli elementi descrittivi ricavabili dalle residue emergenze processuali.

Peraltro, la precisa descrizione (in tutti le fonti) e le esatte e convergenti indicazioni attraverso cui si é pervenuti ad identificare nel CAMPANELLA il personaggio "Attilio" ricorrente nelle rivelazioni e persino nella (ovviamente contestata) telefonata intercettata, non lasciano spazio ad alcuna doglianza neppure a quella pretestuosamente rivolta ad aleatori accertamenti peritali;

nè a quelle intuitivamente inconsistenti riposte sulla considerazione che altri collaboratori (ancorchè inseriti nel "giro" della droga) avessero (conosciuto e) citato il CAMPANELLA.

Va dunque confermata la statuizione finale dei primi giudici risultante dalle precisazioni di cui alla parte quarta e considerato che la misura della pena inflitta appare certamente adeguata all'entità dei fatti accertati.

Consegue la condanna alle spese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.

10.50 CAMPANELLA Calogero - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 della rubrica (associazione per delinquere semplice) e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre statuizioni accessorie; è stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Hanno proposto appello, oltre all'imputato che ha reclamato l'assoluzione con formula piena, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali hanno chiesto l'affermazione di responsabilità del CAMPANELLA in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli. Il procuratore generale ha dedotto la inadeguatezza della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che va affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p. in accoglimento di specifica doglianza da parte del pubblico ministero.

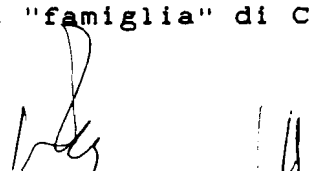
In realtà i primi giudici avevano ritenuto acquisita la prova che il CAMPANELLA fosse affiliato all'associazione per delinquere denominata "cosa nostra" quale componente della "famiglia" di Catania facente capo a SANTAPAOLA e rivestendone addirittura la carica di vicecapo.

Si era, in primo luogo, accertato che per alcuni mesi e nel corso del 1981 il CAMPANELLA aveva effettuato diversi

versamenti di somme di denaro a favore di detenuti, presso la casa circondariale di Catania, appartenenti al gruppo mafioso del SANTAPAOLA (f.075055); il che dimostrava, con eloquente univocità, che egli fosse inserito nell'organigramma della cosca, tra le cui abitudini (secondo convergenti acquisizioni) vi era quella appunto di sostenere gli affiliati (così come all'esterno, anche) nella contingente situazione carceraria.

E che le giustificazioni addotte dall'odierno imputato, il quale aveva sostenuto di avere elargito tali somme spontaneamente e per scopi di solidarietà umana, fossero esattamente irrilevanti, era risultato dimostrato dal numero e dalla personalità dei destinatari di quelle periodiche somministrazioni di denaro (che come il CAMPANELLA finirà con il riconoscere al dibattimento, potevano anche essere persone non conosciute). Che d'altra parte, come sostenuto dalle fonti di accusa, il CAMPANELLA fosse in stretti contatti con il SANTAPAOLA, era stato dimostrato dall'acquisizione di materiale fotografico dove i due, nell'occasione di una inaugurazione (di un esercizio commerciale di sospetta contiguità), erano stati ritratti l'uno al fianco dell'altro (f.075055).

Inoltre, i primi giudici avevano ricavato argomenti di prova da numerose intercettazioni telefoniche, nelle quali il CAMPANELLA veniva indicato come "Carletto", soprannome da lui stesso ammesso (v. int. 12 agosto 1982, f.058779), e da queste era emerso un ruolo certamente da protagonista nell'ambito della predetta "famiglia" di Catania. Difatti,



in queste intercettazioni telefoniche, effettuate sull'utenza di Domenico CONDORELLI, Salvatore CRISTALDI e Giuseppe LICCIARDELLO (alle cui posizioni rispettivamente si rinvia) si faceva chiaro riferimento ad argomenti concernenti la guerra di mafia esplosa nella zona del catanese tra i clan rispettivamente facenti capo ad Alfio FERLITO ed al SANTAPAOLA. Ed anzi il CAMPANELLA era stato indicato come il tramite per rintracciare o comunicare con il SANTAPAOLA il quale, all'epoca, era latitante.

In questo contesto, particolarmente significative erano state, per esempio, alcune telefonate come quella intercorsa tra il LICCIARDELLO ed il SANTAPAOLA, il quale ultimo, nell'informarsi circa la eventuale emissione a suo carico di ordini di cattura riguardo l'omicidio di Alfio FERLITO, aveva invitato il LICCIARDELLO a comunicare periodicamente appunto al Carletto ogni eventuale novità (f.057750 e segg.); ovvero quelle nelle quali il CAMPANELLA commentava con il LICCIARDELLO o perfino con "Nitto" (SANTAPAOLA) gli omicidi che si stavano verificando a Catania nel corso della guerra di mafia.

Tali elementi, già univocamente indizianti, avevano peraltro trovato riscontro nelle rivelazioni di un "pentito" gravitante nel mondo criminale catanese, Salvatore PARISI, il quale aveva appunto indicato il CAMPANELLA come appartenente alla "famiglia" mafiosa di SANTAPAOLA (f.486242).

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che può essere accolta dunque la doglianza del pubblico ministero in ordine

al capo 10 (art.416-bis c.p.).

Infatti, a fronte di questi elementi, i primi giudici sono pervenuti all'ineccepibile conclusione dell'affermazione di responsabilità per associazione per delinquere ma, in aderenza ad un criterio professato in via generale, hanno escluso la sussistenza del reato di cui all'art.416- bis, in quanto il CAMPANELLA era detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/1982.

Richiamando quanto questa corte di secondo grado ha osservato in via generale (par. 4.7), si osserva però che il processo ha offerto, altresì, la prova della permanenza del vincolo associativo pur nella sopravvenuta condizione carceraria.

A parte, infatti, che nell'eloquente condotta di somministrazione periodica di denaro ai detenuti (nei termini evidenziati, fra gli argomenti indizianti la posizione del CAMPANELLA) può cogliersi la ulteriore riprova di quella non-interruzione del vincolo associativo a fronte di una vicenda carceraria (che finisce con il divenire solo una specie di "incidente" fisiologico nella "carriera" dell'affiliato); non può comunque negarsi che i dati acquisiti proiettino a situazioni attuali le informazioni concernenti quel vincolo associativo.

Tali sono, peraltro, anche le nuove acquisizioni sopravvenute nella fase di appello e in particolare le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA i quali hanno significativamente rafforzato il quadro complessivo della personalità dell'imputato coerentemente indicato come



efficiente collaboratore di SANTAPAOLA, attualmente inserito e in pieno collegamento con l'esterno (ed anzi é stato tratteggiato lo spessore criminale dell'imputato, additato come persona dedita a delitti; come nell'eloquente racconto dell'affidamento di un "kalashnikov" che nella cosca veniva chiamato "Filippo" e che era quello che - scherzosamente o seriamente, ma di certo in modo assai significativo - veniva indicato come destinato ad uccidere Alfio FERLITO: si veda a pag.21 dich. istr. CALDERONE).

Particolarmente utili sono state poi nel processo le dichiarazioni di Francesco VANARIA (f.071374), il quale aveva raccontato che un certo ERCOLANO e appunto il CAMPANELLA erano andati a trovarlo in carcere per raccontare particolari dell'omicidio di FERLITO.

Deve dunque considerarsi superata la presunzione (con argomenti positivamente dimostrati sul piano processuale) in base alla quale la condizione carceraria come principio dovrebbe avere interrotto il vincolo associativo. Di tal che non vi é dubbio che avrebbe dovuto pronunciarsi la sussistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., (in esso assorbito - secondo i criteri trattati in via generale - quello di cui all'art.416 c.p.).

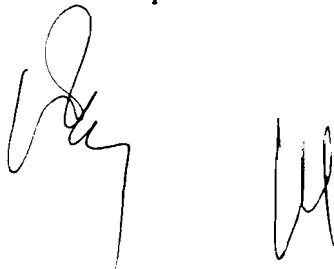
Per quanto attiene invece alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, la corte non può che condividere il convincimento espresso dai primi giudici sul fatto che i meri rapporti di conoscenza e collaborazione nell'ambito del gruppo criminale non potevano da soli implicare (neppure su un piano correttamente dubitativo) la

comune partecipazione ai traffici accertati per alcuni dei componenti il gruppo stesso.

Quanto alla determinazione della pena, in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene adeguata la pena di anni sei di reclusione, alla quale conseguono la pena accessoria e una sola misura di sicurezza (detentiva) imposta dal titolo di reato e dall'accertata pericolosità sociale dell'imputato.

Il condono non é consentito dal titolo di reato.

Consegue la condanna alle spese.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

961784

10.51. CAMPOREALE Antonio . - Nei confronti del CAMPOREALE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa poggiava sulle dichiarazioni di CONTORNO, peraltro successivamente riscontrate da quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

10.52 CANCELLIERE Domenico - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) ed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22, concernenti gli stupefacenti.

Ha proposto appello lo stesso imputato dolendosi della inconsistenza delle fonti di prova e chiedendo dunque l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione proposta.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e l'imputato ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte, che la decisione dei primi giudici non merita alcuna censura sul punto dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I primi giudici avevano difatti tratto argomenti indiziari in primo luogo dal fatto che l'imputato, assieme al fratello Leopoldo (infra par. 10.53), avesse ereditato dal nonno Leopoldo CANCELLIERE (indicato da BUSCETTA come capo della "famiglia" del Borgo: f.450007) le quote di partecipazione azionaria nella "Calcestruzzi Arenella



961786

s.r.l." assieme al fratello Leopoldo, imputato in questo procedimento. La società risultava controllata da Rosario RICCOBONO, il quale secondo le fonti d'accusa ne seguiva le vicende attraverso l'intermediazione del cognato Paolo VITAMIA, formalmente amministratore unico della stessa (f.131617).

In secondo luogo, la corte di primo grado aveva fatto leva sulla rilevante circostanza che il CANCELLIERE era stato riconosciuto in fotografia da quel Francesco GASPARINI che, come si è detto nella ricostruzione della guerra di mafia (par. 6.1), aveva offerto attendibili e comprovate informazioni sulla famiglia del RICCOBONO. Il GASPARINI, in particolare - come si ricorderà - aveva narrato di una riunione svoltasi il 30 aprile 1981 proprio presso la villa del RICCOBONO, nel corso della quale si era parlato di droga e soprattutto dei delitti più rilevanti commessi, e da commettere, in quel periodo (ivi).

Fatto assai significativo era che il CANCELLIERE avesse perfino negato di conoscere quelle persone (f.130056) pur immortalate in reperti fotografici acquisiti (in occasione di nozze di parenti del RICCOBONO).

Invero, al di là delle deboli speculazioni difensive, la circostanza del riconoscimento fotografico da parte del GASPARINI e della storicamente accertata vicinanza dell'imputato al clan RICCOBONO costituiscono univoco e convergente indizio dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed è sintomatico rilevare come la difesa, nei suoi

tentativi di svalutazione di queste fonti così rilevanti, abbia finito con il cercare di rivalutare la figura e la credibilità di BUSCETTA (altrove aspramente stigmatizzata), per inferirne che, avendo costui smentito GASPARINI, lo stesso non fosse a sua volta credibile. Laddove, proprio in questo caso, è fin troppo evidente come e perchè BUSCETTA dovesse per esempio negare le circostanze narrate dal GASPARINI sugli incontri con lui avuti a Bangkok per traffici di stupefacenti (fatti di cui questa corte ha dato piena contezza nella parte III cui si rinvia).

Ma il riscontro decisivo, ove fosse stato necessario, è stato comunque offerto in questo dibattimento da MARINO MANNOIA, il quale ha indicato l'imputato come appunto uno degli affiliati al sodalizio mafioso, aggiungendo di averlo conosciuto personalmente.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c. p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, ed in ordine al quale - come si è motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n.1 c. p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poichè il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che



disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti, di guisa che nella specie la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata, per eccesso, in relazione all'entità del fatto partecipativo correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene infine la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va quindi riformata nei termini medesimi.

10.53 CANCELLIERE Leopoldo - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove da tutte le imputazioni ascrittegli ed ha proposto appello invocando la formula piena sul rilievo della totale inconsistenza delle prove indicate dall'accusa.

Ha proposto a sua volta impugnazione il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) osservando che, attraverso le fonti di prova, l'imputato era stato indicato come partecipe del sodalizio criminoso assieme al fratello Domenico perchè legato dagli stessi rapporti da costui intrattenuti.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che quanto all'imputato Leopoldo CANCELLIERE non possono trovare accoglimento le doglianze del pubblico ministero.

Ed invero, anche costui era stato colpito dalla indiziante circostanza di avere ereditato la partecipazione azionaria della "Calcestruzzi Arenella s.r.l." dal nonno omonimo (v. supra, par. 10.52); ma, a fronte di questo, il solo fatto che (pur negando i rapporti di conoscenza a scopo difensivo) il CANCELLIERE avesse preso parte ad un ricevimento nuziale nel contesto della famiglia di RICCOBONO, non può implicare nè riscontro all'accusa nè



univoca convergenza verso lo stesso risultato indiziario.

Tali argomenti certamente sorreggono un dubbio sulla affiliazione anche di questo imputato al sodalizio mafioso. Ma esso non è risolto neppure dal fatto che costui frequentasse ambienti di sospetta estrazione; meno che mai il fratello Domenico. E il dubbio medesimo già reso consistente dalla equivocità dei dati acquisiti (viceversa supportati dalle decisive rivelazioni di GASPARINI quanto alla posizione di Domenico CANCELLIERE) è vieppiù compromesso dalle ulteriori indicazioni negative sopravvenute in questo dibattimento, allor quando MARINO MANNOIA ha negato appunto che l'odierno imputato fosse un affiliato mafioso.

Va quindi pronunciata assoluzione con formula adeguata al sopravvenuto regime processuale (anche per le imputazioni non oggetto di gravame da parte del pubblico ministero).

10.54. CANNIZZARO Francesco - Venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di associazione ex art.416 c.p. di cui al capo 1 (assorbito in questo più vasto contesto il reato associativo di cui al capo 7 riguardante il più specifico rapporto del prevenuto, e di altri soggetti, con l'organizzazione facente capo a Gaspare MUTOLO, connotata da legami fra gli ambienti palermitani e quelli catanesi ed alla quale non era apparso estraneo nel corso delle iniziali indagini lo stesso "pentito" Tommaso BUSCETTA); del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 10; del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13; del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 22; dei reati di associazione finalizzata al traffico anzidetto e di traffico di cui rispettivamente ai capi 17 e 40 (concernenti, come nel caso del capo 7, la più specifica posizione del prevenuto e di altri soggetti nella succitata organizzazione del MUTOLO con le stesse connotazioni surriferite anche a riguardo del "pentito" BUSCETTA); di altro reato ex articolo 416 c.p. ed altro ancora di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui rispettivamente ai capi 9 e 20 (concernenti come il CANNIZZARO anche altri soggetti collegati da vincoli o da interessi esplicitati in un sodalizio operante in Roma e facente capo ai fratelli catanesi FERRERA, sul quale fra dicembre 1982 e ottobre 1983



era stata condotta un'ampia indagine della Guardia di Finanza cui erano seguiti vari provvedimenti restrittivi emanati dall'autorità giudiziaria romana successivamente dichiaratasi incompetente per territorio a favore dell'autorità giudiziaria di Palermo, di questo sodalizio facevano parte il BELLIA ed il BONICA dei quali si è già detto; v. 10.26 e 10.34; di altri si dirà); infine, del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 51 (che contempla l'acquisto da parte del prevenuto, in concorso con Sergio GRAZIOLI, di stupefacenti da mani di John Mario CASTILLO (per un mero errore indicato negli atti istruttori come John Vittorio; v. nota in data 20 settembre 1984, f.122724) alias José Alberto MENDOZA; episodio che si inquadra nei fatti dell'organizzazione romano-catanese dei fratelli FERRERA sopra ricordata).

Il CANNIZZARO è stato condannato per tutti gli addebiti mossigli, assorbiti nei capi 13 e 22 i fatti di cui ai capi 17, 40 e 51 e ritenuta la continuazione fra i capi 1 e 10 e fra i capi 13 e 22 nonchè fra il capo 9 ed il capo 10 e fra il capo 20 e il capo 22, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre a pena accessoria e misure di sicurezza conseguenziali.

Il medesimo ha proposto appello deducendo la violazione dei diritti di difesa, per asserita inadeguatezza dei tempi di esercizio della stessa in relazione alla mole del processo, con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p.p., l'insussistenza di prova o, subordinatamente, l'insufficienza della stessa (peraltro

oggi parificata alla mancanza) e, più subordinatamente, l'esclusione delle aggravanti contestate, la sussistenza del vincolo di continuazione fra tutti i reati sopra elencati, e invocando, inoltre, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione dei minimi di pena.

Non c'è appello del procuratore della Repubblica, mentre l'appello del procuratore generale riguarda i noti temi della continuazione fra reati associativi e reati-scopo e della sussistenza o no delle aggravanti contestate a riguardo dei reati concernenti gli stupefacenti, temi che sono stati oggetto di trattazione nelle parti quarta e quinta, alle quali si rinvia per l'aspetto generale degli stessi.

Ciò premesso, e premesso, altresì, che della dedotta violazione dei diritti di difesa la corte si è occupata nella parte II e che nella specie l'articolazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione dimostra per tabulas che la difesa ha svolto compiutamente il suo compito, la corte osserva che sul conto del CANNIZZARO, del fratello Umberto, dei fratelli Antonino, Francesco e Giuseppe FERRERA, e di altri soggetti di cui si dirà, avevano riferito all'autorità giudiziaria romana i finanzieri del nucleo centrale di polizia tributaria che col noto rapporto del 17 novembre 1983 n.55649 (preceduto da alcuni rapporti preliminari e seguito da talune relazioni integrative o chiarificative; v.114076, 114298; 114350; 114489; 114598; 120538; 120408; 121221; 122552; 123643; 129502) rassegnavano il risultato delle indagini condotte sin dal dicembre 1982 nella capitale



al fine di smascherare una potente organizzazione volta al traffico di stupefacenti che aveva punti di riferimento in Sicilia, particolarmente a Catania, e centro di operatività e di smercio a Roma.

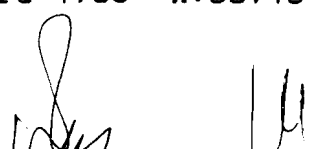
Venivano denunciati, pertanto, oltre ai predetti - trascurando a tal riguardo i nomi di coloro che non sono o non sono stati imputati in questo processo - Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Francesco CERTO, Vittorio CHIMERA, Mario D'ANGELO, Sebastiano DATTILO, Pietro Luigi DE RIZ, Cocan Patricia Heigler MONTECILLAS, Francesco GEREMIA, Antonietta GIUSTOLISI, Sergio GRAZIOLI, Michele e Salvatore IERNA, Giovanni LEOTTA, Concettina MORMINA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Saverio RIELA, Carlo SERRA, Benedetto SPATARO, Orazio TORRISI, Nicolo' TRAPANI, nonché i noti corrieri Anthony JOHNSON, Alan THOMAS, David BOWMAN ed il famosissimo trafficante orientale Koh Bak KIN, al cui servizio erano i predetti, arrestati, nel maggio 1983 (nel luglio successivo il KIN), nel corso di parallele indagini sul traffico di stupefacenti iniziate subito dopo l'arresto di Francesco GASPARINI, eseguito ad Orly il 10 novembre 1981, delle quali si erano occupati e si occupavano i nuclei della polizia tributaria di Palermo e Roma e la polizia di Stato di dette città.

Infatti, con un primo rapporto del 7 giugno 1982 n.8662 della Questura di Palermo erano stati denunciati per associazione ex art.416 c.p., associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (da cui traggono origine le imputazioni oggettivate nei capi 7, 17,

40) il GASPARINI e Gaspere MUTOLO (in quel tempo in regime di libertà vigilata a Palermo, già in regime di semilibertà a Teramo), Carlo DE CARO (nipote del MUTOLO), il KIN, ancora non noto, e Anna IANNI', Domenico CONDORELLI, Giuseppe LICCIARDELLO, Calogero CAMPANELLA, Salvatore CRISTALDI, Nicolo' MAUGERI, indicati come operanti in Catania e legati al MUTOLO che, come risulta dagli atti, era uomo di fiducia di Rosario RICCOBONO (v. rapporto giudiziario dell'8 febbraio 1983 in vol. 1/RB f.78), la cui organizzazione era legata saldamente a quella di Benedetto SANTAPAOLA (del resto sul punto le rivelazioni di Francesco GASPARINI non lasciano spazio a critiche demolitrici, tale é la forza delle stesse che corrispondono ad una realtà confermata da tutte le carte processuali).

Nell'ambito di queste indagini, specificamente concernenti il traffico con la Thailandia, via via gli addebiti sopra cennati furono estesi ad altri soggetti, in primis, limitatamente all'associazione finalizzata al traffico di droga (corrispondente al capo 17 della rubrica) al SANTAPAOLA nei cui confronti fu emesso il mandato di cattura n.388 del 7 ottobre 1982.

Successivamente, e interamente, per effetto di nuove acquisizioni di elementi probatori e di rapporti integrativi (dei quali é necessario ricordare quelli del 29 giugno 1983 n.430 e 34781 della squadra narcotici della Questura di Roma e del nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza, f.077607; del 30 agosto 1983 n.43032, del 28 ottobre 1983 n.52135, del 17 novembre 1983 n.55715 dello

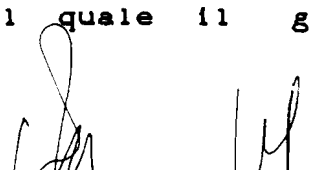


stesso nucleo, ff.117240; 084861; 084881; del 18 novembre 1983 della squadra narcotici dell'anzidetta Questura, f.084881; del 18 aprile 1984 n.21195 del nucleo surrichiamato relativo al riepilogo generale e sistematico delle indagini stesse), gli addebiti furono estesi al Koh Bah KIN (ora noto), i cui rapporti con Gaspare MUTOLO, del quale il nipote Carlo DE CARO era validissimo strumento e dal quale, dopo l'iniziale negativa, è stato inesorabilmente chiamato in causa, siccome emerge dalle dichiarazioni rese nella fase dibattimentale dal medesimo in tutta sintonia con quelle del KIN (udienza del 19 dicembre 1986), sono stati da quest'ultimo ampiamente delineati in tutte le dichiarazioni che puntualmente registrano gli incontri, le decisioni, i regolamenti vari dei conti con costante atteggiamento che è uscito vittorioso anche dal lungo confronto col MUTOLO al dibattimento (f.033650 segg.).

Le relazioni, che si erano cementate per via della conoscenza fatta in carcere, erano talmente strette che in casa del MUTOLO, presenti il GASPARINI, - i rapporti di intimità con il quale risultano dai particolari descritti dal MUTOLO medesimo nella dichiarazione dibattimentale del 21.5.1986 -, Saro RICCOBONO, SANTAPAOLA ed i fratelli MICALIZZI, costoro del clan di Rosario RICCOBONO (questi ultimi tutti interessati al traffico; v. le citate dichiarazioni di Carlo DE CARO che li nomina singolarmente) -, si stabilirono le modalità per una rilevante fornitura di droga da acquistarsi in Thailandia (v. dichiarazione di GASPARINI del 3 febbraio 1983 su rogatoria; f.075734). Che

il MUTOLO sia stato, inoltre intermediario della conoscenza GASPARINI-Koh Bah KIN risulta dalla dichiarazione dallo stesso resa all'udienza del 21 maggio 1986 (f.019742) nel corso della quale riferiva di traffici del GASPARINI e del Koh Bah KIN assumendo, fra l'altro, che intendevano inserirlo nel traffico, ma che ne ottenevano un rifiuto (f.019764), e, però non dando in più lunghe divagazioni alcuna spiegazione del perchè le accuse convergenti del Koh Bah KIN e del GASPARINI dovrebbero ritenersi infondate (f.019773 e 019780). Sono interessanti, inoltre, le notizie sui rapporti col THOMAS che aveva una clientela propria pur attingendo al KIN al servizio del quale operava quando si trattava di fornire di droga il MUTOLO; (v., in particolare, le dichiarazioni dell'11 e del 26.8.1983).

Indi gli addebiti furono estesi, altresì, a Fioravante PALESTINI, che era stato già ospite di Gaspare MUTOLO che lo aveva conosciuto a Giulianova (era venuto a Palermo "per prendere il sole" dirà il MUTOLO, audacemente, il 16.6.1983 al giudice istruttore, e alla succitata udienza che era "un bravo ragazzo", un industriale, una delle persone più perbene di Giulianova") e venne arrestato dalla polizia egiziana il 24 maggio 1983 nel corso del sequestro della motonave "Alexandros G", condannato in Egitto e lì detenuto; (la posizione dello stesso é stata separata con l'ordinanza istruttoria dell'8 novembre 1985); a Michele ABBENANTE (arrestato il 21 ottobre 1982 a Fiumicino per traffico di stupefacenti e infrazione alle norme valutarie e sottoposto a procedimento penale in ordine al quale il giudice



istruttore di Roma, rilevando la sussistenza di connessione con il procedimento di Palermo, dichiarò la propria incompetenza per territorio con sentenza in data 13 febbraio 1984, f.094670; gli addebiti connessi all'episodio del 21 ottobre 1982 sono quelli oggettivati nei capi 42 e 43 della rubrica), al THOMAS, al JOHNSON, al BOWMAN, a Ronald CZEBENIAK, Tang Bech JAN, Michael COTTAGE, Michele COLAMARIA, Chiang Wing KEUNG, Gianfranco URBANI, Guerino LA MOLINARA (anche costui di Giulianova entrato nel giro del MUTOLO), Giovanni MUTOLO (fratello di Gaspare), Giuseppe CRISTOFORETTI (deceduto, la cui posizione era stata separata con l'ordinanza suddetta), Palmos FOTIOS, Dimitrios GHEROKUNAS, Dimitrios KARAKOSTANTIS, Cristos THEODORU, Stavros PAPASTAVRU, Michail KARAKOSTANTIS, Charalampos GHEORGULIS, al DE RIZ (a cui si era giunti a seguito dell'intercettazione di una conversazione fra il THOMAS e Karen VAN DER BERGH di quello moglie, f.114706), Joannis VENTURIS e, infine, a Francesco CANNIZZARO e Giuseppe FERRERA nei cui confronti fu emesso il mandato di cattura n.69 del 29 febbraio 1984 (riproducente le imputazioni poi oggettivate nei capi 7, 17 e 40 della rubrica) essendo emersi collegamenti fra l'organizzazione del SANTAPAOLA, nella quale militavano, e quella di Rosario RICCOBONO di cui Gaspare MUTOLO era l'alter ego.

A seguito del rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria del 17 novembre 1983 n.55649 (che, come si è detto, è fondamentale a riguardo delle indagini svolte sullo smercio della droga nella piazza di Roma) nei confronti di

Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Francesco CERTO, Vittorio CHIMERA, Mario D'ANGELO, Sebastiano DATTILO, Pietro Luigi DE RIZ (che serviva da tramite fra il Koh Bak KIN ed il THOMAS: f.114707; v., anche, le dichiarazioni succitate del KIN dell'11 e del 26.8.83: diceva KIN che il DE RIZ, secondo THOMAS, lavorava per "uno di Catania, molto importante"), Cocan Patricia Heigler MONTECILLAS Francesco GEREMIA, Antonietta GIUSTOLISI, Sergio GRAZIOLI, Michele e Salvatore IERNA, Giovanni LEOTTA, Concettina MORMINA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Saverio RIELA, Carlo SERRA, Benedetto SPATARO, Orazio TORRISI, Nicolò TRAPANI venivano emessi due provvedimenti restrittivi in data 22 novembre il primo, che si riferiva agli addebiti di associazione per delinquere ex art.416 c.p. e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (da cui traggono origine le imputazioni oggettivate nei capi 9 e 20 della rubrica; f.116222), l'altro in data 30 novembre 1983 (f.116881), ripetitivo quanto agli addebiti suddetti, estesi, a seguito delle dichiarazioni rese il 25 novembre 1983 dal DE RIZ (f.116773 segg.) a José Alberto MENDOZA (che sarà poi identificato nella persona di John Mario CASTILLO) ed a Paul Edward WARIDEL (noto intermediario internazionale nel traffico di stupefacenti, il cui nome ricorre ripetutamente nei traffici suddetti e nei rapporti con trafficanti orientali; la posizione del WARIDEL é stata separata con l'ordinanza istruttoria dell'8 novembre 1985), e innovativo a riguardo di numerosi addebiti per specifici episodi di traffico, che hanno dato luogo alle imputazioni di cui ai



capi 44 (imputati CHIMERA, D'ANGELO, RAPISARDA e SERRA), 49 (D'ANGELO e RAPISARDA), 50 (GIUSTOLISI, Michele e Salvatore IERNA), 51 (Francesco CANNIZZARO e GRAZIOLI), 52 (DE RIZ), 53 (CASTILLO alias MENDOZA), allorchè gli atti pervennero a Palermo a seguito della nota sentenza in data 31 marzo 1984 con la quale il giudice istruttore di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore dell'autorità giudiziaria palermitana, rilevando, in primis, che presso di questo pendeva un procedimento contro "Giuseppe FERRERA e Francesco CANNIZZARO", persone di vertice dell'associazione di cui alla lettera A (quella duplice associazione contestata con gli ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983, scissa, poi, nei capi 9 e 20 del presente processo secondo quanto si è già detto), nei cui confronti l'autorità predetta aveva emesso mandato di cattura (il n.69 del 29 febbraio 1984 sopra richiamato) per i reati di associazione per delinquere ex art.416 c.p., associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (sono i capi 7, 17, 40 della rubrica) nell'ambito del procedimento contro Gaspare MUTOLO, Francesco GASPARINI, Carlo DE CARO, Anna IANNI, Domenico CONDORELLI ed altri, e che, data l'identica natura dei fatti delittuosi, sussisteva la connessione di cui all'art.45 n.2 e 4 c.p.p. 1930, e poi, che nel contesto del procedimento anzidetto si procedeva per numerosi reati d'omicidio con le conseguenze, essendo i più gravi fra quelli contestati, di cui all'art.47 c.p.p. citato (f.090747).

In sostanza emergeva dalle carte del processo che il

CANNIZZARO ed il FERRERA erano componenti di una duplice organizzazione dedita a traffici di droga, una, quella scoperta dal nucleo di polizia tributaria di Roma nel corso delle indagini svolte dal dicembre 1982 al novembre 1983 per lo smercio degli stupefacenti nella capitale, nella quale i prevenuti avevano un ruolo di spicco (il ruolo direzionale è stato, però, contestato al solo FERRERA, la cui posizione è stata separata per assoluto impedimento dello stesso ad essere presente al dibattimento), l'altra, quella oggetto delle indagini avviate a seguito dell'arresto del GASPARINI, via via arricchitasi dai risultati, sempre più consistenti, delle investigazioni condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato per mettere un punto fermo nel traffico fra Thailandia e Italia cui fossero interessate le organizzazioni mafiose siciliane, nella quale i due prevenuti erano inseriti in quanto gravitanti nella sfera operativa dell'organizzazione di Benedetto SANTAPAOLA collegata a quella di Rosario RICCOBONO di cui Gaspare MUTOLO era un uomo di fiducia, organizzazioni, queste ultime, inserite nel più vasto contesto operativo a cui le imputazioni oggettivate nei capi 1, 10, 13 e 22 si connettono.

Per completezza va detto che gli atti concernenti Alan THOMAS, Anthony JHONSON e David BOWMAN furono trasmessi all'autorità giudiziaria di Roma a seguito di sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa nei loro confronti in data 23 febbraio 1984, risultando che a loro carico (e di altri soggetti fra cui il DE RIZ, nel processo



presente anche per le imputazioni di cui al capo 9 e 20 che hanno mantenuto la loro autonomia) a Roma pendeva analogo procedimento instaurato per un "giro" romano a cui i predetti erano interessati senza organico collegamento con le organizzazioni mafiose siciliane (f.086225). I predetti furono giudicati dal Tribunale di Roma (cfr. sentenza 5.7.1986; produzione ud.20.10.1987).

Premesso tutto ciò, la corte osserva che le doglianze espresse dalla difesa non sono condivisibili.

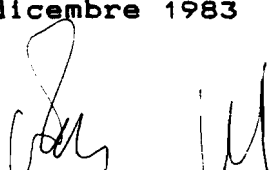
Esse muovono, infatti, dalla proposizione suggestiva secondo cui i primi giudici, particolarmente a proposito dell'addebito di cui al capo 51, avrebbero fondato il giudizio su un autentico travisamento delle carte processuali.

La corte potrebbe limitarsi, a ripetere, sulle scia delle argomentazioni svolte dai primi giudici i numerosissimi passi delle dichiarazioni accusatorie che, al di là delle inevitabili discrasie nella narrazione dei tanti fatti (oggetto dell'indagine che interessa e di altre) la cui ricostruzione costituisce pur sempre un notevole sforzo di memoria da parte dei soggetti dichiaranti, resistono a qualsiasi critica e dimostrano che Francesco CANNIZZARO svolgeva una molteplice attività nel traffico della droga ed era ben inserito nelle organizzazioni che gestivano tale traffico e conosciuto dagli operatori a livello di un CASTILLO (alias MENDOZA) o Alan THOMAS o Pietro Luigi DE RIZ, i quali, o abilissimi corrieri o attivissimi intermediari, non erano personaggi secondari ed erano anzi

"qualcuno" nel traffico stesso (giacchè é evidente, corrieri ed intermediari costituiscono la spina dorsale che collega il produttore del servizio al fruitore dello stesso), e però, intrinseco anche di personaggi di minore livello, anche se molto attivi nel traffico (come Giovanni RAPISARDA: v. f.114676).

Ma, avendo la difesa, fra l'altro, contestato che il CASTILLO-MENDOZA avesse riconosciuto fotograficamente il prevenuto ed invocato, a tal riguardo, il contenuto della dichiarazione resa il 12 luglio 1984 al giudice istruttore (f.122285) nel contesto delle indagini attinenti al procedimento contro Giuseppe BELLIA e gli altri soggetti già menzionati, tra i quali lo stesso dichiarante, trasmesso a Palermo a seguito della più volte citata sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria romana, la corte, affinchè sia chiaro che i primi giudici, affermando che il prevenuto era stato fotograficamente riconosciuto, non si sono affatto allontanati dalle risultanze processuali rimanendovi, anzi, puntualmente ancorati, ribadisce che l'imputato, più volte per altro riconosciuto fotograficamente (v. DE RIZ, e THOMAS, dei quali si dirà), è stato perfettamente identificato anche dal CASTILLO - MENDOZA.

E', invero, sufficiente correlare - in tutta l'interezza - la dichiarazione resa dal predetto il 12 luglio 1984, sulla quale la difesa si è fermata solo parzialmente, con le altre dichiarazioni rese dal medesimo, che non sono soltanto quelle del 7 dicembre 1983 rese al



pubblico ministero di Roma, quando ancora il succitato procedimento contro Giuseppe BELLIA e compagni era pendente avanti a quell'autorità giudiziaria, ma anche le precedenti sino a risalire a quella del 6 luglio 1983, resa al pubblico ministero di Roma, subito dopo l'arresto avvenuto il 4 luglio mentre si apprestava a consegnare a Sergio GRAZIOLI, attivo trafficante, poco più di mezzo chilogrammo di cocaina.

Sentito dal magistrato inquirente il CASTILLO, allora ancora noto come José Alberto MENDOZA, disse che, venuto in Italia dalla Spagna, tale Luis, anche lui venuto dalla Spagna gli aveva presentato il GRAZIOLI e tali "Franco" e "Pietro". Dopo aver narrato vicende di traffico e quella del suo arresto, interrogato il 7 dicembre 1983 nella circostanza surriferita il CASTILLO-MENDOZA, premettendo di aver fatto col GRAZIOLI una molto buona conoscenza, riferendosi ad un incontro col medesimo, al quale erano presenti un amico di costui ed altro che faceva da interprete, ed aggiungendo di aver riveduto il primo dei due anzidetti in Piazza della Repubblica e di esserne stato richiesto della fornitura di un chilogrammo di cocaina, testualmente disse che non sapeva se Francesco CANNIZZARO e Pietro Luigi DE RIZ fossero persone a lui note e che, però, avrebbe potuto dare "risposta sicura" se gli fossero state mostrate in fotografia. Mostrategli, allora, un gruppo di otto foto segnaletiche, il CASTILLO-MENDOZA riconobbe in una l'effigie di una delle persone anzidette e dopo tale riconoscimento, in segno inequivoco dello stesso, firmò a

tergo la foto, la quale riproduceva l'effigie (frontale) di Francesco CANNIZZARO ("effigie singola" si dice nel verbale, e non a caso, e se ne dirà il motivo), e precisò che la foto anzidetta si riferiva alla persona di Piazza della Repubblica e che fra le foto non c'era quella della persona che negli incontri faceva da interprete (il DE RIZ, che ha ammesso di aver svolto tale compito). La conferma più sicura del riconoscimento suddetto proviene dalla stessa dichiarazione del 12 luglio 1984, allorchè il CASTILLO-MENDOZA, confermando le dichiarazioni del 7 dicembre 1983 aggiunse di confermare "in particolare il riconoscimento di Francesco CANNIZZARO". Essendogli stata, però, mostrata una raccolta fotografica dichiarò di riconoscere nella foto segnata col numero 11 il personaggio che faceva da interprete negli incontri col GRAZIOLI (il DE RIZ la cui foto, secondo quanto si é detto, non era fra quelle otto mostrate il 7 dicembre 1983) e, non avendo riconosciuto nelle foto numero 4 e numero 20 le sembianze del CANNIZZARO e del GRAZIOLI, dopo l'intervento dell'istruttore, precisò che notava una certa rassomiglianza. Ebbene la raccolta in discorso é quella medesima mostrata al DE RIZ nell'interrogatorio del giorno prima (nello stesso contesto di indagini, f.122445) ed il DE RIZ riconobbe nelle foto suddette le sembianze del CANNIZZARO e del GRAZIOLI. Il rapporto fra le due selezioni di foto, quella di otto mostrate il 7 dicembre 1983 e l'altra più vasta mostrata il 12 luglio 1984 (al DE RIZ l'11 luglio), sta in questo che la prima conteneva due foto del CANNIZZARO, una, quella

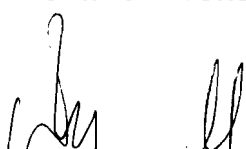


riconosciuta dal CASTILLO-MENDOZA, l'altra, che il CASTILLO non notò o non guardò con attenzione, corrispondente a quella segnata col n.4 della seconda raccolta (foto ripresa frontalmente e di profilo, vedi f.117093; a differenza dell'altra "a effige singola"). In sostanza il CASTILLO-MENDOZA riconobbe la foto che riproduceva le sembianze più recenti del CANNIZZARO. E il riconoscimento, conseguentemente, fu perfetto.

Del resto, il THOMAS, che già nel corso dell'interrogatorio del 30.10.1983 reso al giudice istruttore di Roma riferendosi agli incontri di Roma con Giuseppe FERRERA ed altri suoi fedeli, fra i quali il CANNIZZARO, aveva riconosciuto fotograficamente i partecipanti agli incontri (f.085148), nel corso del successivo interrogatorio reso il 17 novembre 1983 al giudice istruttore di Palermo, nel contesto delle indagini connesse al procedimento contro Gaspare MUTOLO ed altri (fra i quali lui medesimo e JOHNSON, BOWMAN, CZEZENIAK, LA MOLINARA, Chiang Wing KEUNG etc. nei cui confronti era stato emesso il mandato di cattura in data 12 luglio 1983, n.326 - f.078271 - riprodotte i capi di imputazione di cui al mandato n.326 del 23 luglio 1982 - f.058609 - emesso nei confronti del MUTOLO, di Tommaso BUSCETTA, di Carlo DE CARO, etc.) riconobbe nella prima foto delle sette mostrategli in sequenza numerata le sembianze del CANNIZZARO ripreso frontalmente e di profilo (f.083509 in relazione a f.083496; nella stessa circostanza il THOMAS riconobbe le fattezze del GRAZIOLI nelle foto segnate con i numeri 4 e 6, l'una

riproducendo le sembianze giovanili del GRAZIOLI, ripreso frontalmente e di profilo, l'altra riproducendo un GRAZIOLI già avanti negli anni ripreso frontalmente: f.083507 e 083529; anche il DE RIZ, osservando nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio 1984 la raccolta fotografica, che il giorno successivo venne mostrata al CASTILLO-MENDOZA, nella foto n.20 riconoscendo l'effigie del GRAZIOLI avvertì che si trattava di foto molto antica, appunto perchè era meno recente: f.122445).

Tanto la corte ha voluto sottolineare per significare anzitutto che i riconoscimenti, dei quali si è detto, anche di soggetti diversi dal CANNIZZARO, sono stati oggettivamente riscontrati dalla conferma immediata della riconducibilità della fotografia al soggetto di cui i dichiaranti avevano parlato, poi, perchè, si è avuta la conferma, attraverso le correlazioni anzidette, dell'identità del "Franco" presentato dal DE RIZ (che aveva conosciuto il CANNIZZARO a Rebibbia: f.083486) al THOMAS e da Sergio GRAZIOLI (che pure l'aveva conosciuto in carcere come è stato confermato all'udienza del 14 maggio 1984) al CASTILLO-MENDOZA, con Francesco CANNIZZARO. Il che, inoltre, offre qualche spunto di riflessione in ordine agli effetti prodotti dal riconoscimento stesso che, infatti, va oltre il mero ambito della contestazione dell'addebito di cui al capo 51 (acquisto da parte del CANNIZZARO e del GRAZIOLI di un chilogrammo di cocaina loro venduta dal CASTILLO alias MENDOZA a sua volta chiamato a rispondere del fatto suo come dall'imputazione di cui al capo 53; ma nei confronti del



CASTILLO la sentenza di primo grado é divenuta definitiva avendo il pubblico ministero, unico impugnante, rinunciato all'appello, donde la dichiarazione di inammissibilità nelle more intervenuta), dal quale la difesa ha tratto la deduzione di che si é discusso, ed investe tutti gli atti del processo dove, appunto, il CASTILLO-MENDOZA, il THOMAS ed il DE RIZ chiariscono la presenza, il ruolo, l'attività del CANNIZZARO, e con lui naturalmente del GRAZIOLI in quelle circostanze in cui i due appaiono insieme, giacchè, accertata l'identità del "Franco" con Francesco CANNIZZARO, non v'ha ombra di dubbio che, quando i predetti, nelle circostanze dette, al "Franco" si siano riferiti, intendessero riferirsi al CANNIZZARO stesso e non ad altro soggetto.

In queste condizioni, e ad integrazione delle argomentazioni della sentenza nelle parti in cui sono richiamate le manifestazioni dell'attività del prevenuto, va detto che assumono sicuramente una significazione sintomatica specialmente l'episodio ricordato dal CASTILLO-MENDOZA della richiesta da parte del CANNIZZARO di "un chilogrammo di cocaina"; il riferimento pure del CASTILLO-MENDOZA alla vendita allo stesso di "950 grammi di cocaina" (f.122291; nel corso dell'interrogatorio reso il 29 giugno 1984 al giudice istruttore di Roma, al quale il CASTILLO, confermando di non chiamarsi José Alberto MENDOZA, dichiarava, finalmente, le sue vere generalità); la confidenza del GRAZIOLI al DE RIZ (della quale si dirà) relativa all'acquisto di 900 grammi di cocaina, insieme con

il CANNIZZARO, presso il CASTILLO-MENDOZA; l'episodio relativo all'acquisto di Kg.3,200 di eroina che, oggettivato nel capo di imputazione di cui alla lettera b) della sentenza dichiarativa della incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria romana nel procedimento contro Giuseppe BELLIA e gli altri, fra i quali Francesco CANNIZZARO, non trova collocazione nella sentenza come capo specifico a se stante; ma certamente, essendo stato il fatto contestato al prevenuto (dove la doglianza espressa dalla difesa col secondo dei nuovi motivi di appello presentati a norma dell'art.511 c.p.p. 1930 modificato dall'art. del D.L. 21.10.1988 n.445 conv. in L. 535/1988), rientra nella contestazione generica di traffico di stupefacenti mossa anche al CANNIZZARO, cui si è dato carico del traffico come dal capo 22 nel quale è stata assorbita l'imputazione del capo 40.

La difesa, con riferimento a quest'ultimo fatto, ha dedotto che non vi sarebbe prova della riconducibilità dello stesso al prevenuto e sottolineato che costui, imputato a Roma nel procedimento contro Sergio GRAZIOLI ed i fratelli Giuseppe ed Antonino FERRERA per traffico di stupefacenti (cessione a Raffaele PERNASETTI ed Enrico DE PEDIS di eroina), è stato assolto dall'addebito con sentenza definitiva (v.produzione alle udienze del 20 ottobre 1987 e del 26 ottobre 1990, finalizzata soprattutto ad acquisire agli atti il giudizio di inaffidabilità espresso dai giudici romani sul conto del DE RIZ che era l'accusatore nel processo; la corte tornerà sull'argomento), a tal riguardo



deducendo anche che il quantitativo di eroina ceduto ai due soggetti summenzionati avrebbe fatto parte del maggiore quantitativo di Kg.3,200 che "secondo DE RIZ avrebbe [il CANNIZZARO] ricevuto dal THOMAS e per cui é imputato nel presente procedimento" (vedi pag. 14 dei motivi in esame). In sostanza la deduzione é volta a sostenere che, se é stata riconosciuta infondata l'accusa di cessione al PERNASETTI ed al DE PEDIS di eroina, che avrebbe fatto parte del maggiore quantitativo suddetto, non si comprenderebbe la riferibilit  al prevenuto della detenzione o del possesso di tale maggiore quantit .

La corte, per , osserva che, a prescindere dal fatto che ogni giudicato ha una sua propria autonomia e, certamente, connotazioni diverse in relazione alle questioni trattate (soltanto facendo eccezione la regola de ne bis in idem), non sembra che nella specie la deduzione difensiva sia sorretta dal contenuto dalle carte processuali.

Non trascurando la diversa collocazione temporale dei due episodi (febbraio 1983 il fatto giudicato a Roma; marzo-giugno 1983 quello ora in esame; melius marzo-maggio essendo stato il THOMAS arrestato il 23 maggio 1983; cfr. rapporto del nucleo centrale della polizia tributaria del 17 novembre 1983 n.55649; f.114705 segg.; inoltre il rapporto della stessa polizia tributaria in data 18.4.1984 n.21195; f.089711 segg.) sulla quale qualche perplessit , essendo stati due i trasporti di droga, potrebbe cadere soltanto in ordine al primo relativo a Kg. 1,800 nel gennaio-febbraio 1983 (potrebbe essere infatti quello a cui la difesa si

riferisce), restano gli altri kg. 1,400 dell'aprile 1983 (in totale, infatti, kg. 3,200; vedi la dichiarazione del 17.11.1983), e comunque non si può in nessun modo ignorare che il THOMAS ha confermato all'udienza dell'11 settembre 1986 le precedenti dichiarazioni (con la sola modificazione del riconoscimento del RAPISARDA, su cui la corte tornerà trattando la posizione del medesimo), con le quali aveva senza tentennamenti detto che entrambi i trasporti erano destinati ai siciliani.

Del resto la correlazione dei dati forniti dal THOMAS sin dai primi giorni del suo arresto conferma che il medesimo, apertosi con le autorità e disposto alla collaborazione, rappresentò un quadro veritiero del giro di traffici nel quale si era introdotto su opera di convinzione fatta dal "Wing" (l'imputato Chiang Wing KEUNG, che figura, secondo quanto si è già detto, tra i soggetti raggiunti dal più volte citato mandato di cattura n.326 del 12 luglio 1983 e che è rimasto nel processo con gli addebiti di cui ai capi 17 e 40 appunto mossi all'organizzazione di Gaspare MUTOLO) servendosi, a tal fine, dei corrieri JOHNSON, BOWMAN, CZEBENIAK e COTTAGE (questi ultimi due arrestati l'uno il 7.4.1983, l'altro il 5.6.1982). Per completezza va detto che i trasporti, essendo l'attività cominciata nel dicembre 1981 o gennaio 1982, furono parecchi e che il sesto in sequenza assoluta corrisponde al primo dell'anno 1983 (quello di gennaio), di guisa che il settimo corrisponde al secondo di detto anno (aprile) e l'ottavo al terzo che si concludeva con l'arresto e del THOMAS e del BOWMAN e dello JOHNSON



961812

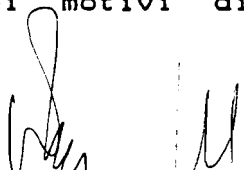
(maggio). Appunto la corte ha voluto ciò riepilogare per sottolineare la particolare sintomatica rilevanza delle dichiarazioni del THOMAS.

In queste condizioni, manifestamente discendendo dalle notazioni suddette, tutte ancorate alle emergenze processuali, la molteplicità delle relazioni del prevenuto, si coglie più compiutamente la consistenza della precisazione del DE RIZ che nell'interrogatorio del 25 novembre 1983, reso al giudice istruttore di Roma non appena emesso il primo degli ordini di cattura conseguenti al rapporto giudiziario del 17 novembre 1983 n.55649 (f.114548) dichiarò di aver saputo un giorno di giugno 1983 che "sette giorni prima" il GRAZIOLI che gli faceva la confidenza, e Francesco CANNIZZARO avevano acquistato 900 grammi di cocaina da tale MENDOZA Mario arrestato il 4 luglio 1983 (si noti il prenome Mario; quando il MENDOZA confermò le vere generalità disse di chiamarsi John Mario CASTILLO; egli era abituato alle "falsità personali": v. interrogatorio del 29 giugno e 12 luglio 1984 sopra richiamati; non può suscitare meraviglia che il "MENDOZA", che si diceva "Josè Alberto" talvolta operasse come "Mario" e come tale il DE RIZ l'avesse conosciuto).

Nè la dedotta valutazione negativa della personalità del DE RIZ da parte del Tribunale di Roma nel giudizio surrichiamato contro Sergio GRAZIOLI, i fratelli FERRERA ed il prevenuto nel quale per effetto della separazione di alcune posizioni furono emesse le sentenze in data 11.12.1986 e 5.2.1987 richiamate dalla difesa (confermate

dalla corte di appello il 27.10.1988; ora definitiva, v. gli atti prodotti alle udienze del 20 ottobre 1987 e del 26 ottobre 1990) può spiegare effetti in questo giudizio. Esso riguarda esclusivamente quel giudizio. Il DE RIZ non è un personaggio immune da critiche, ma le sue dichiarazioni vanno analizzate e valutate nel contesto dei fatti a cui si riferiscono. Più volte il collegio ha avuto modo di affermare che non può il chiamante in correità essere disatteso in toto perchè colto in mendacio parziale. Se questo, poi, riguarda un altro giudizio, appare ingiusta la pretesa di estendere la valutazione a diverso giudizio. Dunque, la valutazione negativa anzidetta a cui la difesa ha attribuito molta importanza, in realtà si esaurisce nel diverso contesto del fatto esaminato da quei giudici ed avente sue proprie connotazioni.

Ma la difesa sul DE RIZ ha specialmente fermato l'attenzione, richiamando, sempre all'oggetto di inficiarne l'attendibilità, la sentenza del Tribunale di Roma del 5 luglio 1985 (sopra richiamata, emessa nel procedimento contro JOHNSON, THOMAS, BOWMAN, lo stesso DE RIZ, KohBak KIN etc....) della quale ha citato un passo isolato, staccato dal contesto generale la cui lettura conduce, invece, alla conclusione che quei giudici hanno dato credito al DE RIZ quando il medesimo è stato ritenuto, appunto, attendibile, senza coinvolgerlo in un totale giudizio di inaffidabilità per essere stato, a volte, ritenuto non meritevole di credito (per altro, va detto che il passo citato dalla difesa - vedi pag.13 dei suoi motivi di appello che

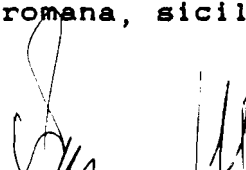


riproducono un passo dell'elenco prodotto all'udienza del 20 ottobre 1987 insieme con la sentenza in discorso ed altra documentazione - si riferisce ad una valutazione espressa all'oggetto della determinazione della pena a riguardo dello stesso DE RIZ imputato in quel processo). Ed ha, inoltre, osservato che nel procedimento contro il GRAZIOLI, i fratelli FERRERA ed il prevenuto (conclusosi con la succitata sentenza della Corte di Appello di Roma emessa il 27 ottobre 1988) già nella fase istruttoria il prevenuto - come del resto gli altri - era stato prosciolto dagli addebiti di traffico di stupefacenti conseguenti ad accuse del DE RIZ. E, però, la corte non ha motivo di scostarsi dai principi esposti, ribadendo, fra l'altro, che ogni processo ha una sua autonoma fisionomia e che non possono esserci travasi arbitrari che ad altro non servirebbero se non ad inquinare gli atti del processo nel quale si intendono introdurre.

Quanto, poi, alle critiche mosse alla sentenza laddove nella stessa si fa riferimento all'episodio narrato dal GASPARINI va detto che i primi giudici richiamandosi all'episodio stesso (quello che riguarda il negozio "Gins" ubicato nei pressi del provveditorato agli studi di Roma) hanno inteso sottolineare, in un quadro complessivo che si fondava sulle risultanze dei rapporti giudiziari e delle indagini successive che più specificamente conclamavano l'appartenenza dei FERRERA e dei CANNIZZARO all'organizzazione del SANTAPAOLA e l'intrinsichezza delle relazioni fra questa organizzazione e quella di Saro

RICCOBONO - Gaspare MUTOLO, gli interessi che legavano i due gruppi (del resto sintomatica non poco appare la dimestichezza del MUTOLO col CONDORELLI esponente della famiglia di Catania noto a MARINO MANNOIA che conosceva alcuni soggetti della famiglia suddetta e ancor più noto a CALDERONE; v. par.10.76 posizione di Domenico CONDORELLI). Non deve, dunque, guardarsi alla ragione della visita nel negozio (un furto di gioielli in danno del MUTOLO) per trarne la conclusione che l'oggettiva "pochezza" dello stesso (ma non sarà certo inutile ricordare che il valore era invece di circa 100 milioni; v. GASPARINI dichiarazione del 14 aprile 1983; f.092130) non potrebbe mai costituire un elemento significativo nella specie, ma al contrario, deve attribuirsi alla stessa, in un contesto così manifestamente intessuto di relazioni a catena nelle quali si proiettavano gli interessi anzidetti (ancora una volta giova richiamare il contenuto dei numerosi rapporti giudiziari concernenti le parallele indagini di cui si è detto inizialmente), un valore assolutamente sintomatico dell'importanza che in quel mondo di traffici illeciti i collegamenti di qualsiasi natura e genere, dell'apparentemente più modesto al realmente più consistente, avevano (per i contatti che si confermavano o che ne derivavano, per gli appoggi che si chiedevano e si ottenevano, per le informazioni che potevano tornare utili, etc.).

Del negozio Ginz si era già occupata la Questura di Roma che sospettava essere lo stesso un punto di incontro fra elementi della malavita romana, siciliana e napoletana e

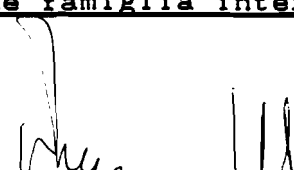


961816

che nel prosiegua delle indagini (nel corso delle quali ripetutamente emergeva il nome di Umberto CANNIZZARO implicato in un vorticosissimo giro di relazioni malavitose; ff.116177 segg.; rapporto del 30 novembre 1981 N. 48271) giungeva alla conclusione essere cointeressati a detto negozio Umberto CANNIZZARO e i fratelli (v. rapporto del 5 novembre 1983 N. 2050; ff.116295 segg.).

Per tutto questo i primi giudici sono pervenuti alle conclusioni note. E quanto al riferimento della riconducibilità al clan del SANTAPAOLA della organizzazione più circoscritta dei fratelli FERRERA e dei fratelli CANNIZZARO i primi giudici, traendo spunto dai rapporti giudiziari in discorso, nei quali più volte l'organigramma della zona orientale della Sicilia relativo alle associazioni criminali é riportato, hanno giustamente richiamato la testimonianza di Salvatore PARISI (v. pag.4381) la cui "scheletricità" - secondo quanto si legge nelle deduzioni difensive - nulla toglie, però, alla consistenza della stessa, anzi, priva di "orpelli", finisce con l'avere un maggior peso e serve da conferma di quelle che erano le notizie e le informazioni della polizia giudiziaria. Nè incide in senso contrario la dichiarazione di Antonino CALDERONE che ha affermato non essere uomini d'onore i fratelli Umberto e Francesco CANNIZZARO, giacchè, secondo quanto si é già detto, se la riconosciuta qualità di "uomo d'onore" (che implica una sorta di iniziazione) può dirsi sintomaticamente segno di appartenenza ai clan mafiosi, la mancanza di tale qualità non esclude

naturalmente che il soggetto non uomo d'onore possa essere ugualmente partecipe di associazione criminale anche di stampo mafioso secondo le regole proprie poste dalla struttura del reato associativo o da quelle che presiedono al concorso di reati. In questo senso, dunque, la testimonianza del PARISI é preziosa e, a fronte della stessa che suggella i risultati dell'indagine preliminare e istruttoria, secondo la corte, si spuntano le argomentazioni difensive volte a sostenere l'inesistenza di prove a carico del prevenuto. Tanto più che Giuseppe PELLEGRITI, sentito dalla corte di Alessandria il 3 ottobre 1989, dichiarandosi non delle famiglie SANTAPAOLA, FERRERA, ERCOLANO, CANNIZZARO (cioè non elemento "stabile"), ma in collegamento con le stesse ("ci scambiavamo favori"), e in particolare con "Pippo FERRERA" e con "SANTAPAOLA" (alla domanda se i collegamenti più stabili fossero con il FERRERA rispondeva: "con FERRERA e SANTAPAOLA), aggiungeva: "io ci tengo a precisare che la famiglia SANTAPAOLA, la famiglia FERRERA, la famiglia CANNIZZARO sono tutte imparentate ... io dico le famiglie perchè automaticamente già sono imparentate, ma anche fanno parte di un clan associativo" e alla domanda di un difensore ("... quindi come famiglia e come clan") ribadiva ... "e come clan associativo". E, infine, alla domanda del presidente se le avesse conosciute e frequentate "nell'uno e nell'altro modo" rispondeva: "certo, è normale", pronunziandosi affermativamente ancora alla domanda se la frequentazione e la conoscenza riguardavano i predetti come "famiglia di sangue e come famiglia intera nel significato



speciale che assume nell'organizzazione mafiosa questa espressione".

Con queste integrazioni e precisazioni la sentenza sul punto della responsabilità del Francesco CANNIZZARO va confermata, osservandosi quanto alle questioni relative alle aggravanti contestate, a quelle concernenti fra i reati associativi di natura diversa, la continuazione e problemi connessi, che la corte se ne è occupata nelle parti IV e V alle quali va fatto rinvio.

In ordine alla determinazione della pena, (per la quale non c'è appello del pubblico ministero) i primi giudici hanno stabilito la stessa in anni sei di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 9, 10 (p.b. anni 4 con riferimento all'art.416 bis + 1/3 per VI dello stesso articolo + aggr. di cui all'art.112 n.1 c.p. + la continuazione) ed in anni undici di reclusione per tutti gli altri reati (che riguardano gli stupefacenti) partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa. Fermo rimanendo l'assorbimento nell'imputazione di cui al capo 10 della imputazione di cui all'art.416 c.p., contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, nella specie l'aumento per continuazione non viene meno giacchè l'associazione di cui al capo 9 ha mantenuto, secondo il convincimento espresso dai primi giudici e condiviso da questa corte, la sua autonomia. Viene meno, invece, l'aumento stabilito per l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p. che è stata esclusa per incompatibilità con la struttura del reato associativo

di stampo mafioso (v. par.4.8).

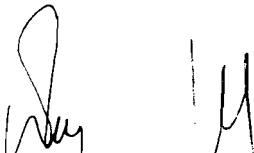
La pena, pertanto, deve essere determinata eliminando l'aumento stabilito per l'aggravante anzidetta. Quanto alla pena per gli altri reati, giusta la riserva di cui al par. 5.7, la misura-base stabilita dai primi giudici va aumentata tenendo presente la circostanza più grave, che è quella di cui all'art.74 comma II della legge n.685/1975, la cui sussistenza è in re ipsa date le conclusioni cui la corte è pervenuta, con un ulteriore aumento ai sensi dell'art.63 comma IV, ultimo inciso, c.p.. Ciò detto, precisando che è infondata la domanda di concessione delle attenuanti generiche attesa la personalità del prevenuto, la pena per i reati di cui ai capi 9 e 10, esclusa l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p., si riduce ad anni cinque e mesi dieci (p.b. anni 4 + 1/3 aggr. di cui al comma IV dell'art.416 bis + art.81 cpv. = a.5 e m.10), e, quanto agli altri reati, si determina in anni dieci e mesi due di reclusione e lire 120 milioni di multa secondo il seguente calcolo: pena base anni quattro e lire 30 milioni + aggr. ex art.74 comma II = anni sei e lire 45 milioni + aumento per effetto della riserva suddetta = anni otto e lire 60 milioni + art.81 = anni dieci e mesi due e lire 120 milioni. In totale sono anni sedici e lire 120 milioni, del tutto adeguata alla rilevanza dei fatti oggetto dell'indagine e niente affatto sproporzionata (e, per altro, osserva la corte, il calcolo si è operato partendo dalla misura minima edittale e con aumenti pur essi ancorati al minimo o a valori molto contenuti).



Il condono va escluso. Fermo il resto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a series of smaller loops and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the left.

10.55. CANNIZZARO Umberto. - Venne rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (capi 1, 10, 13, 22) nonchè per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20, concernenti, come nel caso del fratello Francesco, anche altri soggetti vincolati da interessi esplicatisi in un sodalizio operante in Roma e facente capo ai fratelli catanesi FERRERA, sul quale fra dicembre 1982 e ottobre 1983 era stata condotta un'ampia indagine dalla guardia di finanza; sul punto v, il paragrafo precedente). E' stato condannato per tutti gli addebiti suddetti, ritenute la continuazione fra i capi 1 e 10 e fra i capi 13 e 22 nonchè fra il capo 9 e il capo 10 ed il capo 22, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120.000.000 di multa, oltre a pena accessoria e misura di sicurezza conseguenziali. Ha proposto appello deducendo con più gruppi di motivi la violazione dei diritti di difesa, per asserita inadeguatezza dei tempi di esercizio della stessa in relazione alla mole del processo, con conseguenziale denuncia di nullità ex art. 185 c.p., l'insussistenza di prova o, subordinatamente, l'insufficienza della stessa (oggi parificata alla mancanza), e, più subordinatamente, l'esclusione delle



aggravanti contestate, la sussistenza del vincolo di continuazione fra tutti i reati sopraelencati e invocando, inoltre, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 c.2 della legge sugli stupefacenti, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione dei minimi della pena. Con altro gruppo di motivi ha chiesto, sempre in subordine rispetto alla principale richiesta assolutoria, che fosse ritenuta la sola partecipazione all'associazione ex art. 416 c.p. e la pena contenuta entro i limiti della custodia cautelare sofferta.

Non c'è appello del procuratore della Repubblica, mentre il procuratore generale ha lamentato l'esclusione delle aggravanti di cui agli articoli 75 c.5° e 74 c.2° della legge sugli stupefacenti e la ritenuta continuazione tra il reato associativo di cui al citato art. 75 ed il reato fine di cui al capo 22, temi questi che sono stati trattati nelle parti IV e V alle quali si rinvia per l'aspetto generale degli stessi.

Ciò premesso, e premesso, altresì, che della dedotta violazione dei diritti di difesa la corte si è occupata nella parte II e che nella specie l'articolazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione dimostra per tabulas che la difesa ha svolto compiutamente il suo compito, la corte osserva che sul conto dell'Umberto, del fratello Francesco, dei fratelli Antonino, Francesco e Giuseppe FERRERA, e di altri soggetti (di cui si dirà) avevano riferito all'autorità giudiziaria romana i finanzieri del nucleo centrale di polizia tributaria che col più volte citato

rapporto del 17 novembre 1983 n.55649 (preceduto da alcuni rapporti preliminari e seguito da altri integrativi o chiarificativi) rassegnavano il risultato delle indagini condotte sin dal dicembre 1982 nella capitale al fine di smascherare una potente organizzazione volta al traffico di stupefacenti che aveva punti di riferimento in Sicilia, particolarmente a Catania, e centro di operatività e smercio a Roma. E poichè nella parte che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO, fratello gemello dell'Umberto, la corte ha indicato i passi salienti dello sviluppo delle indagini, non è necessario ripeterne i vari contenuti, avvertendo, per altro, l'esigenza di precisare che Umberto CANNIZZARO nell'indagine della guardia di finanza è entrato soprattutto per i suoi rapporti col clan dei cugini FERRERA e per i fatti romani di cui alle imputazioni oggettivate nei capi 9 e 20.

Umberto CANNIZZARO ha respinto gli addebiti, negando di conoscere, all'infuori dei cugini FERRERA (e ovviamente del fratello) nonchè di Carlo SERRA, tutti gli altri imputati dell'organizzazione romana (da BELLIA, BONICA, GIUSTOLISI etc. a SAVOCA, TORRISI, TRAPANI etc. non esclusi il DATTILO e il DE RIZ) e solo ammettendo che qualcuno di costoro potesse essergli noto di nome come cliente del negozio "Canada Pellicce" sito in via del Corso 18 da lui medesimo gestito col socio SERRA.

Sennonchè osserva la corte la sua militanza nell'organizzazione, operante a Roma specialmente, risulta anzitutto dalla dichiarazione di Pietro DE RIZ, resa il 25



novembre 1983 al sostituto procuratore della Repubblica nell'ambito del procedimento instaurato a seguito della denuncia di cui al rapporto in data 17 novembre 1983 N.55649 del nucleo centrale di polizia tributaria sopra richiamato.

A tal riguardo, essendosi dalla difesa sostenuto che il DE RIZ "prima e seconda maniera" non avrebbe mai accusato di traffico di droga il prevenuto, è necessario puntualizzare che il DE RIZ nel corso dell'interrogatorio anzidetto, dopo aver precisato di aver veduto una sola volta il prevenuto insieme con Sergio GRAZIOLI, spiegò che in quell'occasione, volendosi dal GRAZIOLI e da Francesco CANNIZZARO vendere della cocaina, l'Umberto era stato interpellato dal GRAZIOLI perchè la vendesse "nel suo ambiente", richiesta non accolta giacchè al medesimo la cocaina non era apparsa "buona" (f.116775).

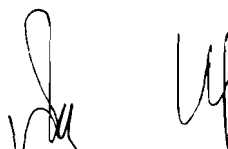
Or bene è manifesto: 1) che se il GRAZIOLI si era rivolto al prevenuto perchè cercasse di "piazzare" la droga nel suo ambiente, era segno questo di un interesse del predetto all'acquisto eventuale; 2) che se il prevenuto fosse stato immune da collegamenti col mondo del traffico, avrebbe risposto negativamente non per la scadente qualità della droga, ma per la sua estraneità ad ogni qualsifosse colleganza con il mondo suddetto.

A ciò può aggiungersi che, secondo risulta dalla dichiarazione dello stesso DE RIZ, costui ebbe lo scrupolo di chiedere che gli si mostrasse una fotografia del prevenuto avendo espresso il dubbio che potesse trattarsi del fratello Giorgio. Or bene nel corso dell'interrogatorio

reso il giorno 11 luglio 1984 il DE RIZ, confermando la dichiarazione del 25 novembre 1983, riconobbe nella foto n.5 della raccolta di fotografie esibitagli (quella stessa che il giorno appresso sarà mostrata a CASTILLO Mario Vittorio alias MENDOZA Josè Alberto) l'effigie di "Umberto CANNIZZARO" (f.122246).

Se si riflette sulla circostanza che il DE RIZ aveva detto di aver veduta una volta il prevenuto, proprio quella volta di cui all'episodio surriferito, è agevole concludere che il riconoscimento fotografico elimina qualsiasi dubbio sull'identità del prevenuto con la persona vista dal DE RIZ insieme con il GRAZIOLI.

E poichè sul DE RIZ sono state avanzate riserve a causa del giudizio negativo espresso circa la sua personalità dall'autorità giudiziaria romana nel procedimento contro sergio GRAZIOLI, Francesco CANNIZZARO ed i fratelli Antonino e Francesco FERRERA, imputati di traffico di stupefacenti per cessione di Kg. 1,800 di eroina a Raffaele PERNASETTI ed Enrico DE PEDIS (in Roma nel febbraio 1983) conclusosi con l'assoluzione dei predetti (sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 1988; v. atti prodotti all'udienza del 20 ottobre 1987 e del 26 ottobre 1990), è necessario, rinviando al paragrafo precedente per tutte le notazioni relative, ribadire che quel giudizio riguarda quel processo ed esaurisce in quel processo i suoi effetti. Così come, sempre a proposito del DE RIZ, essendo stato lo stesso giudicato non in tutto affidabile dal tribunale di Roma (sentenza 5

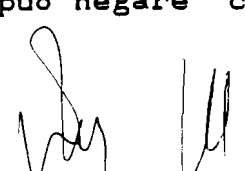


luglio 1985) nel procedimento contro JOHNSON, THOMAS, BOWMAN, lo stesso DE RIZ, Koh Bak KIN ed altri, la corte ha osservato (v. pure le notazioni svolte nel precedente paragrafo) che i giudici romani avevano ritenuto non meritevole di credito il DE RIZ in talune sue dichiarazioni, mentre gli avevano creduto quanto ad altre. Il che conferma non potersi un soggetto dire totalmente incredibile per essere stato ritenuto o scoperto in mendacio parziale, giacchè si finirebbe col rigettare acriticamente notizie che, invece, ben possono avere il crisma dell'attendibilità. E sul punto anzidetto nulla c'è in atti che induca a ritenere che DE RIZ non avesse visto GRAZIOLI e Umberto CANNIZZARO e non fosse stato lui presente alla richiesta che all'Umberto si era fatta di piazzare la droga nel giro delle sue conoscenze (testualmente "il GRAZIOLI e l'Umberto si incontrarono ...; parlarono della cocaina e, in particolare, l'Umberto venne richiesto di venderla nel suo ambiente. L'Umberto rifiutò tale proposta in quanto diceva che la cocaina non era buona"; f.116775).

In queste condizioni anche l'episodio che condusse all'arresto di Carlo SERRA il 9 febbraio 1983 per il quale il medesimo, imputato di detenzione di cocaina venne definitivamente condannato, è stato giustamente ritenuto dai primi giudici come un elemento sfavorevole al prevenuto, le cui argomentazioni difensive, sostanzialmente volte a conferire all'episodio suddetto una connotazione di esclusiva sua riconducibilità al soggetto SERRA, imputato e condannato nel relativo processo, e di non incidenza sulla

posizione del CANNIZZARO per essere stato costui estraneo a quello, non possono da questa corte essere condivise. Infatti, osserva la corte, se le risultanze di quel processo riguardano indubbiamente il SERRA e nulla può più esser detto in proposito di quanto la sentenza definitiva non dice, esse stesse, però, come fatto storico, ben possono essere oggetto di valutazione al di fuori della specifica posizione (definitiva) del SERRA, ove, secondo l'apprezzamento che delle stesse questa corte può fare, dovesse ravvisarsi una loro incidenza sulla posizione del CANNIZZARO, tanto più che quelle risultanze, connesse alle indagini svolte dal nucleo centrale di polizia tributaria secondo risulta dal rapporto del 17 novembre 1983 N.55649, sono state rassegnate dai finanzieri compiutamente anche con detto rapporto. E, appunto, osserva la corte, il dato incontestabile che emerge dall'operazione di polizia del 9 febbraio 1983 è il rinvenimento dell'involucro contenente la droga nel magazzino di via Vigna Fabbri 8, il che costituisce una circostanza assolutamente oggettiva la quale va correlata all'altra, anch'essa incontestabilmente oggettiva, della disponibilità di detto magazzino da parte di entrambi i soci (anzi quel giorno vi lavorava il nipote del CANNIZZARO, Sebastiano GEREMIA, che, coinvolto nella vicenda, venne prosciolto nella supposizione che la sua presenza fosse dipendente dalla sua condizione di uomo di fatica secondo la versione del medesimo e del SERRA; cfr. sentenza-ordinanza del 9 luglio 1983; f.114589).

In queste condizioni non si può negare che i dati



surriferiti integrino gli estremi di un indizio molto grave a carico del prevenuto la cui condizione nella vicenda sostanzialmente non differisce da quella del SERRA se non per il dato della presenza di costui in loco, mentre appunto il CANNIZZARO non era in sito. Non è inutile ricordare che lo stesso tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'appello contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore romano aveva rigettato la domanda di scarcerazione proposta dal prevenuto, osservava "che il CANNIZZARO esperto uomo d'affari, certamente non avrebbe tollerato attività illecite del socio [il SERRA] proprio nel suo magazzino, qualora non avesse avuto concreto interesse al traffico di cocaina" (f.128816).

Se poi a ciò si aggiunge che i rapporti fra il CANNIZZARO ed il SERRA, i cui nomi erano emersi già nel maggio 1981 nel corso di indagini svolte dalla polizia di stato su assai sospetti incontri nel negozio Ginz (di cui si è detto nel paragrafo precedente) fra elementi della malavita siciliana, napoletana e romana (cfr. rapporto del 30 novembre 1981 N.48271 del nucleo centrale di polizia criminale; f.116177), a maggiore ragione dovevano andare, appunto per questo vorticoso loro inserimento in un giro ampio di relazioni illecite, oltre quelli che potevano essere i normali rapporti di due soci interessati ad un'ordinata e lecita attività, agevolmente si perviene alla conclusione che anche l'episodio del 9 febbraio 1983 sia da valutare quanto meno come un gravissimo indizio a carico del prevenuto.

Costui, dunque, fu veduto dal DE RIZ insieme col GRAZIOLI nella circostanza di cui si è detto, era molto vicino al SERRA protagonista (potrebbe dirsi) non occulto dell'episodio del 9 febbraio 1983 avvenuto nel magazzino di cui il CANNIZZARO pure disponeva, da altro notissimo corriere e fornitore di droga, Franco GASPARINI, buon conoscitore di uomini e di cose nel mondo del traffico, venne espressamente indicato come uno degli interessati con i FERRERA al traffico di cocaina da organizzare (f.92133). E' vero che il GASPARINI riferì che la riunione, da tenersi a Ladispoli, non si fece più, ma l'indicazione resta come sintomatica dell'interesse che il GASPARINI attribuiva al prevenuto nel settore della droga. la quale, con strana coincidenza, in tutte le circostanze esaminate riguardava "cocaina" (cocaina era la droga di cui il parlò DE RIZ, cocaina quella rinvenuta nel magazzino di via Vigna Fabbri 8, cocaina quella che sarebbe dovuta essere oggetto del traffico da organizzare con i FERRERA secondo GASPARINI; e, può allora puntualizzarsi, di cocaina i finanzieri erano già convinti che il CANNIZZARO si occupasse con la copertura dell'attività di pellicceria).

In questo contesto, che è strettamente ancorato alle emergenze processuali, non possono censurarsi i primi giudici che hanno, altresì, richiamato talune frequentazioni del negozio di via del Corso 18 da parte di personaggi, come il BONICA o il RAPISARDA, perfettamente inseriti nel sodalizio romano-catanese dei cugini FERRERA, secondo si è detto nelle rispettive posizioni (v. par.10.34 e 10.94). Nè

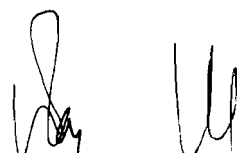


può passare inosservato che per traffici illeciti il SERRA si servisse proprio dell'autovettura intestata al prevenuto (cfr. f.114625; v. il citato par.10.94) e che egli fosse presente nell'agosto ai Faraglioni, noto albergo di Acitrezza frequentato dal cugino Nino FERRERA, ma preferito anche da altri appartenenti al sodalizio (come, per esempio, Concetto MURABITO: v.par.10.261).

E se non può non darsi ragione alla difesa quando giustamente fa notare che la conversazione telefonica fra Antonietta GIUSTOLISI e tale Umberto non può riferirsi al prevenuto (ma su questo punto anche i finanzieri avevano concluso allo stesso modo e la puntualizzazione dei medesimi sfuggì alla prima corte; v. par.10.335 TORRISI Orazio) ovvero che è molto discutibile che l'utenza intestata a Sebastiano CANNIZZARO, padre del CANNIZZARO a quindici anni di distanza dal decesso del medesimo fosse riferibile a costoro che comunque non avevano relazione con l'abitazione indicata (via delle Banane 25; v. f.114776; ma anche le precisazioni del prevenuto nell'interrogatorio del 12 luglio 1984 e nella dichiarazione dibattimentale; ff.006729 e 006750), deve di converso ammettersi che non inesattamente è stata dai primi giudici evocata la testimonianza di Salvatore PARISI per inferirne la sicura appartenenza del prevenuto al clan catanese di cui i cugini FERRERA e Benedetto SANTAPAOLA erano tra le punte massime. Questa corte ha ricordato anche la testimonianza di Giuseppe PELLEGRITI sentito ad Alessandria il 3 ottobre 1989. E poichè sui punti anzidetti sono state svolte diffuse

notazioni trattando la posizione di Francesco CANNIZZARO (paragrafo precedente), non occorre ripetere le medesime argomentazioni, essendo sufficiente il rinvio al relativo paragrafo, anche per quanto riguarda le considerazioni sulla visita del GASPARINI al negozio "Ginz" e quelle concernenti la dichiarazione di Antonino CALDERONE.

Una notazione, infine, va fatta in ordine a quel passo della sentenza dove si fa menzione del possesso da parte del prevenuto di una quarantina di chitarre ovverossia di pistole come queste si intendono nel gergo della malavita. E riduttivo dire, come fa l'imputato, che egli non trattava chitarre e comunque che riteneva essersi trattato di una "telefonata sciocca" (cioè scherzosa) e che, però, non la ricordava (f.006725). Ma, appunto perchè non trattava le chitarre-strumenti musicali, e perchè, inoltre, che la telefonata fosse uno scherzo sta soltanto nella fantasia del prevenuto, il riferimento alle stesse nella conversazione anzidetta (f.116114) deve essere stato convenzionale. E, si badi bene, era il CANNIZZARO a dire che disponeva di una "quarantina" di chitarre (testualmente nel rapporto si legge: "infine Ciccio ... chiede ad Umberto se ha disponibilità <<di chitarre>>. CANNIZZARO afferma di averne un <<quarantina>> ma che può rivolgersi a Napoli per averne). L'accertamento è connesso a quel contesto di indagini alle quali si riferisce il citato rapporto del 30 novembre 1981; può ancora ricordarsi che i finanzieri avevano riferito circa un collegamento del CANNIZZARO col pregiudicato napoletano Francesco GALA, residente a Milano,



sospettato di traffico di stupefacenti con Umberto MARESCA, altro pregiudicato, e coinvolto, non è noto a che livello, in una vicenda di acquisto di kg.270 di anidride acetica che rientra nel processo di trasformazione della morfina base.

E' chiaro che tali richiami interessano solo per puntualizzare in quale ambiente si muoveva il prevenuto e che la somma di tutte le indicazioni anzidette si aggiunge a tutte le altre numerose già esaminate, sicchè deve pervenirsi alla conclusione che sul punto della responsabilità del prevenuto in ordine a tutti gli addebiti mossigli la sentenza va confermata, osservandosi quanto alle questioni relative alle aggravanti contestate, a quelle concernenti il concorso fra reati associativi, la continuazione e problemi connessi, che la corte se ne è accupata nelle parti IV e V alle quali va fatto rinvio.

Quanto alla determinazione della pena, premesso che il prevenuto non appare meritevole di attenuanti generiche e che sull'esistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art.74 della legge sugli stupefacenti non ci sono dubbi di sorta giacchè che si trattasse di traffici di grossa dimensione emerge da tutto il contesto processuale, può farsi riferimento alla posizione di Francesco CANNIZZARO, in questa sede riportandosene il risultato finale del computo: anni 5 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui ai capi 9 e 10, ed anni 10 e mesi 2 di reclusione e lire 120.000.000 di multa per i reati di cui ai capi 13, 22, 20, con esclusione del condono e rimanendo fermo il resto.

10.56. CAPIZZI Benedetto - L'imputato è stato condannato in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) alla pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Nei suoi confronti si è dichiarato non doversi procedere ex art.90 c.p.p. in ordine ai capi 13 e 22 della rubrica, in quanto già giudicato con sentenza divenuta definitiva; è stato inoltre assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di plurimo omicidio di cui al capo 89 (omicidio in danno di Girolamo TERESI, Salvatore ed Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO, di cui al par. 6.8).

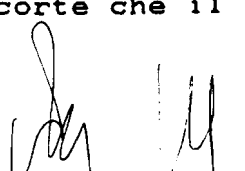
Lo stesso imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena da tutte le imputazioni ascrittegli, deducendo la totale inconsistenza delle fonti di prova indicate dall'accusa.

Ha proposto appello altresì il procuratore della Repubblica dolendosi della lieve entità della pena inflitta dai primi giudici, emergendo un coinvolgimento ad alto livello nel sodalizio criminoso.

Anche il procuratore generale ha formulato analoghe doglianze.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che il CAPIZZI è stato



961834

già condannato con sentenza definitiva (corte d'appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988) per il medesimo reato di associazione mafiosa (appunto quale affiliato al sodalizio "cosa nostra"), a seguito delle indagini scaturite dal c.d. "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981 (di cui si è parlato nella parte VI e, in particolare, nel par. 6.1).

Difatti, non a caso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis era stata ricavata dai primi giudici innanzitutto proprio da questo episodio, certamente emblematico nel quadro delle vicende del sodalizio criminoso e specie nel periodo "caldo" della guerra di mafia.

Per vero, la sicura affiliazione a "Cosa Nostra" del CAPIZZI era stata ricavata, a parte le risultanze degli accertamenti bancari, dalle univoche e concordanti rivelazioni dei "pentiti", in primo luogo, di CONTORNO, che addirittura lo aveva dato come presente al "baglio SORCI" e cioè al quadruplice omicidio dei TERESI, DI FRANCO e FEDERICO (fatti nel cui merito non è dato entrare, più di quanto non si sia detto nella sede richiamata, posto che contro la pronunzia assolutoria nei confronti del CAPIZZI non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero). In secondo luogo, dalle ugualmente univoche rivelazioni di Salvatore CONIGLIO e Salvatore ANSELMO, i quali avevano appunto indicato il CAPIZZI quale componente dell'associazione mafiosa.

Il primo aveva infatti riferito (oltre al

coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti, imputazioni qui non più devolute) che lo stesso era addirittura un elemento di spicco del gruppo facente capo a Francesco ADELPIO (f.504991) ed era inoltre in stretti rapporti con i DI CARLO, peraltro con lui imparentati (f.504664).

L'ANSELMO, dal canto suo, aveva confermato questo dato precisando altresì che il CAPIZZI era un elemento di rilievo anche nel carcere dell 'Ucciardone dove intratteneva stretti rapporti con personaggi come Leonardo GRECO, Pietro FASCELLA, Giuseppe GAMBINO, Salvatore FAZIO, i MADONIA e BONANNO (f.999882 segg.).

Per vero, è da queste ultime acquisizioni che a giudizio di questa corte si possono ricavare sicuri elementi di prova in ordine al perdurante vincolo associativo del CAPIZZI pur in presenza della vicenda carceraria che (nel processo ricordato) lo aveva coinvolto fin da prima della entrata in vigore della legge n.646/1982 (e secondo i criteri direttivi di cui al più volte richiamato, sul punto, par. 4.7.).

Che, contrariamente alle proposizioni difensive, i rapporti tra il CAPIZZI e gli altri detenuti di rilievo mafioso non fossero infatti l'espressione di una normale vita di relazione carceraria, ma che invece erano contrassegnati dalla permanenza del vincolo (che, come il processo in alcuni casi ha dimostrato, finisce con il rafforzarsi ulteriormente in dipendenza di traversie giudiziarie, facendo conseguire persino un maggior prestigio



all'affiliato detenuto), é stato, in modo assai eloquente, dimostrato anche dalle sopravvenute rivelazioni di MARINO MANNOIA. Costui, in questo dibattimento di appello, ha confermato (oltre gli episodi di omicidio non oggetto dal processo e comunque coperti da statuizione assolutoria non impugnata) che il CAPIZZI aveva appunto mantenuto contatti mafiosi con uomini come Leonardo GRECO e Salvatore MONTALTO; contatti e discussioni, che avevano avuto infatti come oggetto la posizione di altri associati il cui comportamento veniva stigmatizzato secondo le regole di "cosa nostra" e che dunque dimostrano, oltre ogni ragionevole perplessità, come l'imputato avesse mantenuto in carcere quella posizione di prestigio che aveva formato oggetto dell'accertamento giudiziario definitivo.

La protrazione della condotta associativa oltre la detenzione e l'accertamento giudiziario del reato, implica la realizzazione di una nuova fattispecie analoga che, per intuitiva ragione di identità, va ritenuta unificata sotto il vincolo della continuazione alla condotta pregressa.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. si ritiene equo un aumento della pena inflitta nel giudizio definitivo (pena di anni cinque e mesi sei di reclusione) nella misura di ulteriori anni tre di reclusione.

Per l'imputazione di cui al capo 89, come si é detto, la formula del dubbio (malgrado quanto sopra osservato) va tuttavia adeguata al nuovo regime processuale.

10.57 CARUSO Vincenzo - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonchè di quelli di cui ai capi 365 e 366, concernenti la detenzione di armi, tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono di mesi sei.

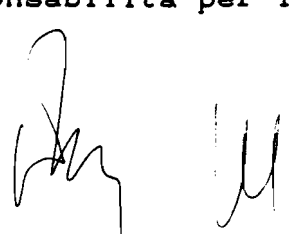
Ha proposto impugnazione lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni deducendo la totale equivocità delle fonti di prova indicate dall'accusa e formulando istanze subordinate.

Ha proposto, altresì, impugnazione il procuratore generale dolendosi della ritenuta continuazione fra il reato associativo e reati-scopi e dolendosi, inoltre, della misura della pena inflitta.

Il procuratore della Repubblica non ha fatto seguire da motivi la proposta impugnazione.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura sul punto dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui sopra.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

961838

In realtà i primi giudici avevano tratto il loro convincimento in primo luogo dalle rivelazioni di SINAGRA, il quale, avendolo senza incertezza riconosciuto in fotografia (f.012065), aveva indicato il CARUSO come appartenente alla cosca capeggiata da Filippo MARCHESE, che anzi si serviva di lui come esperto nella pulitura e nella rettifica di armi: fatti supportati dal preciso riferimento ad un episodio caduto sotto la sua attenzione, allorquando il di lui cugino (notoriamente sicario della cosca medesima) aveva fatto eseguire, per suo tramite, simili operazioni ad un fucile poi occultato nel "covo" del gruppo (f.011841).

Il SINAGRA aveva precisato che il CARUSO era proprietario di un bar di Piazza Sant'Erasmo e del ristorante "La Nave" (f.012077).

Significativa conferma era poi scaturita dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva indicato l'imputato come un elemento particolarmente vicino ai VERNENGO (f.999984); e costoro, come il processo dimostra, erano soggetti vicini a quella cosca.

Il CALZETTA aveva, in particolare, ricordato come nel locale del CARUSO si fosse tenuto un trattenimento di nozze di Stefano PACE, al quale avevano partecipato i "megghiu cristiani", ossia, nell'evidente accezione gergale, persone rivestenti un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa (e, difatti: Giovanni BONTATE, Ignazio PULLARA', gli ZANCA ed altri).

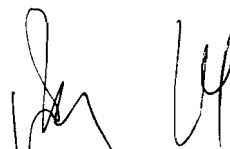
Per vero, la corte di primo grado non aveva mancato di rilevare come, a preciso riscontro delle superiori

acquisizioni, il bar "Italicus" di Piazza Sant'Erasmo, del quale era appunto titolare il CARUSO, fosse notoriamente ritrovo abituale di mafiosi e pregiudicati della zona della Kalsa (f.011989).

A fronte di tutto questo la difesa (a parte le generiche questioni sui "pentiti" esaminate nella parte III, cui si rinvia) si é soffermata sui dati intrinsecamente equivoci promananti dalle superiori risultanze, deducendo che, per converso, il CARUSO era certamente una persona benestante, titolare di avviati esercizi commerciali e dotato di una immagine di notevole rispettabilità e che dunque non avrebbe avuto alcun motivo di affiliarsi a sodalizi criminosi di sorta; tanto più che gli eventuali contatti con persone sospette (peraltro inevitabili per chi gestisce esercizi pubblici) non potevano univocamente implicare l'adesione espressa e fattiva ad un'organizzazione delittuosa. E così, la stessa "passione" (non contestata) per le armi non poteva essere valutata alla stregua di sicuro indizio di appartenenza al sodalizio mafioso.

Ma non é difficile rilevare come tali proposizioni non colgano affatto nel segno di una utile svalutazione delle fonti di prova, se é vero che nelle stesse é dato ricavare all'opposto sicuri ed affidabili argomenti implicanti la colpevolezza dell'imputato.

Le, peraltro suggestive, deduzioni non tengono infatti conto che i locali gestiti dal CARUSO non erano esercizi soltanto frequentati (dunque possibilmente solo in modo occasionale) da pregiudicati, ma veri e propri punti di



961840
riferimento delle cosche mafiose. Difatti le gravi e circostanziate affermazioni dei verbalizzanti (laddove si avvertiva come il bar di Piazza Sant'Erasmo fosse "notoriamente ritrovo abituale" di mafiosi e pregiudicati, con l'attestazione che personale di polizia vi avesse rinvenuto personaggi di sicuro spessore mafioso come gli SPADARO, TINNIRELLO e altri, e persino criminali pericolosi come Salvatore ROTOLO e Pietro SENAPA), fanno da eloquente contrappunto le spontanee dichiarazioni di SINAGRA il quale, nel raccontare le vicende connesse al suo "arruolamento" in "cosa nostra", aveva ricordato come il cugino (suo omonimo, detto "Tempesta" e suo iniziatore nelle imprese criminali mafiose) gli aveva raccomandato che la regola era che si facesse trovare sempre a disposizione in alcuni ben specifici punti di riferimento (luoghi di incontro del clan), tra cui appunto il bar di Sant'Erasmo del CARUSO (dich. dib. f.025042).

Di tal che non è dubbio che tali elementi costituiscano tra loro vicendevole quanto univoco riscontro.

E la corte non trascura che le indicazioni sul conto del CARUSO erano state spontaneamente fatte dal SINAGRA in occasione del sopralluogo immediatamente seguito all'inizio della sua collaborazione (f.258350); in maniera cioè del tutto immune da sospetti di inquinamento di ogni genere.

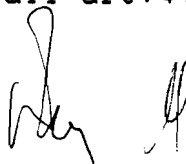
Ma lo spessore mafioso del CARUSO si ricava anche dal singolare episodio (descritto nel par. 3.5) delle intimidazioni rivolte al SINAGRA per farlo recedere dalle sue chiamate in correità (e che avevano avuto uno sbocco

parzialmente e temporaneamente positivo), laddove uno degli imputati da "salvare" attraverso opportune ritrattazioni (suggerite da ben chiari messaggi intimidatori) era proprio l'odierno imputato (f.059450).

Persino MARINO MANNOIA, l'ultimo "pentito" (in ordine di tempo, ma tra i più affidabili sul piano dell'attendibilità) di questo processo, ha con certezza confermato che CARUSO era "uomo d'onore" (nella accezione ben nota). Anzi il dato di significativo valore processuale è che questo collaboratore abbia definito l'imputato (testualmente: ud. 5 gennaio 1990) come "'un brav'uomo" nel senso di "Cosa Nostra", precisando (malgrado l'evidenza) che tale espressione stava appunto a significare la condizione naturale di disponibilità ad ogni tipo di impresa delittuosa da parte dei soggetti affiliati al sodalizio anche rivestenti un'immagine sociale apparentemente "pulita".

A fronte di tutto ciò, di nessun rilievo può essere l'incertezza, introdotta dalla difesa, come l'individuazione del fabbricato (approssimativamente indicato da SINAGRA nel ricordato sopralluogo) nel quale il CARUSO aveva, di tanto in tanto, accudito alla preparazione delle armi; perchè, a tacer d'altro, ciò che è esaustivo è comunque il dato storico riferito e che non può essere svalutato dalla ricerca di una eventuale titolarità formale dell'immobile in questione.

La sentenza va dunque confermata, fermo restando l'assorbimento del reato di cui all'art.416 c.p. in quello



di cui all'art.416-bis c.p., secondo i criteri stabiliti in via generale.

Per quanto attiene alla determinazione della pena-base in relazione al reato associativo, che è il più grave, in coerenza con le giuste doglianze del pubblico ministero, essa va stabilita in anni cinque e mesi otto di reclusione, aumentati ad anni sei per effetto della continuazione con i reati relativi al possesso delle armi scaturenti dalle risultanze esaminate.

Difatti, la personalità dell'imputato ne viene, come si è detto, negativamente connotata dalle risultanze processuali, attraverso le quali emerge una personalità che peggio rappresenta, nell'immagine apparente di legalità di condotta di vita, quel pericolo di infiltrazione che rende vieppiù insidioso il fenomeno mafioso (in questo restando assorbite le istanze difensive tendenti subordinatamente all'attenuazione della pena ed al riconoscimento di circostanze, che invece non sarebbero da nulla giustificate).

L'aumento, relativo alla continuazione, in ragione di mesi quattro di reclusione, rimane tuttavia coperto dal condono di cui i primi giudici han fatto applicazione.

10.58 CASELLA Giuseppe - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., così modificata l'imputazione di cui al capo 1 (associazione per delinquere) e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa. E' stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) per non aver commesso il fatto.

Contro le relative statuizioni ha proposto impugnazione in primo luogo l'imputato reclamando l'assoluzione da tutte le contestazioni. Ha proposto impugnazione, altresì, il procuratore della Repubblica chiedendo la condanna dell'imputato per i reati di cui ai capi 10, 13 e 22 sul rilievo che lo stesso risultava legato ai VERNENGO ed agli SPADARO secondo le dichiarazioni di CALZETTA.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Invero, la corte di primo grado aveva ritenuto responsabile il CASELLA del reato di cui all'art. 648 c.p. avendo accertato che lo stesso non era organicamente inserito nell'organizzazione criminale denominata "cosa



nostra", ma si era limitato ad assumere, rispetto ad essa, un ruolo di sostanziale contiguità. Tanto era stato ricavato, da una parte, da una serie di fatti giudicati sintomatici, come quelli in primo luogo risultanti dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito che l'imputato era legato ai VERNENGO ed agli SPADARO assieme ai quali lui lo vedeva spesso, tanto che i suoi autotreni, malgrado tenuti all'aperto, non subivano mai attentati (ff.402908 segg.).

Ma le vicende più significative erano state ritenute quelle della "Edilferro s.r.l.", della quale il CASELLA era amministratore unico.

Tale società, formalmente operante nel settore del commercio di materiale ferroso, era stata costituita nel febbraio 1980 dal CASELLA unitamente al fratello Antonino (ucciso nelle more del processo) e a Filippo MESSINA, Vincenzo SAVOCA, Pietro DI MAGGIO e Antonino CORRAO, alcuni dei quali già coinvolti in fatti di contrabbando di tabacchi.

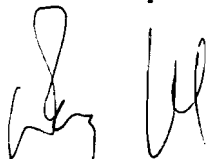
Ciò che secondo l'accusa assumeva valore indiziante non era soltanto che nei locali della "Edilferro" fosse ubicata anche una società (G.M.G.) appartenente all'esponente mafioso Salvatore CUCUZZA (f.400416), o che all'interno della stessa fosse stato rinvenuto Giuseppe NANGANO, un affiliato mafioso, e inoltre rinvenuto (f.400416) un cartoncino della ditta "Edilbeton" di Filippo MARCHESE (fatti inspiegabilmente negati o non plausibilmente chiariti dal CASELLA: ff.400905 segg.); quanto che le

stesse vicende della società testimoniavano irregolarità e incongruenze così sospette ingiustificate, da attestare, in modo non equivoco, che la stessa altro non fosse che un paravento per il reimpiego di proventi illeciti.

Difatti, questa società era stata costituita nel febbraio del 1980 con un capitale sociale di lire 21 milioni che ogni socio (tutti, come si era detto, appartenenti ad una sperimentata organizzazione delittuosa dedita, allora, al contrabbando) aveva conferito con quote di lire 3 milioni ciascuno; ma nonostante l'esiguità del capitale stesso, fin dal primo esercizio sociale, era stata realizzata la costruzione di uno stabilimento industriale che aveva comportato esborsi per diverse centinaia di milioni.

Come era stato messo giustamente in luce dall'accusa, nessuno dei soci aveva saputo giustificare la provenienza di questo denaro e solo nelle proposizioni difensive sarebbe emersa la spiegazione di una tardiva contabilizzazione del ricavato delle vendite di ferro; i cui utili così illegittimamente ricavati avrebbero consigliato la fittizia operazione di aumento di capitale.

Ma non vi è chi non veda come tale espediente difensivo non solo sia rimasto del tutto privo di supporto probatorio ma che, soprattutto, non neutralizzi la portata iniziante dei fatti messi in luce dall'accusa, se è vero che, come è stato osservato, malgrado tali rilevanti esborsi sopportati nel gennaio del 1981, tutti i soci della "Edilferro" avevano trasferito le loro quote e, peraltro, dietro il semplice rimborso del rispettivo valore nominale



delle quote medesime in favore di certi Giovanni BOSCO e Giuseppe LO BIANCO, qualificati esponenti della cosca mafiosa di Salvatore INZERILLO (capo della "famiglia" di Uditore); destinati, a loro volta, ad essere estromessi nel settembre del 1981 dal CASELLA e persino a scomparire dalla scena mafiosa palermitana in concomitanza con il declino di quel gruppo (e altre volte si é sperimentato come tali "avvicendamenti" nelle questioni imprenditoriali fossero il segno concorrente degli assetti mafiosi).

Orbene, prescindendo dalle risultanze degli accertamenti bancari messe in luce dai primi giudici (esse stesse, peraltro, indizianti in modo concorrente nel fatto stesso di avere attestato rapporti del CASELLA con personaggi come Domenico SANSEVERINO, Domenico FEDERICO, Giovanni OLIVERI, Ignazio LO PRESTI, Carmelo GAETA e Giuseppe NANGANO, di spessore ben noto in questo processo), non vi é dubbio che tali indizi depongano univocamente (non, come vorrebbe il procuratore generale, per una vera e propria collaborazione organica a favore della cosca, ma) per una occasionale (ma cosciente e volontaria) intermediazione nel settore del reinvestimento dei capitali illeciti, emergendo infatti quel ruolo di secondaria importanza del CASELLA il quale, coerentemente, non é stato indicato come affiliato al sodalizio mafioso da nessun "pentito"; laddove le dichiarazioni di CALZETTA finiscono con il porsi a loro volta in esatta assonanza con queste conclusioni, non attestando altro che quella contiguità (qui però "esterna") che emerge anche dalle residue risultanze.

Giova, peraltro, ricordare come i fatti qui esaminati abbiano trovato analoga lettura in sede di applicazione di misura di prevenzione allorquando quel tribunale (con decreto del 6 novembre 1984) aveva esattamente collegato alle vicende della "Edilferro", l'unica possibile spiegazione del reinvestimento di denaro proveniente dalle illecite attività del gruppo medesimo.

La sentenza impugnata non merita dunque alcuna censura.

Consegue la condanna alle spese dell'imputato.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few vertical strokes and a small loop at the top.

10.59. CASTELLANA Giuseppe. - L'imputato, il quale aveva proposto appello contro la sentenza impugnata che lo aveva condannato quale responsabile dei reati di cui agli artt.416 e 416-bis c.p., e' deceduto nelle more del giudizio di appello.

Nei suoi confronti va, dunque, dichiarata l'estinzione del reato, cosi' riformata la prima sentenza.

10.60. CASTIGLIONE Francesco. La posizione
dell'imputato e' stata trattata nel par.10.38.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few sharp, connected strokes.

10.61. CASTIGLIONE Girolamo. - L'imputato e' stato condannato, per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345, alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Lo stesso e' stato assolto, con formula dubitativa, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Il CASTIGLIONE ha proposto appello deducendo l'inaffidabilita' delle fonti costituite dai "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per i capi 1 e 10, sul rilievo che, avendo realizzato i reati collegati alla cosca di corso dei Mille, l'imputato non potesse che esservi inserito.

In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno adottato coerenti conclusioni, la corte osserva che va condivisa la pronunzia dei primi giudici.

Quanto ai capi di imputazione per i quali e' stata pronunziata condanna in primo grado, si rinvia ai par.9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14. 9.15 e 9.19, dove la posizione del CASTIGLIONE e' stata esaminata nel contesto delle risultanze complessive (pervenendosi alla conferma per tutti i capi).

Per quanto attiene alla pretesa configurabilita' del

reato associativo a carico di tutti quelli che, come l'odierno imputato, avevano commesso i reati c.d. comuni nel territorio controllato dalla cosca di corso dei Mille, si rinvia integralmente alla trattazione di carattere generale di cui al par.4.10, dove sono state appunto esaminate tutte le possibili angolazioni del problema e dove si e' appunto concluso che la pur consistente idea di una contiguita' fra gruppi criminali comuni e cosca mafiosa veniva compromessa dal dubbio che i primi agissero in forma autonoma e per il perseguimento di diversi scopi, ancorche' essendo tenuti al rispetto di regole e perfino al pagamento di percentuali: argomenti e riflessioni che qui si devono ritenere riprodotte per la posizione di questo imputato, a cui favore, poi, milita la specifica indicazione di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che fosse un associato, precisando che era solo un "ladruncolo", e nient'altro (ud.5 gennaio 1990).

La sentenza va, dunque, confermata anche per quanto concerne il regime sanzionatorio, avendo i primi giudici fatto buon uso del potere discrezionale di determinazione della pena in relazione alla quale appaiono infondate le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla misura della pena stessa, del tutto adeguata rispetto ai fatti processualmente accertati.



961852

10.62. CATALANO Onofrio. - La posizione di questo imputato e' stata separata, come da ordinanza contestualmente emessa dalla corte.

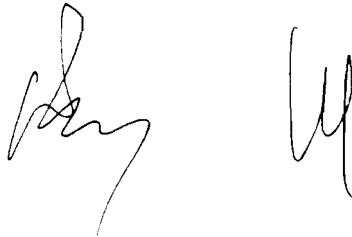
10.63. CHIANG Wing Keung. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 17 e 40 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto ad una precedente sentenza passata in giudicato.

Solo il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi della ritenuta continuazione tra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento, il procuratore generale ha insistito nel gravame e la difesa ne ha chiesto il rigetto.

Osserva la corte che la questione sollevata dal procuratore generale e' stata trattata nel par.4.6, al quale si rinvia, ribadendosi in questa sede, peraltro, che i primi giudici avevano correttamente individuato l'identita' del disegno criminoso rispetto ad una precedente condanna, riportata dall'imputato nel quadro della sua attivita' di trafficante di stupefacenti.

La sentenza impugnata va, dunque, confermata.



10.64. CHIARACANE Giuseppe. - L'imputato, che era stato assolto con formula dubitativa dai capi 1 e 10 e nei cui confronti aveva proposto impugnazione il procuratore generale, reclamandone la condanna, e' deceduto nelle more del processo.

La difesa, nella discussione orale, ha tuttavia concluso per l'adozione di una formula ampiamente liberatoria ai sensi dell'art.152 c.p.p. (1930).

Osserva, cio' premesso, la corte che l'estinzione del reato, per morte del reo, deve essere subito pronunciata non essendovi agli atti la prova della assoluta inesistenza del fatto o della evidente innocenza dell'imputato e non potendosi neppure affermare che manca del tutto la prova della partecipazione del CHIARACANE al sodalizio (C. Cost. 16.1.1975 N.5). Basti, infatti, pensare che a carico del CHIARACANE convergevano le accuse del "pentito" SINAGRA, il quale - come aveva dedotto nel suo gravame il procuratore generale - lo aveva indicato come affiliato, in cio' confermato da CONTORNO e, recentemente, anche da MARINO MANNOIA.

Va, dunque, dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto poichè estinto il reato per morte del medesimo.

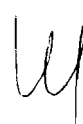
10.65. CHIARACANE Salvatore - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) nonchè di quello di cui al capo 406, unificati per continuazione e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza e con il condono in ragione di un anno e mesi sei di reclusione.

Contro questa statuizione ha proposto impugnazione soltanto l'imputato dolendosi della insufficienza del materiale probatorio acquisito in primo grado e chiedendo coerentemente l'assoluzione dalle imputazioni ascrittegli.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nelle ragioni di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che preliminarmente il reato di cui al capo 406 é estinto per prescrizione nelle more intervenuta e di tale evento va fatta immediata declaratoria non essendo evidente la prova che l'imputato non abbia commesso il fatto o che il fatto stesso non sussista e non potendosi affermare, siccome emerge dalle notazioni puntuali nella sentenza impugnata, che manca la prova della commissione del fatto.

Quanto alle imputazioni di cui all'art.416-bis, si



961856

osserva che i primi giudici avevano ricavato il loro convincimento in primo luogo dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva dichiarato (f.402854) che il CHIARACANE fosse "collegato" a Filippo MARCHESE (noto capo della cosca di Corso dei Mille) ed era adibito dalle famiglie mafiose (f.402881).

Ma i dati di valutazione più corposi erano stati offerti dal "pentito" SINAGRA, il quale aveva definito il CHIARACANE un "collaboratore" della cosca al punto che lo stesso riferiva "tutto a Filippo MARCHESE e ne portava gli ordini in carcere". A supporto di tale indicazione il "pentito" aveva ricordato come in occasione del loro arresto per l'omicidio DI FATTA era stato l'avvocato CHIARACANE a suggerire, tramite "Peppuccio" SPADARO, di simulare la pazzia come unico espediente difensivo; ed aveva suggerito, al fine di catturare il MARCHESE, di far seguire fra gli altri l'avvocato CHIARACANE appunto per i frequentissimi contatti con quel latitante di spicco (e come si vedrà questo avrebbe trovato pacifico riscontro processuale).

Tale circostanza dunque, di centrale importanza sul piano indiziario, era stata specificata dal SINAGRA nel senso che il CHIARACANE veniva da lui trovato in compagnia di Filippo MARCHESE mentre era latitante tutte le volte in cui lui e i suoi cugini (noti sicari della cosca) andavano a trovarlo nei vari luoghi dove si nascondeva: luoghi che non venivano comunicati agli uomini della cosca stessa ma era noti soltanto ad Angelo BAIAMONTE ("consigliere" della "famiglia") ed ovviamente al CHIARACANE che vi andava

"spessissimo". Il pentito era comunque sicuro di avere incontrato il CHIARACANE in una villa in località Villabate ed in quella di via Giafar (ff.011837 segg.): luoghi promiscuamente utilizzati per commettere delitti (come da parte VIII cui si rinvia).

L'estrema contiguità dell'imputato nei confronti della cosca era stata descritta dal "pentito" in termini di disponibilità ad ogni forma di collaborazione soprattutto nel tenere contatti con l'esterno (essenziale prerogativa - come si è visto in altra sede - dell'organizzazione mafiosa) e perfino a fare entrare in carcere armi e addirittura droga (suo cugino Vincenzo gli aveva confidato che l'avvocato CHIARACANE aveva portato delle bustine di droga da fiutare a "Peppuccio" MADONIA; lui ne aveva dedotto che avesse portato anche coltelli ed armi dato che il cugino gli aveva detto che tramite lui "entrava tutto").

La gravità di tali affermazioni era sottolineata dal genuino racconto da parte del SINAGRA (ff.014126 segg.) di essere andato diverse volte nella villa usata da Filippo MARCHESE, dove lo stesso si nascondeva, e di avervi trovato ogni volta il CHIARACANE. Certo, aveva detto il "pentito", lui (che era infatti poca cosa nel sodalizio mafioso) non poteva stabilire se il CHIARACANE andasse di sua iniziativa in quel posto o perchè "convocato" dal MARCHESE; ma poteva comunque attestare che tutte le volte in cui lui era andato in quella villa lo aveva fatto assieme a numerosi membri dell'organizzazione armati ed alcuni addirittura latitanti, perchè si attendeva l'arrivo di "qualche persona da



strangolare o da far scomparire".

Come si era accennato, tale villa (nella quale il SINAGRA aveva detto di essere entrato dalla parte posteriore) era quella in cui loro avevano portato l'uomo identificato per Antonino MIGLIORE (nell'episodio di omicidio di cui al par. 8.10 cui si rinvia).

La corte di primo grado si è invero data carico della delicatezza del problema connesso alla necessità di discriminare i limiti tra l'attività professionale di difensore rispetto ad una più organica cointeressenza nel gruppo criminale. E secondo quei giudici deponevano negativamente proprio le "visite" al MARCHESE durante la sua latitanza che l'imputato aveva finito con l'ammettere, e che rivestivano un significato indiziante non tanto perchè sul piano di una comune deontologia non vi sarebbe stata ragione perchè un legale nel quadro di normali rapporti professionali si recasse fuori del suo studio professionale (e si noti che il CHIARACANE aveva detto che era stata la moglie del MARCHESE ad occasionare incontri a sorpresa: di tal che è assurdo che lui accettasse di andare ad incontrare la moglie del latitante, che poteva invece accedere al suo studio); quanto soprattutto perchè il fatto storico (dunque esattamente coerente con le residue indicazioni) era che tali incontri ai quali partecipavano altri appartenenti alla "famiglia" mafiosa, possibilmente anch'essi latitanti, fossero contrassegnati da evidenti effusioni (baci ed abbracci) nei termini appunto riferiti da SINAGRA. E, come aveva giustamente osservato quella corte, tanto era

oltremodo indiziante sia che il MARCHESE non fosse stato latitante (perchè non vi sarebbe stato motivo per simili visite da parte di un avvocato), sia che effettivamente lo fosse stato, perchè il diritto di difesa dell'imputato latitante non può spingersi fino a quei limiti.

Di tal che anche elementi sintomatici (astrattamente insignificanti) come il fatto che il CHIARACANE non venisse mai pagato (come da episodio opportunamente messo in luce), finivano con il confermare la consistenza estremamente negativa del contesto probatorio; tanto più che gli imputati difesi dal CHIARACANE altri non erano che in maggior parte gli stessi appartenenti alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille.

Allo stesso modo, episodi come il consiglio di simulare la pazzia come unico espediente difensivo, se pure di modesto contenuto potrebbe tuttavia rientrare in una certa logica da avvocato (e non da complice); ma appunto nel contesto finiva con il rendere più chiaro il quadro probatorio.

Certo, a giudizio di questa corte, anche le ombre che scaturiscono dagli avvenimenti connessi all'omicidio di GIACCONE (che, come si è detto nel par.7.4, aveva avuto un'animata conversazione telefonica con un "avvocato" che pretendeva che lui cambiasse gli esiti in una perizia depositata nel procedimento contro Giuseppe MARCHESE, giustappunto difesi dal CHIARACANE) finiscono con il proiettarsi negativamente sulla vicenda processuale di questo imputato; laddove gli sforzi difensivi, per altro

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. G.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M. G.' or similar.

verso suggestivi ed encomiabili, non hanno potuto se non contestare ciascuno di questi fatti indizianti, isolatamente considerati, e che come tali potrebbero anche non rivestire un sicuro significato probatorio ma che solo appunto nella valutazione complessiva rendono certa e consistente la tesi d'accusa.

Così, se non si apprezzassero le possibili refluenze in un contesto tipicamente mafioso nel quale (in un modo o in un altro) il CHIARACANE si muoveva, non si potrebbe giudicare allarmante (come invece hanno giustamente fatto anche i primi giudici) il rinvenimento (si noti, non nello studio ma nell'abitazione di costui) di un "pezzetto di carta con scritto i componenti la seconda sezione della corte di assise di Palermo, dal presidente ai giudici popolari (f.012182).

Così come non sarebbe, da solo, significativo il fatto che personaggi come SINAGRA, ROTOLO, ed altri criminali della cosca, andassero a trovare l'avvocato non allo studio ma a casa; perchè solo nel confronto con le residue emergenze, quella consentita familiarità può assurgere al rilievo indiziante, coesenziale ai fini probatori.

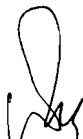
Ed è nella stessa falsariga che ogni sforzo difensivo diviene sterile anche quando tende a mettere in discussione, fuori misura, perfino temi di deontologia professionale, che per vero non attengono al processo. Perchè potrà essere pure ipotizzabile (ma alla corte tanto appare solo su un piano di dialettica difensiva) che un avvocato vada a trovare un latitante tutte le volte che vuole; anzi, si potrebbe dar

forza alla tesi affermando che chiunque (in ipotesi) può andare a far visita a latitanti (senza avere il dovere di denunciarli o di discostarsene per scopi perfino anche morali). Ma se queste visite sono fatte dall'avvocato, esse dimostrano la loro inquinata connotazione proprio se sono frequenti, familiari, confidenziali, perfino richieste da personaggi di terribile spessore criminale.

Perchè, per concordare linee difensive (a meno che non vi siano rapporti di altro genere), basterebbe nessuno o al massimo qualche sporadico incontro (spesso neppure con l'interessato ma con i familiari); certamente non sarebbe concepibile un incontro fuori città o in luoghi di vero e proprio raduno di (altri) latitanti e criminali di ogni specie.

E che l'avvocato CHIARACANE non fosse presente sul luogo al momento dell'uccisione delle vittime da parte della cosca, non solo è pacifico (difatti non sono state elevate coerenti imputazioni), ma è soprattutto irrilevante ai fini qui in discussione; perchè ciò che conta è che da una parte l'imputato avesse familiarità con quei luoghi, destinati a scopi criminosi, e che, correlativamente, i criminali che li frequentavano e li utilizzavano per efferati delitti, li avessero indicati per propiziare incontri con (inconsapevoli) professionisti.

Certo la difesa avrà pure buon gioco a dimostrare che il CHIARACANE, come legale, avesse ben diritto ad accompagnare Michele GRECO in tribunale o a documentare che (qualche volta, troppo poche per verità) veniva pure pagato.



Perchè questi dati, intuitivamente ambigui (basti pensare per esempio a fatti di elusione fiscale), non possono implicare nulla; ma la loro eventuale svalutazione non può comunque significare smentita delle altre fonti di prova. Allo stesso modo dell'istigazione della simulazione della pazzia, che non è, da sola considerata, un fatto di obiettiva portata univoca; ma che, nel contesto, diviene significativa perchè perde quel possibile contenuto di modesto espediente di difensore per colorarsi di una contiguità più eloquente. E' ciò che conta non è che il CHIARACANE fosse stato davvero l'ideatore dello stratagemma (possibilmente, infatti, l'idea sarà spontaneamente sorta negli imputati), ma che venisse considerato dagli uomini della cosca un "consigliere" vicino e affidabile (per convincere l'altro, l'uno dice che è stato l'avvocato CHIARACANE a suggerire di fare i pazzi, vera o non vera che fosse la fonte).

Ancora, quando il "pentito" dice che in carcere poteva entrare di tutto (armi, droga) e tanto grazie ad uomini fidati come il CHIARACANE, non è utile stabilire se il fatto (non, purtroppo, la somministrazione dall'esterno di simili cose ma la effettiva responsabilità dell'imputato) fosse o non fosse vero; e difatti non colpisce nel segno la preoccupazione difensiva di sottolineare come gli accertamenti, anche giudiziari, si fossero conclusi negativamente. Perchè ciò che importa, e che assume un significato indiziante, è che il CHIARACANE venisse ritenuto, nella considerazione di quei personaggi, capace di

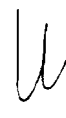
fare entrare in carcere droga ed armi; posto che questo doveva significare una pregressa e sperimentata connivenza, diversa dalla stessa confidenziale conoscenza per scopi professionali.

E anche quando ci si appiglia a generiche o specifiche contestazioni sulla credibilità dei "pentiti", non solo non si colpisce nel segno di una reale svalutazione delle fonti, ma si finisce con l'addurre argomenti ulteriormente negativi.

Non ha infatti alcun serio peso (le questioni connesse alla generica credibilità dei "pentiti", o per esempio alle ingenue bugie di CONTORNO sul fatto che tutte le notizie gli venissero da "Mimmo" TERESI, magari anche quando costui era morto, sono state trattate nella parte III) che si tenti di dimostrare che, contrariamente a quanto detto da SINAGRA, l'imputato non era figlio ma nipote di un CHIARACANE famoso affiliato mafioso; perchè, in un contesto processuale in cui la polizia aveva riferito come fosse "comune convincimento" che l'imputato fosse fratello del figlio di quel personaggio (f.068913), il dato finisce con il dimostrare, al contrario, la evidente genuinità della fonte, dunque non inquinata (che cioè non ha mentito perchè il fatto storico non era vero, ma che è attendibile proprio perchè questo era quanto risultava per cognizione diretta o comune).

Ma, ad abundantiam, nel corso del dibattimento di appello, le risultanze probatorie si sono ulteriormente arricchite di altri e significativi apporti probatori.

CALDERONE (pag.666 dich.istr.) ha riconosciuto per



fotografia il CHIARACANE; e MARINO MANNOIA (ud.5 gennaio 1990) ha confermato che lo stesso era appunto un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille (laddove sterili sono rimaste le proteste difensive sul fatto che, come detto dal "pentito", CHIARACANE e MARINO MANNOIA non potessero essersi parlati nel carcere di Trani, dove i due erano stati in effetti reclusi in sezioni diverse, ma dove, come chiarito dal collaboratore, e come empiricamente noto, era possibile conversare tra i vari cortili all'aperto).

La sentenza sul punto va dunque confermata, anche in ordine alla determinazione della pena, dove peraltro i primi giudici hanno mostrato particolare clemenza anche concedendo le attenuanti generiche.

Occorrendo, come si è detto nella parte generale, considerare assorbito il reato di cui all'art.416 in quello di cui all'art.416-bis c.p., ed eliminare l'aumento per continuazione applicato dai primi giudici, si deve dare atto che la pena base ritenuta congrua in primo grado è di anni tre di reclusione (contro la quale statuizione non vi è doglianza del pubblico ministero).

Il condono non è consentito dal titolo di reato; mentre è sufficiente, in relazione alla valutazione concreta, l'applicazione della sola misura di sicurezza della libertà vigilata.

10.66. CHIMERA Vittorio - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 387, 452 e 453, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa con il condono nella misura di due anni di reclusione e di lire 1.400.000 di multa; è stato assolto dal reato di cui al capo 44 per insufficienza di prove.

L'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione con formula piena dal reato di cui al capo 44 e chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e una diminuzione della pena in ordine alle altre imputazioni.

Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale non hanno fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione proposta.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che, in ordine al reato di cui al capo 44, non essendo intervenuta impugnazione del pubblico ministero, la formula assolutoria dubitativa va adeguata automaticamente al nuovo regime processuale.

Per quanto attiene alla doglianza subordinata di concessione delle attenuanti generiche in ordine agli altri capi per i quali è stata pronunciata condanna, si osserva

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'P. M.', and the one on the right is another stylized signature, possibly 'M. P.'.

che la stessa può trovare accoglimento.

I primi giudici avevano infatti accertato la responsabilità del CHIMERA in base agli accertati contatti soprattutto telefonici nei quali erano state messe in evidenza alcune operazioni di carattere illecito nello stesso tenore dei riferimenti di "scarpe" e "giubbotti".

Peraltro lo stesso CHIMERA aveva ammesso di commerciare in capi di abbigliamento di provenienza delittuosa (f.116840), e confessato di avere acquistato i quantitativi di tabacchi rinvenuti dalla guardia di finanza (f.116840 segg.).

In questo contesto, in relazione alle imputazioni predette, consistenti appunto nell'accusa di ricettazione e di contrabbando di tabacchi, potevano dunque concedersi le attenuanti generiche di cui all'art.62-bis c.p., certamente giustificate dal comportamento processuale dell'imputato e dalla condotta in genere risultante dagli atti.

In aderenza quindi alle superiori premesse la pena va diminuita ad un anno e nove mesi di reclusione e lire un milione di multa (procedendo dalla pena base di cui alla sentenza impugnata, ritenuta adeguata al caso concreto).

10.67. CILLARI Antonino - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché di quelli di cui ai capi 22 e 37, unificati per continuazione ai reati accertati con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, e complessivamente condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; nei suoi confronti si è dichiarato inoltre non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 della rubrica, per preclusione di precedente giudicato.

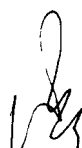
L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10, nonché da quelli di cui ai capi 22 e 37; e in subordine la declaratoria di non doversi procedere per vincolo di precedente giudicato.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale hanno proposto impugnazione alla quale hanno successivamente rinunciato.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e le difese hanno insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che vanno in primo luogo dichiarati inammissibili e l'appello del procuratore della Repubblica e quello del procuratore generale.

Per quanto attiene alle altre imputazioni osserva la



corte che non possono essere condivise in pieno le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di primo grado.

La prima corte aveva infatti fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato i fratelli CILLARI come componenti della "famiglia" di Porta Nuova (f.456539).

Ma le acquisizioni giudicate più consistenti provenivano dalle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO e di Salvatore CONIGLIO; il primo aveva infatti indicato l'imputato, al pari del fratello Gioacchino, come facente parte della cosca criminale di Giovanni DI GIACOMO (f.459295); il CONIGLIO, dal canto suo, aveva riferito che allo stesso gruppo criminale apparteneva Salvatore CUCUZZA (f.504716), e che inoltre entrambi i fratelli CILLARI godevano di un notevole ascendente fra i detenuti della casa circondariale di Palermo (f.504644).

Procedendo dalla considerazione che simili contatti difficilmente si sarebbero potuti instaurare tra persone la cui affidabilità rispetto al fenomeno mafioso non fosse stato reciprocamente garantito, la corte di primo grado ha dunque giudicato provata l'appartenenza anche dell'odierno imputato al sodalizio criminoso.

Ma contro queste deduzioni è giustamente insorta la difesa, la quale ha sottolineato come i primi giudici si fossero lasciati in definitiva condizionare dalle risultanze afferenti il traffico di stupefacenti, di cui appresso si dirà, ma senza considerare che, per acquisite proposizioni

processuali, l'appartenenza di un soggetto ad una organizzazione di tal genere non doveva potere implicare la corrispondente affiliazione al sodalizio mafioso (alla stregua di qualcuno degli altri complici nel traffico medesimo).

Certo, come in altre occasioni è stato anche da questa corte convenuto, l'intensa familiarità all'interno delle strutture carcerarie con appartenenti al sodalizio mafioso, prospetta una carica indiziante non trascurabile. Ma, con buona evidenza, il dato (difatti intrinsecamente non univoco, stante la naturale predisposizione a simili contatti nella condizione esistenziale dei detenuti), per essere opportunamente utilizzabile in una corretta valutazione processuale, dovrebbe trovare ulteriore e più sicuro riscontro in altre fonti di prova, che invece non è dato rinvenire quanto alla posizione del CILLARI; nè nella generica indicazione di "rispetto" goduto all'interno del carcere (e questo senza dovere accedere alla, per vero debole, tesi difensiva che quel riguardo andasse inteso non nel senso traslato dell'intimidazione mafiosa, ma in quello letterale, in dipendenza della condotta esemplare tenuta da reclusi), e neppure nella più specifica "vicinanza" al CUCUZZA (se è vero che, a precisazione di quanto aveva prima dichiarato, il CONIGLIO avrebbe poi precisato - come ha esattamente ribadito la difesa - che in realtà ignorava se i CILLARI appartenessero alla cosca di quest'ultimo, ma che soltanto lui aveva visto frequentarsi in carcere).

Sicchè, a questo punto, l'ulteriore indicazione

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

sopravvenuta in questo dibattimento di ⁹⁶¹⁸⁷⁰ ~~Anselmo~~ da parte di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha escluso che l'odierno imputato (a differenza del fratello, di cui, infra, par.10.68) fosse un affiliato a "cosa nostra", finisce con l'assumere un livello di credibilità notevole e con l'offrire un riscontro decisamente univoco nel senso della tesi difensiva.

Quanto poi alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che gli elementi probatori a carico del CILLARI consistevano unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale concluso con la ricordata sentenza del 25 febbraio 1985 (cosiddetto processo di "nonna eroina"); mentre quanto all'imputazione di cui al capo 37, relativa al trasporto in Milano in concorso con Gioacchino CILLARI, Giovanni DI GIACOMO, Vittorio ENNA e Vincenzo FIORENZA di ingenti quantitativi di eroina, la stessa aveva trovato conforto nelle dichiarazioni di ANSELMO, il quale aveva parlato di un infermiere del manicomio giudiziario di Palermo a nome Vittorio a sua volta individuato nella persona dell'imputato Vittorio ENNA (par.10.123). L'ANSELMO aveva in particolare riferito che costui aveva effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partite di droga per conto del DI GIACOMO e dei CILLARI (ff.459250 - 181656); di tal che la stessa costituiva un fatto nuovo non oggetto del precedente giudizio.

In tali indicazioni trovava dunque esatta giustificazione l'autonoma contestazione (appunto di avere

effettuato, diversi trasporti di droga in concorso con gli altri imputati, alle cui posizioni si rinvia per integrare la motivazione) rispetto all'accertamento di cui al processo esaurito.

E, al di là delle doglianze formulate con i motivi di appello, anche la difesa al dibattimento ha finito con l'ammettere la diversità delle rispettive contestazioni pur invocando l'unicità del contesto delittuoso (ed infatti, nel processo di "nonna eroina", al capo "AT", erano stati contestati la detenzione e lo smercio di grammi duecento di eroina: fattispecie certamente più riduttiva di quella emergente dalle fonti acquisite in questo processo).

Il riscontro reciproco di tutte le dichiarazioni di CONIGLIO e di ANSELMO, nonché il concordante accertamento sugli altri imputati (alla cui posizione si è fatto rinvio), non lasciano dunque spazio a perplessità di sorta circa l'esistenza storica della condotta (viaggi per Milano nel quadro di quel gruppo di trafficanti).

Essa però, con evidenza, è unificata sotto il vincolo della continuazione rispetto a quella già oggetto di definitivo giudicato; di guisa che sul punto la statuizione dei primi giudici, anche in ordine alla misura della pena in aumento, congruamente determinata (anno uno e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa), non merita alcuna censura e va confermata. Il condono va escluso così come le pene accessorie e le misure di sicurezza dipendenti dalla condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso.



961872

10.68. CILLARI Gioacchino - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché dei reati di cui ai capi 22, 33 e 37 concernenti gli stupefacenti, unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla decisione di cui alla sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa oltre statuizioni accessorie; nei suoi confronti è stato dichiarato inoltre non doversi procedere in ordine al capo 13 della rubrica (art.75 legge stupefacenti) per preclusione di precedente giudicato. Il CILLARI, infine, è stato assolto dall'imputazione di cui al capo 39, per insufficienza di prove.

Contro le superiori statuizioni ha proposto appello lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni e formulando doglianze subordinate.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale hanno rinunciato alla rispettiva dichiarazione di impugnazione inizialmente formulata.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che vanno, in primo

luogo, dichiarati inammissibili e l'appello del procuratore della Repubblica e quello del procuratore generale; va inoltre adeguata la formula assolutoria per il capo 39, in ordine al quale non è intervenuta impugnazione del pubblico ministero.

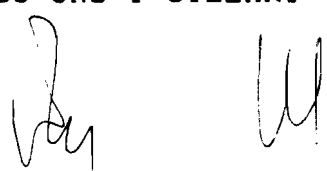
Nel merito, si osserva che va sostanzialmente condivisa la statuizione dei primi giudici.

Quanto alla imputazione di associazione per delinquere, di cui all'art.416-bis c.p. (nella quale però, secondo i criteri generali già esaminati nel par.4.4, resta assorbita quella di cui all'art.416 c.p.), i primi giudici avevano ricavato argomenti di prova, in primo luogo, dalle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva indicato il CILLARI come appartenente alla sua stessa "famiglia" di Porta Nuova, riconoscendolo in fotografia e precisando di avere saputo dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa attraverso le confidenze degli altri affiliati alla cosca.

Salvatore CONTORNO, peraltro, aveva indicato nel CILLARI uno dei componenti della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova (f.456539), precisando che costui si occupava del traffico di droga nel gruppo di Tommaso SPADARO e Giacomo DI GIACOMO.

A giudizio della corte di primo grado, dovevano dunque ritenersi ugualmente convergenti le rivelazioni di CONIGLIO e di ANSELMO, i quali, riferendo dei traffici di droga ai margini delle cosche mafiose, avevano inserito l'imputato esattamente in quel gruppo.

Ne era, in particolare, emerso che i CILLARI godevano

Two handwritten signatures in ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

961874

un notevole ascendente tra i detenuti della casa circondariale di Palermo (ff.504644 segg.); e tanto assumeva un ruolo indiziante non trascurabile (esattamente alla stessa stregua di quanto si è osservato nel par.10.67, a proposito di Antonino CILLARI, riguardo al quale però quegli elementi erano rimasti privi di ulteriore riscontro).

Orbene, tali considerazioni resistono certamente all'ulteriore vaglio devoluto a questa corte, in quanto concentrate nella convergente ed univoca individuazione di un preciso contesto indiziario connotato dalle qualificate indicazioni da parte dei "pentiti" di indiscutibile estrazione mafiosa.

E tale convincimento ha trovato viepiù conforto nelle ulteriori acquisizioni sopravvenute in questo grado di appello, allorquando MARINO MANNOIA (altro "pentito" sicuramente ed accertatamente bene al corrente degli organigrammi di "cosa nostra") ha ricordato come il CILLARI (perfino da lui ricordato come autore di un omicidio esulante da questo processo) fosse appunto un affiliato della cosca di Porta Nuova (ud. 5 gennaio 1990), e come tale vincolo fosse stato mantenuto anche nel periodo della detenzione (come attestato dalla "presenza" dell'imputato nelle vicende che andavano evolvendosi ai margini della posizione dei PUCCIO, oggetto poi di clamorosa uccisione anche dentro il carcere).

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti si richiamano le considerazioni già svolte a proposito dell'imputato Antonino CILLARI (supra, par.10.67) e degli

altri imputati ivi richiamati, data l'identità del materiale probatorio esaminato, nonché delle questioni sollevate dalla difesa circa l'eventuale duplicazione delle imputazioni di cui al procedimento di "nonna eroina", già definito con sentenza passata in giudicato.

Ed infatti il capo 33, che riguarda una cessione effettuata da Gioacchino CILLARI di una modica quantità di sostanza stupefacente (circa un grammo di eroina) a Gioacchino GAMMINO, trova fondamento nelle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO, il quale aveva riferito che Carmelo NICOSIA gli aveva presentato un tale Gioacchino GAMMINO con il quale era solito recarsi a Milano per trovare droga e gli aveva detto che costui era appunto alla ricerca di "roba"; di tal che l'ANSELMO aveva messo in contatto il GAMMINO con l'odierno imputato, il quale gli aveva ceduto un campione di un grammo di eroina, la quale peraltro si era rivelata di pessima qualità (f.181663).

Un riscontro alle dichiarazioni medesime era stato peraltro rinvenuto nella telefonata intercorsa tra Salvatore ANSELMO e lo zio del GAMMINO, tramite la quale il primo si era premurato di avvisare l'altro circa la pessima qualità del campione di eroina in questione (f.181663).

Per quanto attiene poi al capo 37, lo stesso concerne il trasporto in Milano, in concorso con Antonino CILLARI, Giovanni DI GIACOMO, Vittorio ENNA e Vincenzo FIORENZA, di ingenti quantitativi di eroina, e aveva trovato uguale supporto nelle dichiarazioni dell'ANSELMO, il quale aveva raccontato come un infermiere del manicomio giudiziario di



Palermo a nome Vittorio (identificato nell'imputato Vittorio ENNA, citato) avesse effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partita di droga per conto del DI GIACOMO e dei CILLARI (ff.459250- 181656). Come si è detto nel paragrafo precedente, tali risultanze hanno poi trovato reciproco e completo riscontro nella posizione degli altri imputati (che è stata infatti richiamata per le integrazioni della motivazione).

E non vi è dubbio che correttamente i primi giudici abbiano alla fine unificato le suddette imputazioni con quelle di cui al capo 22 (formulato nei termini di cui la corte si è occupata nella parte IV, in particolare nei par. 5.2 e 5.3), che procedeva dalle ipotesi accusatorie secondo cui ai margini dell'associazione per delinquere mafiosa si era creata e rafforzata sotto diverse espressioni operative, una ingente organizzazione dedita al traffico di stupefacenti; e che altrettanto correttamente sia stata però ritenuta, quanto all'odierno imputato, la continuazione rispetto alle condanne riportate nel separato processo, definito con sentenza passata in giudicato.

Quanto alla pena, va eliminata per la fattispecie di cui all'art.416-bis la continuazione fissata dai primi giudici in mesi sei per l'imputazione di cui all'art.416 c.p., e determinata, per le altre imputazioni concernenti gli stupefacenti, in un anno e mesi sei la continuazione rispetto alla precedente condanna definitiva.

Di tal che la pena complessiva resta fissata in anni sette e mesi sei di reclusione.

10.69. CIRIMINNA Salvatore - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alle pene di legge.

Ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di gravame.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e l'imputato ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che non può essere condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

La sentenza impugnata aveva infatti basato la pronunzia di condanna in primo luogo sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva indicato il CIRIMINNA come un "uomo d'onore" della "famiglia" del Borgo e che lui aveva conosciuto negli anni sessanta e rivisto attorno ai primi degli anni settanta durante un periodo di detenzione in carcere (f.450186).

Secondo i primi giudici, il quadro probatorio era completato in modo significativo dalla evidente disponibilità economica manifestata dal CIRIMINNA, il quale fin dal 1973, quando cioè si era allontanato da Palermo per trasferirsi in provincia di Ancona, aveva alloggiato prima



per un lungo periodo in albergo e poi in un appartamento di proprietà, pur disponendo di imprecisate fonti di guadagno.

Per vero, tali acquisizioni sembrano sorrette anche dalle ulteriori rivelazioni di "pentiti" acquisite in questo secondo grado, laddove non solo CALDERONE ha ricordato (pag.414 dich. istr.) il CIRIMINNA come "padrino" di Giuseppe Giacomo e GAMEINO, ma anche MARINO MANNOIA ha finito con il confermare che l'imputato avesse militato in "cosa nostra".

Se non che la difesa ha opportunamente evidenziato che in realtà il CIRIMINNA era stato in passato perseguito per le vicende pregresse, quelle riferibili al periodo anteriore al suo definitivo allontanamento da Palermo, ed ha prodotto la dimostrazione che da quelle accuse di associazione per delinquere era stato definitivamente (con sentenza della Corte di cassazione del 25 settembre 1990) assolto.

Di guisa che non par dubbio a questa corte che le imputazioni in questa sede elevate non tanto finiscano per riprodurre gli stessi termini della accusa precedente (i cui esiti giudiziari non sono con buona evidenza sindacabili nè riesaminabili), quanto piuttosto si concretino nella ricerca di condotte successive che invece le risultanze probatorie non accreditano in alcun modo. Ed è infatti sintomatico, a coerente completamento del quadro logico così delineato, che tutte le fonti sopra esaminate si riferiscano a periodi assai risalenti (perfino MARINO MANNOIA ha ricordato che il CIRIMINNA era "ex-rappresentante" del Borgo, adesso "messo fuori famiglia").

Appare dunque conforme a giustizia pronunciare formula
assolutoria.



10.70. CIULLA Cesare, CIULLA Giovanni, CIULLA Giuseppe, CIULLA Salvatore. - Gli imputati, tra loro fratelli, sono stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Cesare e Salvatore CIULLA sono stati assolti per insufficienza di prove dai capi 1 e 10 della rubrica e nei loro confronti è stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, per preclusione di precedente giudicato, Giovanni CIULLA è stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove, mentre Giuseppe CIULLA è stato giudicato responsabile delle stesse e condannato alle pene di legge.

Tutti gli imputati hanno proposto impugnazione formulando varie doglianze e sostanzialmente invocando l'assoluzione.

Nei confronti di Cesare e Salvatore CIULLA ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica, insistendo per l'affermazione di responsabilità in ordine ai capi 1 e 10. Lo stesso procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione per tutte le formule assolutorie nei riguardi di Giovanni CIULLA. Nei riguardi, infine, del Giuseppe CIULLA il procuratore generale ha riproposto la questione della esclusione delle aggravanti concernenti gli

stupefacenti.

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha insistito nelle deduzioni proposte e le difese hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

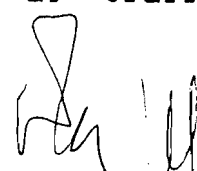
Osserva, ciò premesso, la corte che va preliminarmente dichiarato non doversi procedere a carico di Giuseppe CIULLA in ordine ai reati contestatigli perchè estinti per morte dell'imputato.

Quanto agli altri imputati, si osserva che le pronuncie assolutorie oggetto di gravame non prestano il fianco a fondate censure.

Ed invero la prima corte aveva osservato come in realtà numerosi testi ed imputati avessero collocato la famiglia CIULLA all'interno dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", e perfino ai vertici del traffico degli stupefacenti dalla stessa controllato.

Tali erano state certamente le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva affermato che, pur non conoscendo tutti (e cinque) i fratelli CIULLA, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero ugualmente tutti "uomini d'onore". Allo stesso modo BUSCETTA, il quale invero si era più specificamente riferito a Giuseppe CIULLA, aveva collocato costui all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana (ff.456602-4566. segg.).

I primi giudici non avevano neppure trascurato come perfino Gennaro TOTTA (un "pentito" al quale questa corte ha attribuito notevole affidabilità) avesse riferito di conoscere i CIULLA come persone dedite al traffico di



stupefacenti, in concorso con il gruppo dei GRADO e dei FIDANZATI (ff.000718 segg.); e come analogamente "pentiti" come Michele D'ALOISIO (f.003295) ed Angelo EPAMINONDA (ff.224815 -489705) avessero confermato che i CIULLA facevano parte del gruppo dei palermitani che a Milano operavano sotto la direzione e il coordinamento di Gaetano FIDANZATI, dei fratelli BONO e di Roberto ENEA, nel controllo del traffico di stupefacenti.

Anche Salvatore CONIGLIO li aveva annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese, nel giro dei FIDANZATI (f.504715).

Ma quei giudici, dando peraltro atto della elevata attendibilità dei riferimenti offerti da tutti i coimputati, avevano tuttavia osservato come le indicazioni medesime riguardassero non in modo specifico ed individuale i singoli imputati bensì genericamente "i fratelli CIULLA", concludendo nel senso che non fosse dunque corretto fondare una sicura affermazione di responsabilità penale a carico dei singoli sulla base di una indeterminata accusa collettiva; laddove invece soltanto per il Giuseppe soccorreva la specifica chiamata in correità del BUSCETTA.

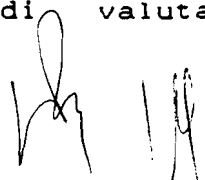
Quanto poi alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 ascritta a Cesare e Salvatore CIULLA, concernente l'inserimento dei medesimi in un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si era rilevato come gli stessi avessero già riportato definitiva condanna dalla corte d'appello di Milano dell'1 febbraio 1985.

Ora, par giusto a questa corte che il pubblico

ministero abbia buon fondamento nel dolersi, come si duole, del risultato così indubbiamente riduttivo, a fronte di un quadro probatorio certamente pregno di non pochi momenti indizianti; e nella corrispondente e speculare considerazione che, se un'accusa (o chiamata in correità) rivolta ai "fratelli CIULLA" poteva non essere riferibile a ciascuno degli imputati singolarmente considerati, allo stesso modo non sarebbe stato per altro verso logico che essa non si fosse riferita proprio a nessuno dei medesimi.

Non sfugge, infatti, come tale risultato urti certamente contro un dato, non tanto suggestivo, quanto perfino storico (quello appunto della conclamata presenza criminale del gruppo familiare); a meno di non volere accedere al (comprensibile) espediente difensivo (difatti sommessamente registrato nel dibattimento) di accentrare tutte le responsabilità e di scaricare il peso delle risultanze probatorie nella sola posizione del Giuseppe CIULLA, (in quanto) deceduto.

Se non che tale, certamente perspicua, prospettiva non può tuttavia mutare i termini del compito decisionale devoluto al giudice; nel cui contesto (a differenza, per esempio, che nella sede di prevenzione) quel tipo di implicazioni (della necessaria assoluzione a fronte di elementi indiziari tuttavia convergenti ma non univoci) non possono in alcun modo condizionare il dovere di individuare le specifiche prove a carico di ciascun imputato e di arrestarsi, nel caso, anche a fronte di consistenti e gravi (ma appunto non decisivi) argomenti di valutazione



sfavorevole.

Se così non fosse - e tanto ne costituisce la riprova indiretta, ove necessaria - si finirebbe con l'esprimere non più un giudizio di valutazione della prova ma essenzialmente un apprezzamento suggestivamente condizionato da generiche indicazioni, accettando vieppiù il rischio di un coinvolgimento indiscriminato di soggetti non colpevoli (ed il richiamo ad apprezzamenti empirici - sui quali le difese peraltro hanno avuto buon gioco a far leva - finisce qui con il corrispondere ad una esatta configurazione dello scopo stesso del processo, e dei suoi limiti fisiologici).

Non a caso le residue risultanze, ivi comprese quelle sopravvenute nel corso del dibattimento di secondo grado, non solo non hanno apportato specifici argomenti di supporto all'accusa (contro i singoli, non contro la collettività del gruppo familiare), ma hanno perfino rafforzato il dubbio correttamente espresso dai primi giudici (e che questa corte ritiene immune da vizi logici).

Difatti, così come CALDERONE ha confermato la notoria ed incontestabile presenza dei CIULLA nella scena della criminalità organizzata del traffico degli stupefacenti (pag.416 dich. istr.), MARINO MANNOIA, dal canto suo, ha finito con il ribadire che, per quanto fosse a sua conoscenza, solo Giuseppe CIULLA era un affiliato (ud.5 gennaio 1990); e se questo, come la corte ha più volte ribadito, non implica che il collaboratore abbia offerto un argomento di segno favorevole agli (altri) imputati, non può tuttavia, al tempo stesso, non significare l'ulteriore

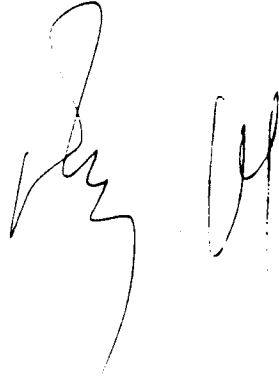
verifica di un quadro processuale non univocamente utilizzabile nei riguardi di ciascuno degli imputati medesimi.

Appare dunque conforme a giustizia mantenere ferme le formule assolutorie di cui sopra che, pur nel consistente dubbio espresso, vanno adeguate al sopravvenuto regime processuale.



10.71. CIULLA Giovanni - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel paragrafo 10.70.

10.72. CIULLA Giuseppe - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel paragrafo 10.70.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

10.73. CIULLA Salvatore - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel paragrafo 10.70.

10.74. CLEMENTE Antonino. - Nel confronti del CLEMENTE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 416 (favoreggiamento personale), contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena. I primi giudici hanno inoltre dichiarato non doversi procedere per amnistia in ordine al capo 401 (falsita' materiale in atto amministrativo).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata in ordine al capo 416, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Per quanto attiene al capo 401, si osserva che effettivamente la causa di estinzione del reato andava dichiarata, non essendovi la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato e non potendosi, in nessun modo, affermare essere mancante la prova della commissione del fatto. Infatti, il CLEMENTE, nella sua qualita' di responsabile di



una delegazione comunale, aveva rilasciato una carta d'identita' falsa a Salvatore ROTOLO, come persona da lui personalmente conosciuta: laddove ogni indagine sulla buona fede e' chiaramente ultronea. E tali risultanze legittimavano peraltro il dubbio circa il contestato favoreggiamento personale, potendosi sospettare, specie a fronte degli accertati rapporti di reiterata frequentazione tra l'imputato ed il ROTOLO, una consapevole finalizzazione del falso a scopi di specifico aiuto a favore del latitante.

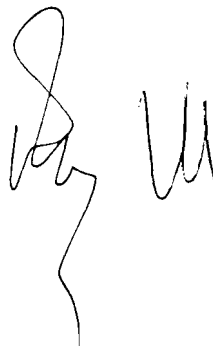
10.75. COLIZZI Anna. - L'imputata e' stata rinviata a giudizio per rispondere (capo 440) del reato di falsa testimonianza, per avere deposto il falso dinanzi al giudice istruttore di Palermo circa i rapporti fra Tommaso BUSCETTA, Armando FRAGOMENI e Nicola FARAONE.

La corte di primo grado dichiarava non doversi procedere per amnistia.

La COLIZZI ha proposto gravame deducendo che i primi giudici avrebbero dovuto pronunziare formula assolutoria.

Osserva, cio' premesso, la corte che la COLIZZI era convivente con il FARAONE ed e' stato altrove dimostrato che costui ha avuto piu' che penetranti contiguita' con il BUSCETTA, nei termini che saranno meglio approfonditi nella relativa posizione personale, cui si rinvia; prendendosi atto intanto, ai fini che qui interessano, che non ricorrevano certamente le condizioni per una immediata assoluzione con formula piena.

La statuizione va, quindi, confermata con le pronunzie conseguenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more complex mark that resembles a 'U' or a stylized 'M'.

961892

10.76. CONDORELLI Domenico - Venne rinviato a giudizio per rispondere del reato d'associazione ex articolo 416 c.p. di cui al capo 1 (assorbito in questo più vasto contesto il reato associativo di cui al capo 7 riguardante il più specifico rapporto del prevenuto, e d'altri soggetti, con l'organizzazione facente capo a Gaspare MUTOLO, connotata da legami fra gli ambienti palermitani e quelli catanesi ed alla quale non era apparso estraneo nel corso delle iniziali indagini lo stesso "pentito" BUSCETTA); del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 10; del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13; del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 22; dei reati di associazione finalizzata al traffico anzidetto e di traffico di cui rispettivamente ai capi 17 e 40 (concernenti, come nel caso del capo 7, la più specifica posizione del prevenuto, e d'altri soggetti, nella succitata organizzazione del MUTOLO con le stesse connotazioni surriferite a riguardo anche del "pentito" BUSCETTA). Assolto con formula piena dall'addebito di cui al capo 10, è stato condannato per tutti gli altri addebiti, assorbiti nei capi 13 e 22 rispettivamente i fatti di cui ai capi 17 e 40 e ritenuta la continuazione fra gli stessi alla pena di anni 15 di reclusione e lire 50 milioni di multa con l'interdizione dai pubblici uffici, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e la libertà

vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ha proposto appello, deducendo l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza, oggi parificata alla mancanza) e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della pena nel minimo edittale.

Ha proposto appello anche il procuratore generale dolendosi dell'esclusione delle aggravanti di cui al 5° comma dell'articolo 75 ed al 2° comma dell'articolo 74 della legge sugli stupefacenti, della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo anzidetti (questioni di cui la corte si è occupata nella parte V alla quale si rinvia) nonchè della misura della pena.

A dibattimento le parti hanno addotto conclusioni coerenti alle deduzioni svolte.

Domenico CONDORELLI (ucciso da uno sconosciuto in Gavorrano il 24.7.1991 mediante colpi d'arma da fuoco), amico di Gaspare MUTOLO, col quale si era conosciuto nella casa circondariale di Augusta nel 1966 mantenendo il rapporto nato nel corso di quella detenzione, il 2 febbraio 1982 era stato fermato a Catania insieme con il MUTOLO, Giovanni CUSIMANO e Michelangelo PEDONE da una pattuglia di agenti di polizia (v. rapporto 3 febbraio 1982 della Questura di Catania; f. 057416). I quattro erano attorno ad un'autovettura Ferrari, un'ispezione della quale con impiego di cani antidroga, estesa anche al chiosco con biliardi gestito dal CONDORELLI, non dava esito alcuno; però gli agenti notavano che gli animali davano segni di nervosismo, quei tipici segni che essi danno in presenza di sostanza

961894

stupefacente. Il CONDORELLI dichiarava di non conoscere quelle persone e d'essersi limitato a indicare loro un'officina per la riparazione di gomme, nel corso dell'istruzione ammettendo però la conoscenza col MUTOLO secondo si è testè detto. Essendo stata ispezionata anche la casa del prevenuto vi si rinveniva Carlo DE CARO, nipote del MUTOLO e suo corriere di droga.

Questo episodio, che la difesa ha cercato di sottovalutare presentandone un risvolto di comune accidente indipendente del tutto da qualsiasi ipotizzazione di coinvolgimento del CONDORELLI nel sodalizio associativo per fatti di mafia e nel traffico associato di droga, dai primi giudici è stato analizzato in rapporto ad alcune intercettazioni telefoniche relative a conversazioni registrate il 3, il 5 ed il 14 maggio 1982, il cui contenuto, mentre da un canto conferma l'ottima relazione d'amicizia tra il prevenuto ed il MUTOLO, dall'altro, agganciato come appare al tipico linguaggio convenzionale di chi vuol dire lasciandosi intendere soltanto da chi, ascoltando, è in grado di capire quel linguaggio (è un aspetto di quella tecnica di comunicazione che connota il linguaggio delle persone "addette ai lavori"), rivela di che forza fosse intessuta la relazione anzidetta.

Allorchè, infatti, nella conversazione del 3 maggio MUTOLO comunicava al Condorelli l'arrivo a Catania del fratello Giovanni, latore di un messaggio che attendeva risposta ("...anche perchè ora io gli dico una cosa a mio fratello che ti deve dire e dopo tu mi dirai sì o no per

telefono..."); ovvero nella conversazione del 5 successivo MUTOLO, dopo aver dato al CONDORELLI i saluti per "Carletto" (Calogero CAMPANELLA, esponente della "famiglia" di Nitto SANTAPAOLA: v. par. 10.50), ne riceveva risposta negativa, per una certa "macchina" (che nel linguaggio dei trafficanti è uguale a "droga"; sul punto v. Koh Bak KIN); o ancora in quella del 14 è il CONDORELLI ad avvertire il MUTOLO che il giorno dopo invierà a Palermo due persone di fiducia dicendo così: "uno è come me e te, l'altro è un carissimo amico di Carlo" (le persone vennero identificate in Nicolò MAUGERI e Salvatore CRISTALDI) e concludendo: "mi devi mandare una cosa", il dato che si ricava non può prescindere dal significato che le conversazioni assumono in un contesto in cui Gaspare MUTOLO aveva un ruolo ben preciso per essere in contatto con GASPARINI e Koh Bak KIN siccome è assolutamente incontestabile, non fosse altro per le stesse ammissioni di quel Carlo DE CARO che, dopo aver persistito in tutta la fase istruttoria nell'atteggiamento negativo iniziale, a dibattimento (udienza del 19 dicembre 1988; f.075141 segg.), in sintonia con le dichiarazioni di Koh Bak KIN, narrava tutta la sua vicenda di corriere dello zio MUTOLO e del clan di Saro RICCOBONO: i viaggi a Roma ed a Firenze, gli incontri con Koh Bak KIN - la conoscenza col quale aveva ammesso all'udienza del 9 maggio 1986 pur non parlando di droga che tuttavia ben si coglieva fra le righe di quei detti -; il danaro trasportato; l'eroina ricevuta a Firenze e a Roma e consegnata poi a Palermo in quella sorta di centro operativo che il bar "Singapore Two"; le visite alla



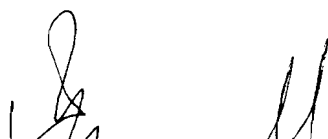
moglie separata di Francesco GASPARINI, Anna JANNI', per provvederla di danaro - anche di questo caso un cenno si legge nella dichiarazione del 9 maggio 1986 -; gli scontri con un MICALIZZI, che non era eccessivamente tenero con il prevenuto; la delusione per essere rimasto sempre ai margini in posizione di sfruttamento quasi deliberato; ecco, sono tutte dichiarazioni la cui connotazione di credibilità affonda la radice nella disponibilità a parlare raggiunta quando, interrogato nel procedimento contro CIARAMITARO Pietro ed altri, dopo che contro di lui medesimo ed il MUTOLO era insorto il padre, Vincenzo DE CARO (la cui sorella è moglie al MUTOLO), ebbe finalmente a scegliere la strada della collaborazione (sul punto, cfr. la motivazione del mandato di cattura emesso il 1 dicembre 1986 dal giudice istruttore di Palermo; f.073581 segg.; solo per completezza si ricorda che è lo stesso mandato che riguarda i fatti del 30 novembre 1982 circa la soppressione di Saro RICCOBONO, Carlo SAVOCA, Salvatore MICALIZZI, Giuseppe e Salvatore LAURICELLA, Salvatore SCAGLIONE, Vincenzo LAURICELLA).

Questo il contesto nel quale il MUTOLO operava. In queste condizioni non è vero che le conversazioni succitate siano da considerarsi come elementi estranei al contesto suddetto. Al contrario il loro contenuto non può essere trascurato in un giudizio che deve tener conto di tutti gli elementi affioranti dalle carte processuali per giungere ad una valutazione globale. In sostanza anche nel caso di specie è valido quel che è stato detto a proposito di analoghe argomentazioni con le quali si intenderebbe tenere

isolati, separati, i vari elementi acquisiti per negare agli stessi qualsiasi forza probatoria. Ma il collegio, che ne ha fatto un punto fermo, ha ripetutamente detto che conta la valutazione d'insieme, perchè dalla valutazione che dovesse tenere distinti l'uno elemento dall'altro discenderebbe un risultato finale alterato (si potrebbe, perfino, dire che piuttosto che una valutazione ci sarebbe il rifiuto della stessa).

Appunto questa valutazione d'insieme conduce alla conclusione che l'incontro del MUTOLO col CONDORELLI del 2 febbraio 1982, lungi dall'essere un innocente episodio, aveva in sè le caratteristiche di un incontro finalizzato al raggiungimento di certe intese o di certi piani.

Nel racconto del DE CARO vi sono cenni di accadimenti che offrono vari spunti di riflessione. Anzitutto non è che il DE CARO abbia positivamente detto che CONDORELLI fosse estraneo a traffici di droga. Il giovane nipote del MUTOLO ebbe a riferire che il CONDORELLI in carcere diceva di essere innocente e che sul conto del medesimo e sul perchè lo zio avesse deciso di incontrarlo a Catania non sapeva nulla. Avere, però, detto di non sapere nulla non significa aver detto che il CONDORELLI fosse estraneo ai traffici del MUTOLO. Se poi questo non saper nulla del DE CARO e la sua comandata attesa, prima nel chiosco poi in casa ("tu aspetta qua" gli impose lo zio; f.075198) si correlano alla spiegazione che egli dà della funzione di corriere da lui assolta in autonomia ("estraneo"; f.055220), si comprende perchè gli era stato comandato di starsene buono ad



attendere il ritorno dello zio e del CONDORELLI. In sostanza il DE CARO, giovane, adibito alla funzione suddetta, non era ammesso alla conoscenza di intese o piani se non entro i limiti della funzione stessa. Al resto egli era estraneo e non aveva diritto alcuno di presenza. Ecco perchè gli era stato comandato di rimanere in attesa. Anzi da questo insieme di dati può perfino trarsi la conclusione che dovevano essere rilevanti gli impegni che avevano spinto il MUTOLO a recarsi a Catania per incontrarsi col CONDORELLI.

Alle argomentazioni dei giudici di primo grado bisogna, infatti, aggiungere alcune notazioni che riguardano il periodo da febbraio 1982 in poi. Esse traggono spunto dal materiale rinvenuto dalla polizia nel corso delle indagini cui si riferisce il rapporto in data 7 giugno 1982 N.8662 della Questura di Palermo. Faceva parte di detto materiale una cartolina indirizzata al MUTOLO dal KIN (allora non ancora identificato) il quale comunicava che si trovava in Cina e che presto si sarebbe recato a Bangkok (v. f.057358; un riepilogo è nel rapporto del 18.4.1984 N.21195, f.089692 segg.). La cartolina è datata 27 febbraio 1982 (f. 057421). Mutolo aveva lasciato il carcere di Teramo rientrando a Palermo in regime di libertà vigilata (f.074968). Sottoposto a controllo telefonico, le intercettazioni fornivano alla polizia una serie di indicazioni idonee a mettere in chiaro determinati contatti, specialmente con lo "straniero" (il KIN non era ancora conosciuto, come si è detto), ed a capire il ruolo del nipote. Si accertava anche l'ottima conoscenza con Fioravante PALESTINI (quello dell'Alexandros G che il

22 aprile 1982 era stato trovato in casa del MUTOLO: f. 057345; v. anche par. 10.54 posizione di Francesco CANNIZZARO).

Ma sono le conversazioni fra il DE CARO ed il MUTOLO registrate nei giorni 9 e 10 maggio 1982 ed i movimenti del DE CARO a Roma negli stessi giorni (f. 057496 e segg) che, secondo questa corte, danno agli altri elementi acquisiti al processo, comprese le conversazioni alle quali si sono riferiti i giudici di primo grado, un senso più completo alle risultanze in tema di chiave di lettura delle stesse. Si coglie dal contenuto di dette conversazioni una pressochè incessante ansia relativamente a notizie concernenti un previsto incontro fra il DE CARO e lo "straniero". Correlando le date e tenendo presente che agli accadimenti dei giorni anzidetti il DE CARO aveva fatto riferimento, in negativo, nella dichiarazione dibattimentale del 9 maggio 1986 (dove qualche accenno al KIN ed alla moglie del GASPARINI pur tuttavia era stato fatto) e, in positivo, nell'altra del 19 dicembre 1986 nella quale, riferendosi esplicitamente agli stessi, si esprimeva dicendo che in quel frangente si era generato "un po' di caos" (f.075173; v. anche il citato rapporto del 1982, f.057374 segg. dove tutta la sequenza e tutti i contenuti delle conversazioni denunciano un frenetico susseguirsi di informazioni e notizie sull'incontro anzidetto), si perviene agevolmente alla conclusione che i fatti in discorso si riferiscono al viaggio del DE CARO, relativo ai cinque chilogrammi di eroina.



961900

Or bene, essendo andato a buon fine l'illecito negozio anzidetto, ed essendo venuti il MUTOLO e compagni in possesso dell'eroina, ben si spiega la conversazione del 14 maggio suindicata (quella appunto correlata alle precedenti del 3 e del 5 maggio essendone protagonista e comprotagonista il CONDORELLI).

Su questo punto, tuttavia, la difesa ha sostenuto che se corrispondevano al vero la gita a Palermo di Nicolò MAUGERI e Salvatore CRISTALDI (i due a cui il CONDORELLI si riferiva) e l'incontro di costoro col MUTOLO al Motel Agip e dopo nell'abitazione del medesimo dove tutti si erano recati, fermandosi nella stessa circa quarantacinque minuti, era altrettanto vero che nel viaggio di ritorno a Catania, il MAUGERI ed il CRISTALDI fermati dalla polizia stradale non erano stati trovati in possesso di droga. Sicchè, ha sottolineato la difesa, non potrebbe non darsi credito alla concorde versione del MUTOLO, del CONDORELLI, del MAUGERI, del CRISTALDI, secondo i quali la gita a Palermo era stata motivata dalla ricerca di lavoro da parte del MAUGERI, titolare di un'impresa di sbancamento di terra, tanto più che, ha aggiunto la difesa, dalla testimonianza resa da tal Giuseppe CREMONA emergeva la detta qualità del MAUGERI, il quale disponeva in proprio di sei o sette veicoli fra pale meccaniche, camions ed auto (cfr. pagina 16 dei motivi).

Sennonchè, osserva il collegio, le argomentazioni anzidette nella loro articolazione graduale sembrano conferire alla testimonianza del CREMONA, che dovrebbe secondo la difesa chiudere il cerchio a favore del

prevenuto, il ruolo di suggello della verità detta da costui, dal MAUGERI, dal CRISTALDI e dal MUTOLO), mentre dalla stessa, letta nella sua interezza, discende la figura di un MAUGERI, intanto non molto scrupoloso nelle scelte se era amico di tal NICOTRA, in realtà il latitante Francesco TRIASSI, e se in una determinata occasione aveva chiesto al CREMONA di fatturare a suo nome (suo, del MAUGERI) lavori da quello eseguiti, e poi titolare di una modesta impresa di lavori di sbancamento di terra ("non avendo fra pale meccaniche e camions che sei o sette veicoli") che avrebbe dovuto cercare occasioni di lavoro nella propria zona, e non altrove, non fosse altro per l'incidenza enorme delle spese generali nel trasferimento di un piccolo cantiere come era quello in discorso, senza dire che non è chiaro perchè mai si sarebbe dovuto rivolgere al MUTOLO venendolo a trovare a Palermo (insieme col CRISTALDI) quando sarebbe stata più che sufficiente un'informazione telefonica su eventuali possibilità di lavoro (sulla posizione del MAUGERI comunque a riguardo di detto episodio v. par 10.245).

Dunque l'apparente favorevole testimonianza del CREMONA secondo la valutazione che della stessa ha fatto la difesa non contiene alcunchè che dia forza alla versione anzidetta (per il CREMONA cfr. f.403075 segg.). Nè incide in modo negativo il mancato rinvenimento di droga da parte della polizia stradale, giacchè dal verbale risulta manifestamente che il controllo fu eseguito esclusivamente sui documenti, donde anche l'elevazione di una contravvenzione per difetto di bollo della patente di guida del CRISTALDI (f. 060746).



Quel che conta è l'avvenuto incontro annunciato dal CONDORELLI il cui interesse ad avere la "cosa" è manifesta. L'espressione, infatti, "mi devi mandare una cosa" è chiaramente convenzionale e non può essere riferita a invio di regalo, oltretutto perchè sarebbe privo di senso che un regalo fosse sollecitato dal destinatario dello stesso e perchè se di regalo si fosse trattato sarebbe stata naturale l'espressione confacente. Non va neppure trascurata la circostanza che il termine "cosa" è lo stesso adoperato dal MUTOLO nella conversazione del 3 maggio, sicchè tutto converge verso la convenzionalità suddetta.

In queste condizioni anche le menzogne iniziali, quelle relative all'episodio del 2 febbraio 1982 e che sono state rappresentate come il ricorso di chi, avendo avuto da fare con la polizia (v. dichiarazioni di MUTOLO), cerca di mettersi al riparo mentendo (in questo caso sulla conoscenza col CONDORELLI, ma la menzogna era di entrambi perchè anche costui negò di conoscere il MUTOLO), non sono elementi sottovalutabili, finalizzate come erano a dare ad intendere che l'incontro fosse stato meramente casuale, dovuto alla necessità di chiedere al CONDORELLI l'indicazione di un'officina. Menzogna grave a ben riflettere, tanto più che giusto nello stesso contesto i cani del nucleo antidroga, annusando la vettura, e poi l'ambiente del chiosco, manifestavano segni di inquietitudine, fatto oggettivo di cui non è lecito dubitare trattandosi di animali che, avvertendo nell'uomo o in qualsiasi ambiente l'odore della droga, danno manifestamente segni di agitazione (e per

questo sono allevati e vengono impiegati), il che induce intanto a non sottovalutare l'elemento dell'accusa che la droga fosse stata tolta dalla vettura e tempestivamente avviata in luogo sicuro. Tesi, questa accusatoria, niente affatto peregrina che nel corso di questo procedimento di appello ha trovato un addentellato rilevante nelle dichiarazioni di Antonino CALDERONE prodotte dal procuratore generale all'udienza del 2.3.1989 (all. 16) e confermate nel corso dell'audizione del medesimo a Roma il 12 ed il 13 maggio 1989 davanti al presidente ed al consigliere relatore delegati dalla corte (all'udienza del 19 maggio 1989 si è proceduto alla riproduzione della videoregistrazione delle stesse).

Il CALDERONE nell'ambiente aveva, appunto, sentito che quel giorno il MUTOLO trasportava a Catania, destinatario il CONDORELLI, una partita di droga la quale, prima dell'intervento della polizia, era stata messa al sicuro dal giovane DE CARO la cui reticenza sul punto si può ben spiegare con l'intendimento di non compromettere proprio la posizione del CONDORELLI. D'altra parte che la Ferrari fosse nella disponibilità del MUTOLO e che appaia sospetta la dichiarazione di costui nella parte in cui è detto che la vettura gli era stata data in momentaneo uso quella mattina discende dalla precisazione del DE CARO che della Ferrari ha parlato come di una vettura già disponibile da parte dello zio (v. f.75202).

Quanto, poi, all'inserimento del prevenuto nel sodalizio di stampo mafioso, CALDERONE ha affermato che il



CONDORELLI era "uomo d'onore" e ne ha indicato anche le frequentazioni ed i rapporti con Benedetto SANTAPAOLA, col defunto Giuseppe CALDERONE, con Francesco MANGIONE, con Calogero CAMPANELLA (detto Carlo; sintomatica l'apprensione manifestata per la salute di "Franco", cioè di Francesco FERRERA, vittima di un'aggressione il 15.6.1982; conversazione dello stesso giorno alle ore 21.44; f.057800), con numerosi altri personaggi di spicco implicati negli scontri di mafia del catanese, precisando quando le rivelazioni che egli faceva al giudice erano dovute a conoscenza diretta delle cose e quando, invece, provenivano da confidenze che egli assumeva essergli state fatte in taluni casi dallo stesso CONDORELLI, in altri casi da altri soggetti (dei quali, a parte il defunto Giuseppe CALDERONE, va ricordato il cugino Salvatore MARCHESE).

Così, volendo richiamare qualcuno degli accadimenti di mafia a cui il CALDERONE si è riferito, può citarsi quello che si incentrava su un piano di violento sovvertimento della famiglia di Catania, progetto molto audace che avrebbe spaventato lo stesso CONDORELLI il quale non avrebbe trovato di meglio se non confidarsi col CALDERONE; ma può anche ricordarsi l'altro relativo all'omicidio di Mario FULCICIA, i cui particolari il CALDERONE ha dichiarato d'avere appreso dal CONDORELLI stesso; ovvero si può far menzione dell'omicidio in cui sarebbero stati implicati Benedetto SANTAPAOLA e Francesco MANGIONE dai quali, oltrecchè dal CONDORELLI medesimo, il CALDERONE assume di aver saputo le motivazioni.

La corte, come è ovvio, non si occupa di tali fatti nè della verità degli stessi sui quali, infatti, non può dire nulla neppure incidentalmente, però dalle rivelazioni del CALDERONE può trarre, come punti fermi, l'indicazione della condizione di "uomo d'onore" del CONDORELLI e le frequentazioni del medesimo in un ambiente che non era certo connotato da positive scelte di vita.

Sulla condizione di "uomo d'onore" e, meglio, sul significato di tale espressione come ricorre sulla bocca dei collaboratori e nel gergo dei clan mafiosi, la corte si è più volte ripetuta, e non conta, quindi, ritornare sull'argomento, qui soltanto avvertendo che l'espressione "uomo d'onore" nella significazione che ha "in concreto" indica colui il quale aderisce e partecipa alle regole ed alle discipline della famiglia di cui fa parte, e non è, dunque, riconducibile ad un significato meramente popolaresco-letterario, come tale privo di rilevanza sul piano giuridico.

Quanto alle frequentazioni del CONDORELLI la serie nutrita di accadimenti dei quali il CALDERONE ha parlato dimostra in quale ambiente egli si muovesse ed operasse, tenendo conto che erano, anche quelli interessanti Catania, anni di gravissimi scontri tra gruppi e gruppi di famiglie. Di tutte queste frequentazioni quella più consistente è indubbiamente la vicinanza al SANTAPAOLA, che conferma essere stati nel giusto l'accusa ed i primi giudici quando, riferendosi ad una conversazione telefonica del 17 maggio 1982 tra il MUTOLO ed il CONDORELLI al quale il primo diceva



di mettersi in contatto con "Nitto" (pag. 4592), affermarono che "Nitto" era Benedetto SANTAPAOLA. Nè su questo punto il prevenuto altro ha saputo dire se non che il "Nitto" sarebbe stato un tale che ogni mattina passava dal chiosco da lui gestito con una moto-ape carica di verdura e frutta (f.007432), troppo poco per convincere gli inquirenti prima ed i giudici dopo, ed ancora, a maggior ragione, oggi dopo le rivelazioni del CALDERONE.

Anche MARINO MANNOIA ha dichiarato che il CONDORELLI è "uomo d'onore" della famiglia di Catania, confermando tale condizione a dibattimento.

Pertanto si è in presenza di un coacervo di indicazioni tutte convergenti verso l'appartenenza del prevenuto ad una delle grandi famiglie associate interessata anche al traffico di droga.

Le doglianze espresse con le articolate argomentazioni difensive sia in ordine all'inserimento del prevenuto nel giro del traffico di droga sia in ordine alla partecipazione al sodalizio denominato "cosa nostra" non hanno, in definitiva, la forza di vincere le emergenze processuali.

Poichè non c'è appello del pubblico ministero quanto al capo 10 (associazione ex articolo 416-bis c.p. dalla quale il CONDORELLI è stato assolto), la sentenza sul punto della responsabilità del prevenuto deve essere confermata negli stessi termini della pronunzia. Quanto alla determinazione della pena la corte ritiene adeguata la stessa nel suo complesso, soltanto osservando che deve essere modificato il calcolo relativamente alla misura

stabilita per i reati di traffico di stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico stesso. Infatti giusta la riserva di cui al par. 5.7, la misura-base stabilita dai primi giudici, aumentata per la circostanza più grave, che è quella di cui all'art. 74 comma II della legge n.685/75, va ulteriormente aumentata ai sensi dell'articolo 63 comma IV, ultimo inciso, c.p.. Ciò detto, precisando che è infondata la domanda di concessione delle attenuanti generiche attesa la personalità del prevenuto, quale si desume anche dal grave precedente di cui al certificato penale in atti, la pena per i reati suddetti rimane ferma nella misura di anni 9 e lire 50.000.000, partendo dalla stessa base di anni 4 e lire 15.000.000, aumentata ad anni 6 e lire 25.000.000 per effetto della più grave circostanza anzidetta e poi ad anni 8 e lire 30.000.000 secondo l'anzidetta riserva e ad anni 9 e lire 50.000.000 per la continuazione. Fermo il resto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It appears to be a single name or a set of initials, written with fluid, connected strokes.

10.77. CONTORNO Antonino. - Nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna per il reato di ricettazione, cosi' modificata l'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; e' stato pure dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato in ordine al reato di associazione per delinquere; e' stata infine pronunciata assoluzione per il reato di associazione mafiosa.

Contro questo capo della sentenza e' stato proposto appello dal procuratore generale, il quale ha esteso anche nei suoi confronti la doglianza circa l'esclusione di un'aggravante relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il difensore dell'imputato ha presentato motivi di appello, malgrado non fosse stata formulata la relativa dichiarazione di impugnazione.

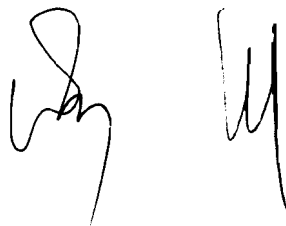
Il p.g., rinunciando all'appello proposto, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva la corte che, dichiarandosi separatamente l'inammissibilita' dell'appello del procuratore generale, nessuna indagine e' consentita sui motivi di appello del difensore mancando l'impugnazione. Non resta, dunque, altro se non la conferma della sentenza.

10.78. COPPOLA Giacomo. - Nei confronti del COPPOLA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale è inammissibile per mancata presentazione dei motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula del dubbio era più che legittimata dalle rivelazioni di BUSCETTA, che hanno trovato peraltro successivo riscontro in quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.



10.79. CORALLO Giovanni - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e, con la concessione delle attenuanti generiche condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alla pena accessoria ed alla misura di sicurezza detentiva (pena condonata nella misura di un anno). E' stato, altresì, assolto da tutte le altre imputazioni per non aver commesso il fatto.

Ha proposto appello lo stesso imputato invocando l'assoluzione piena e deducendo che, in subordine, avrebbe dovuto configurarsi l'ipotesi di cui all'art.416 c.p., trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n.646/1982, formulando altresì doglianze subordinate.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica dolendosi della concessione delle attenuanti generiche non giustificate dalle risultanze processuali.

Al dibattimento, il procuratore generale (la cui impugnazione non venne corredata di motivi) e la difesa hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti alle deduzioni svolte.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto al reato di associazione per delinquere. E difatti la prima corte aveva

ricavato argomenti idonei a sorreggere il convincimento di colpevolezza del CORALLO in ordine alle dette imputazioni in primo luogo dalle rivelazioni di BUSCETTA il quale, ricordando di averlo conosciuto da tempo risalente in quanto anche lui commesso di un negozio di tessuti come Giuseppe CALO, lo aveva indicato come capo della "famiglia" di Palermo-centro (f.450007); precisando che in realtà l'affiliazione del CORALLO e l'ascesa ai vertici del clan, dopo l'uccisione di Ignazio GNOFFO (par. 6.10), nei termini appresi da Gaetano BADALAMENTI (f.450183 segg.), erano state per lui una sorpresa.

Anche Leonardo VITALE (il "pentito" degli anni settanta, non creduto, considerato pazzo e poi ucciso) aveva indicato nel CORALLO uno degli appartenenti all'associazione mafiosa (precisando però che faceva parte della "famiglia" di Porta Nuova). E la prima corte gli aveva attribuito credibilità dato il riscontro con BUSCETTA (e, aggiungasi, considerata giustificabile la diversa indicazione della "famiglia" di Porta Nuova, dati i notevoli rapporti di vicinanza, persino di colleganza pregressa, con il CALO').

Le doglianze formulate dalla difesa contro queste valutazioni non appaiono dunque alla corte sorrette da adeguata giustificazione.

Vanno intanto richiamate, come sempre, le generali e complessive considerazioni già svolte circa la metodologia della prova, in particolare circa la utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti"; non mancandosi di rilevare come la posizione del CORALLO finisca per offrire una eloquente



verifica dei criteri medesimi nonché della reale tenuta delle proposizioni difensive non sempre coerentemente adattate a tutte le risultanze processuali.

Difatti, si è altrove (par.3.1 segg.) osservato come non sia consentito screditare da una parte le dichiarazioni dei "pentiti" quando in contrasto fra di loro e, d'altra parte, protestare che costoro avessero "preparato" persino un quadro di rivelazioni pianificate, magari d'intesa con gli inquirenti (e tanto, appunto, per rivendicare la libera valutazione di ogni elemento di prova anche implicante l'analisi delle possibili ragioni delle divergenze o delle lacune o addirittura delle volontarie reticenze); si può qui constatare come, proprio in ordine alla posizione del CORALLO, alcune proposizioni difensive si siano specificamente incentrate nella deduzione che CONTORNO, il quale aveva negato di conoscere l'imputato (persino indicando altra persona, Vincenzo SORCE, come - forse - "capo" di Palermo-centro), ne aveva coerentemente esclusa l'appartenenza al sodalizio criminoso.

Di tal che gli stessi "pentiti", che altrove si sarebbero "accordati" (avrebbero gli uni imparato a memoria le dichiarazioni degli altri per ripetere al giudice dati corrispondenti), in questo (come in qualche altro e neppure sporadico) caso, dimostrerebbero di essere in disaccordo e di smentirsi reciprocamente.

Ma in realtà, il confronto delle diverse acquisizioni offriva una coerente spiegazione logica nel fatto che il CORALLO, in concomitanza con un certo declino della

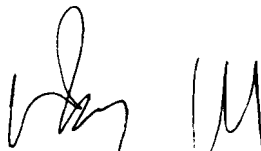
"famiglia" di Palermo centro (si veda appunto la richiamata trattazione dell'omicidio GNOFFO,) doveva essersi relegato per qualche tempo in una discreta emarginazione (difatti il VITALE sapeva quello che CONTORNO non sapeva e che BUSCETTA avrebbe appreso negli interi sviluppi solo dopo e con una certa sorpresa e cioè che avesse fatto carriera dopo essersi "appartato": ud.5 aprile 1986).

Il quadro probatorio é stato comunque completato dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale (essendo un "pentito" con ottimi aggiornamenti attuali) ha chiarito che il CORALLO era diventato "sotto-capo" della famiglia di Palermo-centro della quale capo, dopo l'uccisione dello GNOFFO, era divenuto il SORCE.

Laddove questi sviluppi delle vicende della fazione potevano appunto essere meglio noti a lui piuttosto che agli "scappati" BUSCETTA e CONTORNO.

E che il CORALLO avesse fatto "carriera" é spiegato, conclusivamente, proprio dalle vicende della guerra di mafia che avevano indotto i "vincenti" a collocare nelle posizioni strategiche sicuri ed affidabili amici (il CORALLO era un vecchio amico del CALO', a sua volta protagonista della faida: si veda il par.6.29).

In un simile contesto non solo non può essere dubbio alcuno sulla responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata adesione al sodalizio criminoso, ma deve, altresì, convenirsi con il pubblico ministero appellante che nessuna giustificazione poteva sorreggere la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art.62-bis c.p.; non



certamente la personalità dell'imputato che in nulla può rivalutarsi a fronte della comprovata partecipazione all'organizzazione mafiosa, nel ruolo di fatto occupato nel suo ambito.

In applicazione dunque dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (p.b. 416 bis c. 2 = anni 4 + aggr. c. 6). Conseguono la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza già inflitta dai primi giudici giustificata dalla pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalle risultanze processuali e dal titolo di reato.

Consegue, infine, la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

10.80. CORONA Orazio - L'imputato é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello invocando la formula piena sul rilievo della totale inconducenza degli elementi di prova acquisiti.

Ha proposto appello anche il procuratore della Repubblica deducendo che le risultanze processuali imponevano, per contro, l'affermazione di responsabilit  dell'imputato.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la condanna dell'imputato e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ci  premesso, la corte che vanno condivise le considerazioni svolte dal pubblico ministero appellante.

Infatti, a giudizio della prima corte gli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato non erano sufficienti per l'affermazione della sua responsabilit  in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica in quanto essi si esaurivano nelle rivelazioni di Stefano CALZETTA, il quale aveva indicato il CORONA come uno dei componenti del gruppo criminale facente capo a Pietro LO IACONO e che era dedito ad atti di estorsione in danno dei negozianti della zona della Stazione ferroviaria, assieme ad altri associati come Rosario MISTRETTA e Giovanni DI PASQUALE (f.402854).

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a cursive signature, possibly reading 'L. M.', and the one on the right is a more stylized signature, possibly reading 'M.'.

Avevano, per vero, notato quei giudici come lo stesso CORONA avesse ammesso di frequentare un certo esercizio da barbiere (di Luigi GATTO) che nel processo, grazie alle indagini degli inquirenti, era stato segnalato come un abituale luogo d'incontro di numerosi esponenti mafiosi ma, osservando altresì che i numerosi precedenti penali dell'imputato potessero meglio attestare l'inserimento dello stesso in un contesto di criminalità comune piuttosto che mafiosa, avevano appunto concluso ritenendo non superabile il dubbio scaturente dall'insufficiente quadro probatorio.

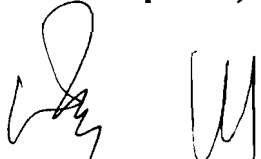
Se non che, si osserva che, a giudizio di questa corte, quelle considerazioni appaiono improntate ad una riduttiva valutazione delle risultanze acquisite e vieppiù isolate dal complessivo quadro delle emergenze di tutto il processo (oltre che, come altre volte si è notato, in certa misura condizionate dalla preconcepita affermazione di regole metodologiche non sufficientemente elastiche, quale, nella specie, la presupposta non totale affidabilità - al pari per esempio di BUSCETTA - del "pentito" CALZETTA, invece sperimentata in altri e ben più rilevanti episodi del processo, come si evince dal par. 3.7: si vedano, però, soprattutto, gli episodi di omicidio di cui al par. 6.23).

E la dimostrazione di tale ingiustificata svalutazione della fonte processuale risiede in questo caso nella comprovata, corrispondente, affiliazione al sodalizio mafioso di quei personaggi (MISTRETTA e DI PASQUALE), di cui rispettivamente al par. 10.116 e 10.256, che qui devono

intendersi integralmente richiamati), i quali erano stati appunto indicati dal "pentito" come non tanto abituali accompagnatori dell'odierno imputato, quanto come persone abitualmente dedite, assieme a lui, alla commissione di reati; e questi poi, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, non avevano affatto la connotazione di delitti rientranti in un contesto di criminalità comune ma trattandosi di estorsioni finivano con l'acquistare la qualificata veste soggettiva nella quale le ripetute attività venivano espletate (notoriamente rientranti nella esclusiva competenza della cosca mafiosa che controllava il territorio: basterà, sul punto, riferirsi alle risultanze di cui alle parti VIII e IX di questa sentenza).

A pieno conforto di queste deduzioni si sono aggiunte nel dibattimento di appello le nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale ha ribadito (ud. 5 gennaio 1990, a conferma delle dichiarazioni rese in sede istruttoria) che il CORONA era effettivamente un affiliato al sodalizio mafioso come "soldato" della "famiglia" di Palermo centro; laddove non può negarsi la singolare coincidenza con il fatto (chiarito e confermato dallo stesso MARINO MANNOIA) che tale aggregazione fosse rimasta sciolta per congruo periodo (si vedano i par. 6.10, 10.79, 10.329 ed i riferimenti, ivi) e che nelle more quegli affiliati fossero stati aggregati alla "famiglia" di Santa Maria di Gesu' (onde i rapporti personali citati da CALZETTA).

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis nel quale, secondo i

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. G.', and the one on the right is a more formal signature, possibly 'M. M.'.

criteri precisati in via generale nel par. 4.4, rimane assorbita la imputazione di cui all'art.416 c.p..

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. la corte ritiene congrua la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (che è doveroso cioè commisurare ai criteri già sperimentati nel processo e con limiti quantitativi condivisi dall'accusa, che non ha proposto gravame).

Conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno, imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato attestata dalle risultanze processuali.

Consegue, infine, la condanna alle spese.

10.81. COSTANTINO Antonino - L'imputato é stato giudicato responsabile per i reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) unificati sotto il vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

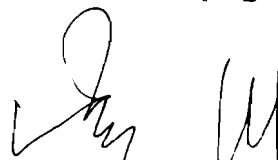
E' stato altresì assolto dai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) per non aver commesso il fatto.

Ha proposto appello in primo luogo l'imputato chiedendo l'assoluzione sul rilievo della totale mancanza di convergenti elementi di prova.

Ha proposto appello, inoltre, il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere la cui sussistenza era stata invece attestata dalla consistenza delle fonti di prova esaminate dai primi giudici.

Il procuratore generale, a sua volta, ha proposto gravame per dolersi dell'esclusione delle aggravanti concernenti il traffico di stupefacenti e per la ritenuta erronea applicazione della continuazione fra il reato associativo e i reati-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a cursive signature, possibly 'L. J.', and the one on the right is a stylized signature, possibly 'M'.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici resiste ad ogni censura.

La corte di primo grado aveva infatti ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati concernenti il traffico di stupefacenti e non a quelli riguardanti l'associazione per delinquere cominciando con l'osservare che lo stesso era entrato nella sfera familiare dei VERNENGO in quanto cugino di Rosa VERNENGO, a sua volta moglie di Francesco MARINO MANNOIA, e che dunque credibile era la rivelazione di CALZETTA quando, ricordandone il soprannome di "Nino occhialino" (dovuto alle lenti di vista da lui usate), lo aveva indicato come uno tra i più intimi e fedeli collaboratori dei VERNENGO, per conto dei quali faceva frequenti viaggi soprattutto in Francia ed in Grecia con l'incarico di procedere all'acquisto di sigarette e di stupefacenti (nei termini, appunto, confidatigli dai VERNENGO).

Il CALZETTA, inoltre, aveva raccontato (ff.221014 segg.) un significativo episodio ampiamente evidenziato dai primi giudici a sostegno del loro convincimento e che cioè due giorni prima dell'uccisione del fratello di Francesco MAFARA (14 ottobre 1981) egli si era recato presso l'abitazione di Pietro VERNENGO da poco dimesso dal carcere e vi aveva trovato il cugino di costui, Ruggero VERNENGO, il COSTANTINO e Vincenzo SINAGRA detto "tempesta". All'arrivo del MAFARA, il Pietro VERNENGO lo aveva apostrofato con l'epiteto: "pezzo di merda"; di tal che lo stesso si era avvicinato con un certo imbarazzo a tutti i presenti

baciandoli e reiterando il gesto nei confronti del COSTANTINO, come alla ricerca di un conforto o di un gesto di solidarietà (infatti, sottolineando il tutto con la frase, apparentemente ingenua, ma nel contesto assai significativa: "bacciamoci un'altra volta").

L'episodio era stato per vero giudicato assai significativo dai primi giudici sia perchè, da una parte, dopo due giorni si sarebbe registrata la "scomparsa" del MAFARA (par. 6.16), sia perchè, per altro verso, si era dimostrata la presenza del COSTANTINO nel contesto di quel gruppo mafioso dedito al traffico di stupefacenti ma in una posizione di evidente emarginazione (difatti, alla stessa stregua del CALZETTA, secondo il racconto di costui, l'imputato era stato estromesso dalla riunione fra gli altri personaggi, fatto appunto giudicato sintomatico della non affiliazione del COSTANTINO stesso al sodalizio mafioso).

I primi giudici avevano poi notato che tali eloquenti risultanze avevano trovato riscontro in primo luogo nel fatto che si era accertato che il COSTANTINO era in possesso di regolare passaporto ed aveva effettuato frequenti viaggi all'estero: fatti peraltro confermati dalle sue stesse dichiarazioni, quando aveva ammesso di risiedere da parecchi anni in Francia e, significativamente, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e al tempo stesso di recarsi frequentemente a Palermo per brevi periodi.

A fronte di ciò, in realtà, il COSTANTINO aveva sostenuto che nell'ottobre 1981 si trovava sicuramente in



Francia e precisamente a Nizza dove prestava servizio alle dipendenze di tale Roger SABAGH; e tali circostanze erano state da costui confermate al dibattimento di primo grado con la precisazione che il COSTANTINO era stato alle sue dipendenze in qualità di autista dal 25 settembre all'1 ottobre 1981 senza mai allontanarsi da Nizza (ff.439711 segg.).

Se non che, quei giudici avevano osservato come evidente fosse emersa la compiacenza del teste essendo risultato da accertamenti esperiti tramite la polizia francese che in realtà il COSTANTINO aveva lavorato come clandestino a Nizza alle dipendenza del SABAGH non nell'autunno ma nella primavera del 1981 (f.468667).

Inoltre, il COSTANTINO aveva inspiegabilmente negato di conoscere il CALZETTA precisando in modo palesemente incredibile che avesse svolto all'estero l'attività di venditore ambulante. Laddove non era tanto significativa una tale mistificazione, quanto soprattutto il fatto che l'imputato non avesse fatto cenno dell'attività di rappresentante in Francia di una società ("Agrosicula" s.p.a.) che non solo aveva sede presso lo studio di un commercialista (Giuseppe MANDALARI) sospettato di contiguità mafiose ma soprattutto era interamente controllata proprio da Giuseppe VERNENGO, fratello di Pietro.

Il convincimento espresso nella sentenza impugnata era stato pure sorretto dalle rivelazioni di CONTORNO (f.456685), il quale aveva riferito di avere appreso dal MARINO MANNOIA, appunto congiunto dell'imputato, che costui

era un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato istruito assieme a tutti i VERNENGO e ad un certo Antonino DE SIMONE, da Antonino VERNENGO detto "u dutturi".

Orbene, tali risultanze così ricostruite dalla corte di primo grado, giustificavano ampiamente, anche a giudizio di questi giudici di appello, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per gli episodi di traffico di stupefacenti inseriti nel contesto dell'organizzazione facente capo a quel gruppo di soggetti. Laddove le proteste della difesa hanno finito con l'incentrarsi, da un lato, nelle generiche doglianze circa l'attendibilità dei "pentiti" (temi, sui quali non è dato ritornare se non facendo integrale rinvio alla trattazione di cui alla parte III); e dall'altro, nella specifica ricerca di momenti di svalutazione della prova, tuttavia ridotti ad aspetti soltanto marginali o concorrenti della complessiva vicenda processuale, come dimostrato dalla questione dell'esatta individuazione degli specifici episodi di traffico, nonché della loro precisa collocazione temporale e spaziale (atteggiamento difensivo ripreso ma con evidente risultato di insuccesso anche nella sede dell'esperimento del confronto con MARINO MANNOIA, di cui si dirà); quasi che, come questa corte ha motivato nella parte V (cui si rinvia, con particolare riferimento al par.5.3), la (talvolta fisiologica) impossibilità di indicare quei dati obiettivi potesse neutralizzare la portata delle contestazioni per altro verso giustificate da acquisizioni probatorie di

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly reading 'L. G.'. The one on the right is a more vertical, stylized signature, possibly reading 'M.'.

contenuto certo (ma di incerta individuazione degli specifici modi di attuazione della condotta lesiva: di tal che la provocazione tendente a far pronunciare la data esatta del commesso reato non può colpire nel segno di una perplessità introdotta nel contesto probatorio).

Ma che il convincimento dei primi giudici, ripetesì già adeguatamente sorretto da quella prova, fosse ampiamente giustificato alla stregua della corrispondenza alla realtà esplorata nel processo, è stato vieppiù confermato dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA che sono sopravvenute nel giudizio di appello e che hanno assunto, per il COSTANTINO, un significato ancor più pregnante non solo o non tanto perchè coerenti alle residue acquisizioni e perchè provenienti da un soggetto altamente inserito in quel contesto di criminalità mafiosa dedita al traffico di stupefacenti; ma soprattutto per gli stretti legami, persino di parentela, che legavano questo "pentito" all'imputato.

Il MARINO MANNOIA, dunque, ha raccontato, sin dalle dichiarazioni istruttorie, numerosi episodi di traffico di stupefacenti commessi dal COSTANTINO nel gruppo dei VERNENGO, del quale faceva parte anche il collaboratore, indicando luoghi ed altri complici interessati alle "lavorazioni" medesime. E quando il COSTANTINO ha tentato (forse di far leva su sperati fattori emozionali e quindi) di smontare la portata delle circostanziate vicende raccontate dal MARINO MANNOIA con una richiesta di confronto, l'esito di questo atto ha finito con il mettere a nudo la portata inconsistente dell'espedito difensivo e la

salda consistenza della fonte di accusa (costringendo poi la difesa ad adottare la contraddittoria proposizione che il MARINO MANNOIA - secondo le sue stesse allusioni - avrebbe "accusato" COSTANTINO di traffico di stupefacenti per "salvarlo" dalle vendette di quelli che avevano infatti sterminato i suoi familiari facendolo, cioè, apparire in posizione critica con lo stesso "pentito"; e che dunque in realtà tali accuse sarebbero state false e di comodo: proposizione, ripetesì contraddittoria anche per le possibili obiezioni o che il COSTANTINO avrebbe avuto addirittura un rapporto sommerso con gli altri associati, da "salvare" agli occhi di questi, ovvero che, alternativamente, si finirebbe con il prefigurare un ingenuo tentativo di neutralizzare la vendetta trasversale contro familiari innocenti con uno stratagemma troppo scoperto agli occhi di chi, come gli altri affiliati, ben sapevano se e come il COSTANTINO fosse un loro associato).

Ma in realtà l'esito del confronto si é palesato estremamente negativo per il COSTANTINO, posto che a fronte delle proteste di costui il "pentito" ha persino "rincolato la dose", ricordando specifici episodi, tempi, luoghi, e complici, dei traffici di stupefacenti (anche episodi di cambio di valuta straniera sui quali la difesa ha innestato l'obiezione del mancato riscontro obiettivo, laddove la banca presso la quale l'operazione era stata compiuta poteva essere stata viceversa un qualsiasi sportello di una qualsiasi località).

Basta rileggere la trascrizione di quel confronto

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly reading 'L. G.'. The one on the right is a more vertical, stylized signature, possibly reading 'M.'.

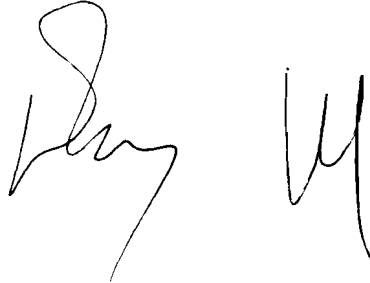
(terminato con la definitiva "capitolazione" dell'imputato, che si era poi rifiutato di proseguire l'atto) per rendersi conto della portata probatoria che ne promana (ud. 5 gennaio 1990; "MARINO MANNOIA - tu hai lavorato con me nello stallone dei Chiavelli, nel 1979, nell'estate del 1979"; e poi: MARINO MANNOIA - la realtà é che hai lavorato di fronte al villino di Giovanni BONTATE, con me, nel laboratorio, quello che ha preso fuoco in Via Villagrazia. Hai lavorato con me in altri posti. Che vuoi che ti dica? Non ho capito"; COSTANTINO Antonino: Le date. Il giorno, mese ed anno in cui é avvenuto sti fatti"; MARINO MANNOIA - "Ma come, le date, i giorni, mesi e gli anni? Hai lavorato con me per circa due anni...").

La credibilità del "pentito" (che aveva appunto ribadito che il COSTANTINO non era tuttavia un affiliato al sodalizio mafioso, anche questo in esatta sintonia con le altre risultanze processuali) é stata persino condivisa dalla pubblica accusa che ha finito per il concludere per l'assoluzione dalle imputazioni associative di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte, osservando che del tutto priva di fondamento é la richiesta di concessione delle attenuanti generiche data la personalità dell'imputato, ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 40

milioni di multa (p.b. art.74 =a.4 e lire 20 milioni + aggr.
1/2 da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81
cpv.).

Fermo il resto.

Handwritten signature and initials. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long horizontal stroke. The initials are 'M' and 'U' written in a simple, blocky style.

10.82. CRISTALDI Salvatore - Come Domenico CONDORELLI (par. 10.76) venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, assorbito in questo più vasto contesto il reato associativo di cui al capo 7 (sul punto v. il paragrafo surrichiamato); del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 10; del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13; del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 22; dei reati di associazione finalizzata al traffico anzidetto ed al traffico di cui rispettivamente ai capi 17 e 40 (concernenti, come nel caso del capo 7, la più specifica posizione del prevenuto nell'organizzazione di Gaspare MUTOLO; sul punto v. il paragrafo anzidetto). Assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione ex articolo 416 c.p. e con formula piena da quello di associazione di stampo mafioso, è stato condannato per i reati attinenti alla droga, assorbiti nei capi 13 e 22 rispettivamente i fatti di cui ai capi 17 e 40, ritenuta la continuazione fra i medesimi, alla pena di anni dieci di reclusione e lire cinquantamila di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza di prova a suo carico quanto all'associazione di cui all'articolo 416 c.p., la totale estraneità, inoltre, all'associazione finalizzata al

traffico di stupefacenti ed a qualsiasi traffico, e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione del condono in relazione alla condanna per il traffico, da ritenersi non aggravato ex articolo 74 2° comma, essendo stata l'aggravante esclusa dai primi giudici come da dispositivo, questo prevalendo sulla motivazione. Con un altro gruppo di motivi l'appellante ha dedotto, relativamente alla condanna, quanto meno l'insufficienza della prova a suo carico (oggi parificata alla mancanza), invocando, in subordine, l'applicazione degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione in misura minima, e rappresentando, infine, alla corte l'inadeguatezza del termine per la redazione dei motivi di impugnazione.

Ha proposto appello anche il procuratore generale deducendo l'erronea esclusione delle aggravanti di cui agli articoli 75 c. 5° e 74 c. 2° della legge sugli stupefacenti e la ritenuta continuazione fra reato associativo e reato fine.

Al dibattimento le parti hanno concluso coerentemente alle deduzioni svolte.

Ciò detto, la corte sulla doglianza relativa all'inadeguatezza del termine succitato, che parrebbe sottintendere una questione di violazione dei diritti di difesa, rinviando alla parte II osserva che comunque nel caso di specie risulta per tabulas, data l'articolata esposizione dei motivi di impugnazione, che la difesa ha compiutamente svolto il suo compito.



Ciò precisato, la corte osserva che Salvatore CRISTALDI va assolto dall'imputazione di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 1) con la formula assolutoria prevista dal nuovo regime processuale, dandosi atto della labilità dell'unico elemento (la vicinanza a soggetti implicati nell'organizzazione mafiosa) a cui i primi giudici hanno ancorato la formula dubitativa di assoluzione e non potendo passare inosservate le dichiarazioni di Antonino CALDERONE e Francesco MARINO MANNOIA, i quali hanno affermato che il prevenuto non era "uomo d'onore" (nel senso che questa espressione ha nel linguaggio dei collaboratori). E' ben vero che la corte ha affermato in altri casi che si può non essere "uomini d'onore" nel senso anzidetto e tuttavia essere partecipi delle finalità dell'associazione; si tratta, però, di casi in cui altri elementi, che nella specie non sussistono, consentono tale conclusione (sul punto v. par. 10.54, posizione di Francesco CANNIZZARO).

In ordine alle accuse di traffico di droga e di associazione finalizzata a detto traffico, la corte ritiene che la sentenza di condanna non sia meritevole di censura, essendo i primi giudici pervenuti alla dichiarazione di responsabilità sulla base di argomentazioni condivisibili.

Ora in questa sede, con riguardo alle critiche mosse dall'appellante alle conclusioni dell'impugnata sentenza, il collegio osserva che l'episodio costituito dalla telefonata del CONDORELLI al MUTOLO in data 14 maggio 1982, della quale si è detto trattando della posizione del CONDORELLI alla

quale si rinvia (par. 10.76), non solo non può essere sottovalutato, così come si coglie dai motivi sul punto, ma costituisce per il CRISTALDI, in uno con altri elementi che scaturiscono dall'analisi dei dati acquisiti al processo, un fondamentale elemento di accusa.

E' pacifico che il CONDORELLI, conversando col MUTOLO nel corso della telefonata anzidetta, annunciava l'arrivo a Palermo di due uomini ed è altrettanto pacifico che i due erano il CRISTALDI e Nicolò MAUGERI. La conversazione si era chiusa con le parole di costui: "Mi devi mandare una cosa", linguaggio sicuramente convenzionale come, del resto, emerge dalla correlazione con precedenti conversazioni (delle quali va ricordata quella del 3 maggio 1982 sempre tra il MUTOLO ed il CONDORELLI; si è detto, trattando della posizione del CONDORELLI, che la cosa non poteva in nessun modo essere costituita da un regalo, ed alla stessa, pertanto, si rinvia anche su questo punto).

Avendo, però, la difesa sottolineato che, dopo l'incontro fra il MUTOLO, il MAUGERI ed il CRISTALDI costoro nel viaggio di ritorno a Catania, fermati dalla polizia stradale, non erano stati trovati in possesso di droga, la corte deve ribadire, come ha detto per CONDORELLI, che il controllo eseguito dalla polizia anzidetta cadde esclusivamente sui documenti e non andò oltre (f.060746). E quanto, poi, alla dedotta motivazione dell'incontro, ancorata alla necessità del MAUGERI di svolgere lavoro (il MAUGERI era un piccolo imprenditore di lavori di sbancamento di terra; su questo punto e sul perchè MAUGERI si sarebbe

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

rivolto al MUTOLO all'oggetto di ottenere possibilità di lavoro v. anche il par. 10.76) e dimostrativa, secondo le argomentazioni difensive, dell'assoluta liceità della gita in discorso, la corte osserva che è necessario analizzare gli accadimenti immediatamente precedenti la conversazione telefonica del 14 maggio 1982. Per questo occorre richiamare i passi salienti delle dichiarazioni del MAUGERI e del CRISTALDI, vecchi conoscenti del CONDORELLI, avvertendo che essendo stati i medesimi interrogati a dibattimento, nel quale si è pure data lettura dei precedenti interrogatori, i riferimenti saranno fatti alla collocazione dibattimentale.

Il MAUGERI ha giustificato il viaggio a Palermo e l'incontro con il MUTOLO, assumendo che il giorno prima della partenza, trovandosi in un bar vicino all'ufficio di Carlo CAMPANELLA e manifestando il suo disappunto per la mancanza di lavoro, pur disponendo di idoneo macchinario (d'altro si era disfatto ed era in attesa di ricevere dall'acquirente due autocarri per saldo del prezzo convenuto), il CONDORELLI, là presente insieme con il CRISTALDI, dopo aver detto che certamente il suo amico Gaspare MUTOLO lo avrebbe aiutato, aderiva alla preghiera di fissargli un appuntamento per il giorno appresso al Motel Agip. Indi a che, avendo il CRISTALDI manifestato l'intenzione di lasciare il lavoro svolto nella macelleria del fratello per darsi a nuova attività, lo aveva convinto ad accompagnarlo a Palermo, anche per prendere visione di uno dei due autocarri anzidetti, eventualmente per acquistarlo e lavorare nell'edilizia. Il giorno appresso, si

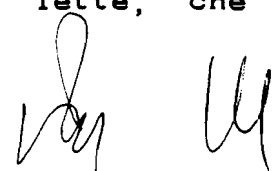
legge ancora nella dichiarazione del MAUGERI, al momento del congedo il MUTOLO lo pregava di consegnare al CONDORELLI un pacchetto che a suo dire conteneva un regalino per la nascita a quello di una figlia. A contestazione il MAUGERI ammetteva di essere stato in casa del MUTOLO e di aver detto agli agenti, che avevano eseguito il controllo surriferito, di provenire da Alcamo e non da Palermo (interrogatorio del 3 giugno 1983; f. 018078 segg.).

La versione del CRISTALDI non è in tutto convergente con quella del MAUGERI. Fermo, infatti, l'interessamento promesso dal CONDORELLI, costui, dichiarava il CRISTALDI, la stessa sera lo chiamava al telefono in casa, dove il MAUGERI si trovava a cena, per dire che il giorno dopo sarebbero dovuti andare (lui CRISTALDI e MAUGERI)... o "meglio il MAUGERI sarebbe dovuto andare a Palermo per parlare col MUTOLO" e, continuava il CRISTALDI, il MAUGERI allora, lo pregava di fargli compagnia.

L'indomani il MUTOLO, da lui conosciuto in quel frangente, promettendo che un giorno avrebbe dato risposta per far venire le pale a Palermo, consegnava al MAUGERI un pacchetto (da far recapitare al CONDORELLI) contenente - a dire del MUTOLO - un regalo per il figlio nato in quei giorni al CONDORELLI.

Il giorno seguente o la stessa sera del rientro a Catania il pacchetto veniva consegnato al destinatario. Apertolo, constatavano che vi era una collanina d'oro (interrogatorio del 12 agosto 1982; f.020491 segg).

Sembrerebbe, superficialmente lette, che le due



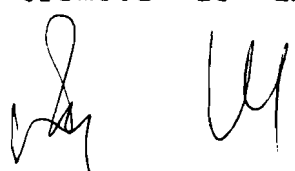
dichiarazioni non siano concettualmente diverse. E, invece, le divergenze, di cui si dirà, offrono spunti di riflessione che inducono a valutarne le emergenze relative, correlate al contenuto della telefonata del 14 maggio, non favorevolmente al CRISTALDI.

Anzitutto per tabulas risulta la menzogna di costui quanto al momento dell'asserito invito a far compagnia al MAUGERI. Infatti è impossibile che ciò accadesse dopo la telefonata del CONDORELLI al CRISTALDI, perchè il primo aveva già annunciato al MUTOLO l'arrivo dei due. La contraddizione veniva contestata al CRISTALDI all'udienza del 21 maggio 1986 e lo stesso rispondeva di non ricordare più (f.020487). In sostanza, secondo la corte, egli mirava a svuotare di importanza la parte da lui avuta nella missione di Palermo, il che spiega la correzione dell'iniziale suo dire ("sarebbero dovuti andare", lui ed il MAUGERI, a Palermo l'indomani ..., anzi, meglio "il MAUGERI sarebbe andato") e la collocazione dell'invito a far compagnia in un momento successivo alla suddetta telefonata, appunto per sottolineare l'estraneità alla vicenda e la casualità della sua presenza.

Ma in questo contesto appare ancora più strano che il CONDORELLI, chiamando l'utenza del CRISTALDI (a parte la contestazione che non risultava una chiamata in uscita da casa CONDORELLI sull'utenza del CRISTALDI, giacchè CONDORELLI avrà potuto chiamare da altra utenza; f.020454), non avesse ritenuto più coerente annunciare direttamente al MAUGERI l'esito favorevole dell'interessamento spiegato,

comunicandogli che l'appuntamento restava confermato per il giorno dopo al Motel Agip secondo il desiderio manifestato dallo stesso.

La stranezza anzidetta non sfuggiva al magistrato istruttore che contestava al CRISTALDI la circostanza. La risposta, sulla quale il prevenuto, insistette, fu che la telefonata era diretta a comunicare l'ora ed il luogo dell'incontro. E niente altro. Troppo poco per essere convincente. Con la conseguenza che la preferenza accordata dal CONDORELLI al CRISTALDI lascia intendere che tra i medesimi ci fosse un'intesa che andava oltre il mero fatto dell'interessamento a favore del MAUGERI, tanto più che mentre non risultava che costui avesse mai sentito parlare del MUTOLO prima dell'incontro del 15 maggio, non altrettanto può dirsi quanto al CRISTALDI che certamente sapeva chi fosse il MUTOLO, il quale, infatti, dopo aver detto nello stesso interrogatorio del 16 giugno 1983, nel quale aveva evasivamente affermato di non avere ricordo dell'incontro in discorso, di ricordare un certo CRISTALDI interessato ad una pratica di grazia, all'udienza del 21 maggio 1986 spiegava che il CRISTALDI sapeva bene chi lui fosse, il che, del resto, emergeva già dal contenuto di due lettere, rispettivamente datate 15 marzo e 19 aprile 1982 spedite al MUTOLO da Venerando CRISTALDI (allora detenuto ad Enna e, già, condetenuto del MUTOLO nella casa circondariale di Catania, quando costui vi era stato ristretto a seguito dell'arresto per il fatto del 2 febbraio 1982), dalle quali si deduce che il Salvatore era il tramite di un certo

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. S.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'U. M.'.

discorso cominciato a Catania tra il fratello Venerando ed il MUTOLO e non andato a buon fine (riguardante la condizione carceraria del primo) e che il Venerando sperava potesse essere ripreso dal MUTOLO (f.057427/28 e 057431/32), e aggiungeva che il CRISTALDI era venuto a Palermo per avere notizie della pratica di Venerando ("il fratello di Venerando... aveva interesse..."; f.019785; alla stessa udienza veniva data lettura degli interrogatori del MUTOLO al giudice istruttore; f.019704 e, segnatamente, 019711).

Sennonchè quest'ultima aggiunta è in netto contrasto con la versione del CRISTALDI che ha sempre affermato di essere venuto a Palermo per mera compagnia al MAUGERI. Giusto lui che, se fosse stato spinto dall'interesse per il fratello (secondo la tardiva versione del MUTOLO, invece evasivo nella dichiarazione del giugno 1983), non avrebbe dovuto avere difficoltà a dichiararlo.

Non è, dunque, necessario immerare oltre sulla posizione del prevenuto, condividendo la corte il convincimento espresso dai primi giudici che esce rafforzato dalle considerazioni testè svolte.

Salvatore CRISTALDI, elemento vicino al CONDORELLI ed al MUTOLO, come giustamente ha osservato il procuratore generale svolgeva il ruolo di emissario, di collegamento siccome l'episodio del 15 maggio 1982 ha messo in evidenza.

Sul punto, dunque, della responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 la sentenza va confermata.

Circa le doglianze del procuratore generale la corte rinvia alla parte V (paragrafi 5.6 e 5.7) nella quale ha

trattato le questioni della sussistenza o no delle aggravanti di cui agli articoli 75 c.5 (associazione armata) e 74 c.2 (ingente quantità, formalmente esclusa dai primi giudici, che intendevano escludere l'aggravante del c.3 relativa all'uso di armi, siccome essi medesimi han detto in motivazione dove i calcoli sono stati operati con riferimento all'aggravante dell'ingente quantità).

E poichè nella specie, escluso che il CRISTALDI facesse parte di un gruppo associato armato, il reato più grave è quello di traffico, va detto che, mentre non sussiste l'aggravante dell'uso di armi, sussiste nella specie quella dell'ingente quantità, poichè l'azione del CRISTALDI, quanto meno, si è inserita in un contesto connotato dal prelievo da parte del DE CARO di ben cinque chilogrammi di droga (cfr. il paragrafo 10.76, posizione di Domenico CONDORELLI), sicchè sul punto sono infondate le doglianze della difesa.

In ordine alla misura della pena, premesso che il CRISTALDI non è meritevole delle chieste attenuanti generiche per la sua personalità, appare tuttavia fondata l'invocazione di un ridimensionamento del quantum stabilito dai primi giudici. Sicchè, avuto riguardo alle circostanze di cui all'articolo 133 c.p., nel suo complesso la pena per il reato più grave si stima adeguata in anni sette di reclusione e lire trentamilion di multa, alla quale si perviene mediante l'eliminazione dell'aumento di cui all'articolo 74 n.2 e l'applicazione sulla pena aumentata per effetto dell'aggravante di cui allo stesso articolo c.2



di un contenuto aumento a norma dell'art. 63 4° c., ultimo inciso, c.p. secondo la riserva espressa di cui al paragrafo 5.7. Il calcolo è il seguente: pena base a.4 e lire 15.000.000 + aggr. art. 74 c.2 = a.6 e lire 25.000.000 + aumento secondo l'anzidetta riserva = a.7 e lire 30.000.000.

Per la continuazione si stima adeguato l'aumento di anno 1 e lire 10.000.000.

Fermo il resto.

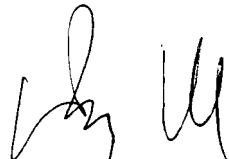
10.83. CRISTALDI Venerando - E' stato condannato ad anni sette di reclusione, con pena accessoria e misure di sicurezza della casa di lavoro e della libertà vigilata, per gli addebiti di cui ai capi 1 e 10 unificati da continuazione. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza di prove a suo carico (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) quanto meno in ordine all'addebito di associazione di stampo mafioso, e, in subordine, invocando la concessione delle attenuanti generiche e l'inflizione del minimo di pena.

Ha appellato anche il procuratore generale dolendosi della misura della pena.

Al dibattimento le parti hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi della rispettiva impugnazione.

Ciò premesso, la corte osserva che le pacate e garbate critiche mosse dalla difesa alla sentenza muovono dalla premessa, che molte volte ha connotato anche altre analoghe linee di difesa, che la serie di singoli elementi indicati dai giudici di primo grado a sostegno del loro convincimento in ordine alla responsabilità del prevenuto non sarebbe idonea a giustificare tale conclusione di colpevolezza non avendo in sè gli elementi indicati la forza accusatoria che la prima corte ha loro impresso.

Il collegio può anche condividere le considerazioni difensive nelle parti in cui, analizzando il singolo

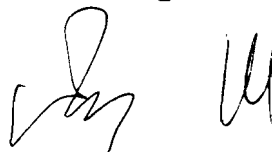


elemento visto nella sua dimensione e non confrontato con gli altri, pervengano al risultato essere l'elemento un indizio in se stesso non univoco potendo avere una doppia valenza nel procedimento di valutazione. Infatti se la sentenza si incentrasse sul sentimento di amicizia che legava il CRISTALDI al MUTOLO ovvero sull'altro verso Carlo CAMPANELLA o sul bonifico goduto dal CRISTALDI mentre era detenuto a Catania per iniziativa del CAMPANELLA, si potrebbe convenire con la difesa che ci sarebbe poco a sostegno dell'accusa di inserimento nel sodalizio denominato "cosa nostra". E avrebbe senso, come fa la difesa, richiamare le argomentazioni del giudice istruttore di Catania che nel febbraio 1983, ordinando la scarcerazione del CRISTALDI nel procedimento contro Benedetto SANTAPAOLA ed altri, osservava che i sentimenti di amicizia o la regalia del danaro non potevano considerarsi dimostrativi della partecipazione del CRISTALDI a quell'organizzazione facente capo al SANTAPAOLA (cfr. pag. 6 dei motivi in esame).

Sennonchè, osserva la corte, prescindendo dalla considerazione che le valutazioni espresse da altre magistrature, anche quando vi sia incidenza del fatto, preso altrove in esame, sul fatto oggetto del diverso giudizio o quando vi siano connotazioni di coincidenza quantitativa o qualitativa (che non diano luogo naturalmente al principio del ne bis in idem), riguardano l'oggetto del relativo giudizio, incentrandosi sugli accertamenti lì eseguiti, hanno circoscritto il loro campo di efficacia e non possono

essere travasati sic et simpliciter nel diverso giudizio, essendo a tal fine necessaria la valutazione critica del giudice di questo, nella specie il giudizio complessivo, partendo dall'indicazione degli elementi suddetti ha valorizzato nel senso dell'accusa l'episodio del carcere (la lite con Alfio FERLITO sulla quale il prevenuto, consapevole che non si trattava di un fatto di poco conto, ha tergiversato trincerandosi sul "non ricordo": f.008628 interrogatorio del 4 marzo 1983, letto all'udienza dibattimentale del 24 marzo 1986) che è un elemento ben diverso da quelli surriferiti, del quale l'attenta difesa non ha affatto ignorato la centralità pur riferendola all'importanza allo stesso attribuita dalla prima corte, a tal riguardo, tuttavia coerentemente alla linea difensiva svolta, negando allo stesso sintomaticità particolare che avesse, cioè, la forza di condurre, pur nel vasto contesto in cui si inserisce, al risultato consacrato nell'impugnata sentenza.

E, però, la corte è dell'avviso, soprattutto per quel che si dirà ed indipendentemente dall'apporto del collaboratore CALDERONE sentito in questo grado di appello, che l'episodio suddetto connotava già negativamente la posizione del prevenuto, avendo in sé una fortissima valenza accusatoria tale da poter costituire, anche da sola, l'elemento portante dell'accusa. In sostanza vi si potrebbe fare affidamento anche se non ci fossero tutti gli altri elementi surriferiti. Che, però, ci sono, nella loro storicità, sicuramente. E che, considerati globalmente non

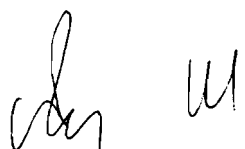


possono essere trascurati come potrebbe avvenire appunto se, disarticolati l'un dall'altro, si facessero valere separatamente senza un minimo di collegamento. Giacchè non è la stessa cosa dire che CRISTALDI Venerando era amico di Gaspare MUTOLO, era amico di Carlo CAMPANELLA, era stato da costui sovvenzionato o soccorso, mentre era in carcere (lui con altri), e precisare, invece, che era, sì, amico del MUTOLO e del CAMPANELLA i quali, però, non erano gli ultimi nel sodalizio e vi avevano un più specifico rapporto come emerge dall'addebito di cui al capo 7, connotato da legami fra gli ambienti palermitani e quelli catanesi (cui non era apparso estraneo inizialmente lo stesso BUSCETTA; cfr. paragrafi 10.54 e 10.76 rispettivamente relativi alle posizioni di Francesco CANNIZZARO e Domenico CONDORELLI), nel più vasto contesto associativo che pure li riguardava insieme e con il CRISTALDI e con quel Benedetto SANTAPAOLA anche costui chiamato a rispondere dei reati in argomento e tra i cui fedeli il CAMPANELLA ed il CRISTALDI venivano compresi.

Ma la corte accennando all'episodio della lite in carcere, nel corso della quale Alfio FERLITO, che era una grossa personalità del mondo del crimine a Catania ed era amico di mafiosi palermitani ed avversario del SANTAPAOLA a sua volta amico di altri mafiosi, veniva apostrofato a gran voce (nel braccio dove era da quell'altro che era in un braccio diverso) con le parole: "Alfio FERLITO, sei cornuto, sbirro" (è inutile ricordare che non c'è peggiore offesa per un malavitoso essere apostrofato con l'epiteto di sbirro,

che contiene una carica dispregiativa), ha osservato non a caso che il fatto ha una centralità che da sola potrebbe dirsi decisiva nel senso dell'accusa. I primi giudici, infatti, riduttivamente si fermarono all'episodio in se stesso per trarne la conclusione che per far ciò il CRISTALDI doveva essere certo del sostegno di un gruppo molto forte, quale era appunto quello del SANTAPAOLA. Troppo poco, in realtà. Un CRISTALDI, deciso ad apostrofare il FERLITO in quel modo solo perchè sicuro dell'appoggio suddetto, sarebbe stato protagonista pur sempre di una banalità qualsiasi. E le critiche della difesa (se non ci fossero le altre indicazioni di cui si dirà) potrebbero perfino cogliere nel segno non fosse altro perchè, qualunque potesse essere la certezza del CRISTALDI, l'episodio, visto in quella dimensione, sarebbe rimasto assolutamente banale.

In verità, l'episodio non era affatto banale e non era stato per nulla sottovalutato dagli organi di polizia ai quali non sfuggiva che esso, coinvolgendo persone che contavano molto nella malavita catanese, fosse segnale d'altri disegni (si ricorda che il maresciallo degli agenti di custodia Giovanni DE VIVO si era molto impressionato del fatto perchè i due, che erano "pezzi grossi" avevano anche "molti seguaci" all'interno del carcere; f.069754). Infatti, sebbene il FERLITO ed il CRISTALDI, in presenza del direttore della casa circondariale, si fossero riappacificati con dimostrazione (tanto più sospetta quanto più era) improntata ad affettuosità ("si baciaron ed abbracciarono"; f.059076; testimonianza del direttore

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

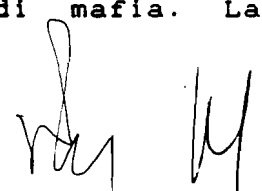
961944

Francesco CHIMENTO), gli organi predetti, consapevoli della situazione, ne considerarono la gravità anche per via di certe confidenze secondo cui il CRISTALDI avrebbe profferito minacce di morte nei confronti del FERLITO per dissensi e rivalità fra le rispettive organizzazioni e avrebbe, verosimilmente, attuato il suo proposito (f.058452). La corte, sul punto, si è espressa nella parte dedicata alla trattazione dell'omicidio del FERLITO (par.7.3) alla quale rinvia, qui avvertendo che l'interpretazione dell'accaduto come segnale di un possibile complotto per uccidere in carcere il FERLITO non è stata condivisa giacchè i dati raccolti, semmai, conducono all'esistenza di un disegno diverso: fare in modo che il FERLITO si allontanasse dal carcere di Catania. Donde il convincimento della corte che l'alterco fosse stato artificiosamente provocato dal CRISTALDI perchè allo stesso seguisse il provvedimento di assegnazione del FERLITO ad altro carcere (ma sul punto v. il citato par.7.3). E una provocazione artificiosa non sarebbe stata mai possibile se il CRISTALDI non fosse stato uomo del SANTAPAOLA e non avesse avuto mandato in tal senso, agendo in sostanza da collegamento con la "famiglia" di appartenenza.

Ma in questo grado di appello è stato sentito Antonino CALDERONE, un collaboratore del quale la corte si è occupata nella parte dedicata ai "pentiti" per metterne in evidenza l'importanza delle informazioni date. Anche nel caso di specie al contesto anzidetto dà una definitiva e incontestabile conferma il predetto, il quale, ottimo

conoscitore dell'organizzazione catanese, ha precisato che il CRISTALDI era entrato nella "famiglia" di Catania, insieme con altri individui tutti indicati, nel 1979 dopo la morte di Giuseppe CALDERONE. Il collaboratore ha affermato che prima della "nomina" erano stati interpellati dal SANTAPAOLA lui e gli altri "uomini d'onore" della famiglia per conoscere l'esistenza di motivi che fossero d'ostacolo alla investitura (v. interrogatorio del 4 novembre 1987; la condizione d'uomo d'onore del CRISTALDI è stata ribadita nella dichiarazione del 9 novembre 1987). Il CALDERONE, che ha riconosciuto fotograficamente il CRISTALDI (v. pagine 658 e 668 del volume 942/B), ha anche ricordato nell'interrogatorio del 9 novembre 1987 che in seno a "cosa nostra" era nota l'astuzia del medesimo. E, però, osserva la corte, non importa tanto che il prevenuto avesse un tal grado di astuzia da costituire addirittura un punto di riferimento nell'organizzazione, anche se alla luce di questa "qualità" quel certo episodio del carcere acquista un'ulteriore connotazione di artificiosità; piuttosto conta ancor più, per l'inequivocità del dato, il fatto che il CRISTALDI figurava un soggetto di "cosa nostra", il che conferma il suo inserimento nel sodalizio.

Non essendoci stati segni di dissociazione si deve ritenere che la detenzione del CRISTALDI anteriore al 29 settembre 1982 non abbia determinato il venir meno dell'affiliazione del medesimo. Del resto, come la corte, ha già osservato trattando la questione in generale il reato è unico e si qualifica per la connotazione di mafia. La



condotta, infatti, anteriore al 29 settembre 1982 non era diversa, sol che era punibile a norma dell'articolo 416 c.p. non essendo stata introdotta nell'ordinamento la figura dell'associazione di stampo mafioso.

Ai fini della determinazione della pena devono essere esclusi gli aumenti per continuazione e per l'aggravante di cui all'art. 112 n.1c.p. incompatibile con la struttura dell'associazione per delinquere ex articolo 416-bis c.p..

Residua la pena di anni cinque e mesi quattro che la corte ritiene adeguata così rimanendo assorbite le doglianze contrapposte delle parti (e comunque puntualizzando che il CRISTALDI non è meritevole di attenuanti generiche non fosse altro per i precedenti penali).

Va escluso il condono. E' sufficiente la sola misura di sicurezza detentiva, che per altro è adeguata alla pericolosità sociale del prevenuto la quale risulta da tutto il contesto esaminato, sicchè va esclusa la libertà vigilata.

